

XVII legislatura

A.S. 1120:

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

Ottobre 2013
n. 20



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

UNA ANALISI AGGREGATA.....	1
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI..	8
<i>Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 2 (Finanziamento gestioni previdenziali)</i>	<i>8</i>
TITOLO II RISORSE PER LO SVILUPPO E FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI.....	11
<i>Articolo 3 (Risorse per lo sviluppo).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 4 (Finanziamenti per infrastrutture e trasporti).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 5 (Misure in materia di ambiente e tutela del territorio).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 6 (Misure fiscali per il lavoro e le imprese).....</i>	<i>25</i>
Comma 1 (Detrazioni per lavoro dipendente)	25
Comma 2 (Riduzione premi INAIL)	26
Comma 3 (Defiscalizzazione IRAP nuove assunzioni)	27
Comma 4 (Restituzione contributo addizionale 1,4%)	30
Commi 5 e 6 (Aiuto alla crescita economica (ACE))	30
Comma 7 (Detrazioni fiscali per efficienza energetica, ristrutturazioni ed acquisto mobili)	33
Commi 8-15 (Rivalutazione beni d'impresa).....	39
Commi 16-18 (Affrancamento riallineamento e rivalutazione di valori contabili).....	43
Commi 19-22 (Svalutazione dei crediti).....	46
Comma 23 (IVA cooperative sociali)	50
Comma 24 (Recupero imposte assolte in anni precedenti)	50
<i>Articolo 7 (Misure di carattere sociale).....</i>	<i>51</i>
<i>Articolo 8 (Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 9 (Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti).....</i>	<i>60</i>
TITOLO III RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	92
<i>Articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche).....</i>	<i>92</i>
<i>Articolo 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego).....</i>	<i>128</i>
<i>Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale).....</i>	<i>148</i>
TITOLO IV RAPPORTI FINANZIARI CON GLI ENTI TERRITORIALI ..	156

<i>Articolo 13 (Patto di stabilità interno delle regioni)</i>	156
<i>Articolo 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)</i>	164
<i>Articolo 15 (Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)</i>	168
<i>Articolo 16 (Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)</i>	169
TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	170
<i>Articolo 17 (Disposizioni in materia di entrate tributarie)</i>	170
Comma 1 (Compensabilità crediti di imposta)	170
Commi 2 e 3 (Razionalizzazione delle detrazioni IRPEF)	174
Commi 4-6 (Razionalizzazione della spesa per crediti di imposta)	175
Comma 7 (Imposta di bollo su conto titoli)	178
<i>Articolo 18 (Altre disposizioni in materia di entrata)</i>	180
Commi 1-4 (azione di contrasto ai rimborsi tributari indebiti)	180
Comma 5 (Proroga del contributo di solidarietà)	180
Commi 6-12 (Imposta di bollo su istanze trasmesse in via telematica) ..	182
Commi 13 e 14 (Spese di giustizia nel processo tributario telematico) ..	182
Commi 15-20 (Contributo obbligatorio per la partecipazione a concorsi).....	183
Commi 21 e 22 (Modifiche al D.P.R. n. 115/2002)	185
Commi 23 e 24 (Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina)	185
TITOLO VI RIFORMA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE	187
<i>Articolo 19 (Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)</i>	187
<i>Articolo 20 (Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)</i>	187
<i>Articolo 21 (Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)</i>	189
<i>Articolo 22 (Disciplina generale del TRISE)</i>	192
<i>Articolo 23 (Disposizioni in materia di IMU)</i>	194
Commi 1-4 (Disposizioni in materia di IMU)	194
Commi 5 e 6 (Deducibilità IMU immobili strumentali)	196
Commi 7 e 8 (Tassazione al 50 per cento ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza)	198
<i>Articolo 24 (Fondo di solidarietà comunale)</i>	200

UNA ANALISI AGGREGATA

Gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità comportano nel 2014, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una **correzione netta** (data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e la variazione netta delle spese) corrispondente ad un peggioramento di circa 2,7 miliardi (cfr. tabella 1)¹. Per il biennio successivo le richiamate misure di intervento comportano un miglioramento dell'indebitamento netto della PA di circa 3,5 miliardi nel 2015 (0,2 per cento del PIL) e circa 7,3 miliardi nel 2016 (0,4 per cento del PIL). La Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità 2014 specifica che il peggioramento di 2,7 miliardi dell'indebitamento netto nel 2014 utilizza il margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l'obiettivo programmatico della PA (0,2 punti percentuali di PIL) per il finanziamento di spese in conto capitale.

Gli effetti in termini di fabbisogno sono analoghi a quelli sull'indebitamento netto e precisamente pari a circa -3 miliardi di euro nel 2014, 3,2 miliardi nel 2015 e 6,9 miliardi nel 2016.

Il disegno di legge di stabilità è stimato comportare effetti sul bilancio dello Stato, cioè in termini di saldo netto da finanziare, pari ad un peggioramento di circa 1,9 miliardi nel 2014, seguito da un miglioramento di 12,9 miliardi nel 2015 e 7,1 miliardi nel 2016.

¹ Le analisi del presente dossier si basano sui dati contenuti nella relazione tecnica e nella Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità 2014 (A.S. 1120). Per l'approfondimento delle norme e per i connessi problemi di quantificazione, si rinvia ai commenti dei singoli articoli.

Tabella 1.
Riepilogo effetti finanziari della manovra

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Interventi	14.060	17.725	26.495	12.682	9.528	11.354	12.438	9.258	10.994
Minori entrate	2.646	4.466	5.718	5.119	7.377	9.000	5.119	7.377	9.000
Maggiori spese	11.414	13.259	20.776	7.563	2.151	2.354	7.319	1.881	1.994
-correnti	7.988	9.472	9.786	3.618	587	532	3.618	587	532
-capitale	3.426	3.786	10.991	3.945	1.564	1.822	3.701	1.294	1.462
Coperture	12.165	30.663	33.561	9.723	12.764	18.257	9.723	12.764	18.257
Maggiori entrate	7.222	16.408	19.651	6.592	7.381	10.679	6.092	6.881	10.179
Minori spese	4.943	14.255	13.910	3.131	5.384	7.578	3.631	5.884	8.078
-correnti	4.049	12.179	13.689	3.066	5.121	7.103	3.066	5.121	7.103
-capitale	894	2.075	221	65	262	475	565	762	975
Saldo	-1.895	12.938	7.066	-2.959	3.237	6.903	-2.715	3.507	7.263
Variazione netta:									
Entrate	4.576	11.942	13.933	1.473	4	1.679	973	-496	1.179
Spese	6.471	-996	6.866	4.432	-3.233	-5.224	3.688	-4.003	-6.084
-correnti	3.939	-2.707	-3.903	552	-4.534	-6.571	552	-4.534	-6.571
-capitale	2.532	1.711	10.769	3.880	1.301	1.347	3.136	531	487

Importi in milioni di euro

Fonte: Nota tecnico-illustrativa allegata al ddl di stabilità 2014, pag. 19.

In termini di indebitamento netto, la variazione netta delle entrate (data dalla differenza tra maggiori e minori entrate) è pari a circa 1 miliardo di euro nel 2014, -0,5 miliardi nel 2015 e 1,2 miliardi nel 2016.

La variazione netta delle spese (differenza tra maggiori e minori spese) comporta un aumento complessivo delle spese di circa 3,7 miliardi nel 2014 imputabile quasi totalmente (3,1 miliardi) alle spese in conto capitale. Nel biennio successivo la manovra implica una riduzione netta delle spese pari a circa 4 miliardi nel 2015 e 6,1 miliardi nel 2016.

Le disposizioni del disegno di legge di stabilità contribuiscono ad una **manovra lorda** (maggiori entrate e minori spese) che determina un ammontare di risorse reperite per le **coperture**, in termini di indebitamento netto, pari a circa 9,7 miliardi nel 2014, 12,8 miliardi nel 2015 e 18,3 miliardi nel 2016. Gli **interventi** ammontano a circa 12,4 miliardi di euro nel 2014, 9,3 miliardi nel 2015 e 11 miliardi nel 2016.

L'analisi dei principali settori di intervento (cfr. tabelle 2 e 3) evidenzia, dal lato degli **interventi** la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro (complessivamente pari a 2,6 miliardi nel 2014, 2,9 miliardi nel 2015 e 3,1 miliardi nel 2016) con misure riguardanti l'incremento della detrazione Irpef sui redditi da lavoro dipendente, gli sgravi

contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di riduzione dell'IRAP sulla quota lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Altri interventi quantitativamente rilevanti riguardano la disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti nel settore bancario e assicurativo, le agevolazioni per la capitalizzazione e il ricorso al capitale di rischio da parte delle imprese, la deducibilità del 20 per cento dell'IMU dalle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali, la disciplina delle imposte sul patrimonio immobiliare, le detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Tra gli interventi in conto capitale, si segnala la modifica della disciplina del Patto di stabilità interno con la concessione di maggiori spazi finanziari per spese d'investimento (1 miliardo nel 2014) e per il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale degli enti locali (500 milioni nello stesso anno).

Per quanto riguarda le **coperture**, si segnala, dal lato delle entrate, l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari (2 miliardi nel triennio), nuove procedure per le istanze di compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette (1,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazioni di imposta sui redditi (1,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta (10 miliardi nel biennio 2015-2016).

Dal lato della spesa, le principali misure riguardano il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni (un risparmio di 3 miliardi nel triennio), le misure in materia di pubblico impiego (1,5 miliardi nel triennio), le misure in materia di previdenza (5,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali con riferimento ai trasferimenti alle imprese, la razionalizzazione della disciplina dei crediti di imposta e i consumi intermedi. Ulteriori riduzioni di spesa sono attese dalla *spending review*. Nelle more della definizione dei relativi interventi, la legge di stabilità dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun ministero per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni nel 2016. Si segnala inoltre il programma straordinario di dismissione di immobili pubblici (1,5 miliardi nel triennio).

Tabella 2.

Effetti finanziari della manovra per settori di intervento

	Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016
Interventi	12.438	9.258	10.994
Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente	1.561	1.734	1.732
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	1.000	1.100	1.200
Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato	36	115	200
Disposizioni in materia immobiliare	1.000	1.000	1.000
Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	200	476	745
Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	410	635	1.719
Bonus riqualificazione energetica	73	776	842
Aiuto alla crescita economica (ACE)	0	659	717
Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali	476	274	274
Altre minori entrate	364	608	571
Missioni di Pace	765	0	0
Cinque per mille	400	0	0
Autotrasportatori	330	0	0
Ammortizzatori in deroga	360	0	0
Social card e LSU	350	0	0
Riallineamento valori impliciti partecipazioni - credito d'imposta	301	60	60
Allentamento PSI (infrastrutture e pagamento debiti pregressi)	1.500	0	0
RFI - manutenzione straordinaria e velocizzazione tratti ferroviari	659	300	340
Anas - manutenzione straordinaria	510	206	130
MOSE	200	100	71
Sisma abruzzo	160	140	100
Altre maggiori spese	1.784	1.075	1.293
Coperture	9.723	12.764	18.257
Svalutazioni e perdite su crediti ai fini IRES e IRAP banche	2.634	0	0
Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari	940	527	527
Visto di conformità imposte dirette e IRAP	460	460	460
Revisione detrazioni d'imposta	488	773	565
Riallineamento valori impliciti partecipazioni	500	100	100
Rivalutazione beni d'impresa	304	304	304
Altre maggiori entrate	766	1.717	1.223
Patto di stabilità interno Regioni	1.000	1.000	1.000
Riduzione consumi intermedi Ministeri	150	150	150
Altre riduzioni di spesa Ministeri	738	891	945
Trasferimenti a imprese Stato:	260	258	259
<i>a) Riduzione trasferimenti di parte corrente</i>	60	58	59
<i>b) Riduzione crediti d'imposta</i>	200	200	200
Spending review EE.TT.	0	344	688
Spending review Ministeri	0	256	622
Deindicizzazione pensioni e differimento liquidazione buonuscita dipe. pubblici	960	1.823	3.065
Pubblico impiego (1)	23	662	849
Dismissioni immobili	500	500	500
Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	0	3.000	7.000
TOTALE EFFETTI FINANZIARI	-2.715	3.507	7.263

(1) Gli interventi sul pubblico impiego sono indicati al netto degli oneri riflessi e sono comprensivi dei risparmi di spesa relativi al settore sanitario.

Importi in milioni di euro

Fonte: Nota tecnico-illustrativa allegata al ddl di stabilità 2014, pag. 21.

Tabella 3.

Effetti finanziari della manovra sui saldi di finanza pubblica per tipologie e settori di intervento - Articolato e tabelle

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate - di cui:	7.222	16.408	19.651	6.592	7.381	10.679	6.092	6.881	10.179
Svalutazioni e perdite su crediti (5 anni) IRES e IRAP	2.634	0	0	2.634	0	0	2.634	0	0
Imposta bollo su comunicazione strumenti finanziari	940	527	527	940	527	527	940	527	527
Visto conformità rimborsi imposte di rette	0	0	0	460	460	460	460	460	460
Rivalutazione beni d'impresa	304	304	304	304	304	304	304	304	304
Riduzioni agevolazioni fiscali	0	3.000	7.000	0	3.000	7.000	0	3.000	7.000
IMU riserva erariale immobili categoria catastale D	0	4.666	4.666	0	0	0	0	0	0
Versamento IMU comunale - finanziamento Fondo solidarietà comunale	572	4.718	4.718	0	0	0	0	0	0
Dismissioni immobili	500	500	500	500	500	500	0	0	0
Riordino agevolazioni tributarie	483	760	553	483	760	553	483	760	553
Tassazione IRPEF redditi immobili non locati ad uso abitativo	489	279	279	489	279	279	489	279	279
Minori entrate - di cui:	2.646	4.466	5.718	5.119	7.377	9.000	5.119	7.377	9.000
Svalutazioni e perdite su crediti (5 anni) ai fini IRES e IRAP	0	5	857	410	635	1.719	410	635	1.719
Detrazioni Irpef lavoratori dipendenti	1.561	1.703	1.703	1.561	1.734	1.732	1.561	1.734	1.732
Riduzione cuneo fiscale - lavoratori (IRAP)	0	0	0	36	115	200	36	115	200
Aiuto alla crescita economica (ACE)	0	659	717	0	659	717	0	659	717
Riduzioni premi e contributi INAIL	0	0	0	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200
Bonus riqualificazione energetica	73	776	836	73	776	842	73	776	842
Disposizioni in materia immobiliare	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deducibilità IMU immobili strumentali	476	274	274	476	274	274	476	274	274
Minori spese	4.211	12.301	13.810	3.131	5.284	7.478	3.631	5.784	7.978
Di cui correnti:	4.049	12.179	13.689	3.066	5.121	7.109	3.066	5.121	7.109
Patto di stabilità Regioni	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Riduzione crediti d'imposta	338	278	279	135	186	186	135	186	186
Interventi spending review Ministeri	0	0	0	0	109	261	0	109	261
Interventi spending review Enti territoriali	0	0	0	0	344	688	0	344	688
Deindustrializzazione pensioni e differimento buonuscita dip. pubblici	960	1.823	3.065	960	1.823	3.065	960	1.823	3.065
Riduzione consumi intermedi Ministeri	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Riserve erariali	306	1.026	836	0	0	0	0	0	0
Pubblico impiego (1)	10	1.085	1.379	23	662	849	23	662	849
Riordino disciplina IMU	0	5.639	5.692	0	0	0	0	0	0
Di cui c/capitale:	162	122	121	65	162	375	565	662	875
Riduzione crediti d'imposta	162	22	21	65	14	14	65	14	14
Interventi spending review Ministeri	0	0	0	0	147	361	0	147	361
Dismissioni immobili	0	0	0	0	0	0	500	500	500
Maggiori spese	9.450	11.014	11.836	6.410	1.221	1.465	6.315	1.086	1.260
Di cui correnti:	7.457	9.282	9.595	3.356	397	342	3.356	397	342
Soppressione maggiorazione TARES (Comuni, RSO, Sicilia e Sardegna)	943	943	943	0	0	0	0	0	0
Fondo di solidarietà comunale	572	5.604	5.604	0	0	0	0	0	0
Scuole e non statali	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento ordinario università	150	0	0	150	0	0	150	0	0
Fondo non autosufficienze	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Social card	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Svalutazioni e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP	410	630	852	0	0	0	0	0	0
Cinque per mille	400	0	0	400	0	0	400	0	0
Autotrasportatori	330	0	0	330	0	0	330	0	0
Riduzione trasferimento INAIL	500	600	700	0	0	0	0	0	0
Ammortizzatori sociali in deroga	600	0	0	360	0	0	360	0	0
Missioni di pace	765	0	0	765	0	0	765	0	0
Di cui c/capitale:	1.993	1.733	2.241	3.054	825	1.124	2.959	690	919
Allentamento PSI spese conto capitale e debiti pregressi	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0
RFI -Manutenzione straordinaria e adeguamento tratti ferroviari	550	320	320	550	140	270	550	140	270
Acquisto materiale rotabile - ferro e gomma	300	100	100	150	100	100	150	100	100
Mose	200	100	71	200	100	71	200	100	71
Anas manutenzione straordinaria e completamento Sa - Rc	385	170	120	385	100	100	385	100	100
Fondo sviluppo e coesione	50	500	1.000	10	50	200	10	50	200
Totale generale articolato	-663	13.229	15.906	-1.807	4.066	7.692	-1.712	4.201	7.897
TABELLE - EFFETTI FINANZIARI									
Tab A	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Tab B	40	185	380	20	100	200	20	100	200
Tab C	490	150	150	220	150	150	220	150	150
Tab E - rifinanziamenti	1.339	1.815	6.255	650	450	290	650	450	290
Tab E - riduzioni	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
Tab E - rimodulazioni	-732	-1.854	2.061	168	135	155	19	0	0
Totale tabelle	1.232	291	8.840	1.153	830	789	1.004	695	634
TOTALE EFFETTI FINANZIARI	-1.895	12.938	7.066	-2.959	3.237	6.903	-2.715	3.507	7.263

Importi in milioni di euro

(1) Gli interventi sul pubblico impiego, su fabbisogno e indebitamento netto, sono indicati al netto degli oneri riflessi e sono comprensivi dei risparmi di spesa relativi al settore sanitario.

Fonte: Nota tecnico-illustrativa allegata al ddl di stabilità 2014, pag. 24.

La tabella 4 presenta la riclassificazione per sottosettori e tipologie di intervento degli effetti finanziari dell'articolato del ddl di stabilità 2014.

Tabella 4.

Effetti finanziari della manovra per sottosettori e tipologie di intervento - Articolato

	<i>(Milioni di euro)</i>		
	Indebitamento Netto		
	2014	2015	2016
Amministrazioni Centrali			
Maggiori Entrate	6.046	6.829	10.128
Maggiori Spese	4.763	1.015	1.207
Minori Entrate	3.009	5.129	6.694
Minori Spese	2.051	3.060	4.130
Manovra Netta*	324	3.745	6.357
Amministrazioni Locali			
Maggiori Entrate	25	31	30
Maggiori Spese	1.503	10	3
Minori Entrate	1.000	1.038	1.036
Minori Spese	1.000	1.344	1.688
Manovra Netta*	-1.478	327	680
Enti di Previdenza			
Maggiori Entrate	21	21	21
Maggiori Spese	49	62	51
Minori Entrate	1.110	1.210	1.270
Minori Spese	580	1.380	2.160
Manovra Netta*	-558	129	860
Totale Manovra Netta*	-1.712	4.201	7.897

Fonte: Elaborazioni su dati dell'Allegato n. 3 della relazione tecnica del ddl di stabilità 2014.

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo.

Seguendo la rappresentazione dell'Allegato 3 al ddl di stabilità, dalle maggiori entrate e dalle minori entrate delle Amministrazioni locali sono esclusi, rispettivamente, gli effetti dell'introduzione della TASI e dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale.

Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.

La tabella 5 presenta la variazione delle principali voci del conto economico dei sottosettori della PA indotta dalla manovra, considerando sia l'articolato che le tabelle del ddl di stabilità. Essa è data dalla differenza tra i corrispondenti importi del Conto economico programmatico e quelli del Conto economico tendenziale dei sottosettori della PA.

Tabella 5.

Effetti finanziari della manovra: variazioni delle voci del conto economico per sottosettori e tipologie di intervento - Articolato e tabelle

	<i>(Milioni di euro)</i>		
	2014	2015	2016
Amministrazioni Centrali			
Spese correnti	3.460	4.042	2.918
Spese c/capitale	1.468	345	134
Spese finali	4.927	4.387	3.052
Entrate correnti	3.512	6.550	8.627
<i>di cui tributarie</i>	3.552	1.872	3.909
Entrate finali	3.512	6.550	8.627
Indebitamento netto*	-1.415	2.163	5.575
Amministrazioni Locali			
Spese correnti	-840	2.742	2.182
Spese c/capitale	1.668	185	352
Spese finali	828	2.927	2.534
Entrate correnti	-472	4.271	4.222
<i>di cui tributarie</i>	-1.464	-1.667	-2.034
Entrate finali	-472	4.271	4.222
Indebitamento netto*	-1.300	1.344	1.688
Enti di Previdenza			
Spese correnti	-551	-1.761	-3.014
Spese c/capitale	0	0	0
Spese finali	-551	-1.761	-3.014
Entrate correnti	-551	-1.761	-3.014
<i>di cui tributarie</i>	0	0	0
Entrate finali	-551	-1.761	-3.014
Indebitamento netto*	0	0	0
Totale Indebitamento netto*	-2.715	3.507	7.263

Fonte: Elaborazioni su dati della Nota tecnico-illustrativa (Conto economico delle amministrazioni pubbliche, pagg. 29-36) allegata al ddl di stabilità 2014.

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo.

Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI

Articolo 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

L'articolo, tramite rinvio all'allegato 1, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il livello massimo del SNF, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5,7 mld di euro per il 2014, 3,15 mld per il 2015 e per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, è stabilito in 39,1 mld per il 2014, 18,2 mld per il 2015 e 1,2 mld per il 2016, mentre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato in 300 mld per il 2013, 285 mld per il 2015 e 250 mld per il 2016.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2014 di un importo di 4 mld per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 *(Finanziamento gestioni previdenziali)*

L'articolo, mediante rinvio all'allegato 2, definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 e dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-Inpdap.

Tali importi e quelli complessivamente dovuti dallo Stato sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	Rif. normativo	Adeguamento trasferimenti all'INPS 2014	Totale importi a carico del bilancio Stato 2014
Fondo pensioni lavoratori dipendenti			20.532,79
Oneri pensioni coltivatori diretti, coloni e mezzadri prima del 1° gennaio 1989	art. 37, comma 3, lett. e), L. 88/89	539,55 nel complesso	649,9
Gestione lavoratori autonomi			
Gestione speciale minatori			3,08
Gestione ex-ENPALS			71,45
Fondo pensioni lavoratori dipendenti			5.073,32
Gestione esercenti attività commerciali	art. 59, comma 34, L. 449/97	133,32 nel complesso	
Gestione artigiani			
Gestione ex-INPDAP	art. 2, comma 4, L. 183/11	61,02	2.321,88

Gli importi in neretto sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili, ma non sono riportati nell'allegato 2

La RT ricorda che l'articolo 3, comma 2, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 228 del 2012, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0 per cento per il 2013 e dell'1,6 per cento per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottengono gli adeguamenti riportati nella tabella di cui sopra.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del

trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite al fondo minatori e a quello ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

In termini di maggiori oneri:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0	0	0	0	0	0

I predetti oneri trovano copertura, come sempre, nell'identico miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui sopra, il quale determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali e a carico del bilancio statale.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è nullo.

In particolare l'allegato 3 riporta gli effetti della norma limitatamente al SNF, di carattere compensativo, non impattando tali trasferimenti sugli altri due saldi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di somme determinate in coerenza con i parametri legislativamente previsti.

Sono infine indicati (comma 3) i maggiori oneri, per l'anno 2012, come regolazioni contabili, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n. 53 del 2000. Essi sono pari a 571,021 mln di euro.

La RT sottolinea che la norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione

di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le suddette maggiori esigenze finanziarie, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

Al riguardo, nulla osservare, trattandosi di regolazioni contabili.

TITOLO II RISORSE PER LO SVILUPPO E FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 3 (Risorse per lo sviluppo)

Il comma 1 stabilisce la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 mln di euro. Tali risorse destinate esclusivamente per interventi di sviluppo, anche di natura ambientale, sono ripartiti per l'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con il presente disegno di legge, si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo, assegnando 50 mln per l'anno 2014, 500 mln per l'anno 2015, 1.000 mln per l'anno 2015, mentre per gli anni successivi la quota è determinata in sede di legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196 del 2009.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	50	500	1.000	10	50	200	10	50	200

La RT afferma che il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6 per cento del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5 per cento, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5 per cento al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, la RT ritiene opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20 per cento (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

Al riguardo, pur essendo l'onere per il bilancio dello Stato limitato all'entità dello stanziamento, si segnala che il prospetto riepilogativo rende conto solo degli effetti finanziari per il triennio 2014-2016, mentre non è illustrato la ripartizione dell'onere, di notevole entità, che graverà sugli esercizi 2017-2020.

Inoltre, andrebbe spiegato il motivo per cui nel prospetto riepilogativo riferito ai saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno per l'anno 2015 è stato ascritto un indice di spendibilità rispetto al saldo netto da finanziare di 1 a 10, mentre sugli altri esercizi tale rapporto è di 1 a 5.

I commi da 2 a 5 autorizzano la spesa di 3 mln di euro nel 2014 e 43,5 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Le risorse in esame sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica non ascrive nessun effetto alla disposizione, andrebbe chiarito se la norma disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Il comma 6, per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, autorizza la spesa di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 mln di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse saranno destinate, per il cinquanta per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale e, per il restante cinquanta per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	50	50	100	20	50	100			

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, si segnala che né dalla presente disposizione né da quanto previsto dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 si evince che il fondo oggetto di finanziamento abbia natura rotativa, così come affermato dalla RT, ma è destinato ad erogare finanziamenti agevolati. Si segnala inoltre che l'articolo 1, comma 268, della legge n. 228 del 2012 ha incrementato il fondo in questione di 5 mln di euro per l'anno 2013 e 10 mln per l'anno 2014 ascrivendo effetti sui saldi di finanza pubblica anche in termini di indebitamento netto.

Andrebbe quindi chiarita la mancanza di effetti in termini di indebitamento netto della disposizione in esame.

Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, di 100 mln di euro per l'anno 2014 e 50 mln per l'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	100	50		50	50	50			

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 incrementa la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, di 50 mln di euro per l'anno 2014, per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	50			25	25				

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 dispone che le somme rivenienti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985 siano riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale				30	30	30	30	30	30
Minori entrate ext.	30	30	30						

La RT afferma che il comparto delle industrie aerospaziale, elettronica e della difesa ad alta tecnologia costituisce un insostituibile volano per lo sviluppo del patrimonio tecnologico di punta del Paese. Il costante allineamento di tale comparto all'evoluzione della tecnologia consente di mantenere adeguata la competitività a livello internazionale e di trasferire innovazione ai settori maturi del sistema produttivo nazionale. I programmi di ricerca e sviluppo in questa area sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno strutturale dello Stato.

Gli interventi della legge n. 808 del 1985 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma consente di "rimettere in circolo" le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge n. 808 del 1985 per finanziare nuovi programmi.

La RT stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 10 a 12 sono rivolti ai giovani imprenditori agricoli al fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. In particolare, si stabilisce che:

- gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002, sono prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- i beni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio, nonché quelli delle regioni, province e comuni da vendere o cedere in locazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998;
- alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto dei terreni di proprietà di enti pubblici, territoriali o non territoriali, se abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara.

La RT oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13 autorizza contributi ventennali di 80 mln di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 mln di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 mln di euro a decorrere dall'anno 2016, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	80	200	340		10	55			

La RT descrive la norma.

Al riguardo, con riferimento agli effetti ascritti alla norma in termini di fabbisogno e di indebitamento andrebbero fornite maggiori informazioni. In particolare, andrebbe specificato se ai fini dell'indebitamento netto sono stati applicati i criteri stabiliti da Eurostat che per la determinazione del conto consolidato della PA ha stabilito il momento di registrazione della spesa militare coincidente

con quello della consegna delle singole unità o dei servizi e non con quello della conclusione del contratto o del pagamento.

Il comma 14 autorizza la spesa di 50 mln di euro per l'anno 2014 e 70 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione della rete nazionale T.E.T.R.A..

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	50	70	70	25	50	70	25	50	70

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 15, relativamente alle operazioni di finanziamento condotte da CDP Spa principalmente utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A., ai sensi dell' articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2003, dispone che queste operazioni possano essere effettuate anche nei confronti dell'impresе per finalità di sostegno all'economia e non più solo nei confronti delle piccole e medie imprese.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 (Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

Il comma 1 autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 per garantire la manutenzione straordinaria della rete stradale in gestione ad ANAS nonché per consentire la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione previsti dai contratti di programma già sottoscritti con la Società.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	335			335			335		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni di euro il 2016 per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4 parte seconda dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	50	170	120	50	100	100	50	100	100

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 3 autorizzata la spesa di 200 milioni di euro il 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 71 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro per il 2017, per consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema M.O.S.E. e per consentire, con apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, la contrattualizzazione degli ulteriori interventi necessari per la funzionalità del sistema.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	200	100	71	200	100	71	200	100	71

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 4, autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 500 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale prevista per l'anno 2014 dal contratto di programma RFI 2012- 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	500			500			500		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 5 autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, a completamento della copertura finanziaria del progetto preliminare della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e per consentire la celere presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale		50	50		40	50		40	50

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 6 è volto a consentire, con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191², l'avvio del completamento dell'asse ferroviario AV/AC Brescia-Verona-Venezia e della realizzazione delle tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli-Bari.

A tal fine, il comma autorizza un contributo pluriennale di 120 milioni di euro annui dal 2015 al 2029, escludendo su tali contributi operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale		120	120			120			120

La RT descrive la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che nell'anno 2015, in relazione al primo anno della concessione del contributo pluriennale non risultano effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, adducendone i motivi.

Il comma 7 autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'adeguamento del tracciato e la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, disponendo contestualmente che gli interventi possono essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma 2012-2016.

² Le citate disposizioni subordinano l'autorizzazione da parte del CIPE all'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo alle seguenti condizioni:

a) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

b) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

Inoltre, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

Infine, il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi in esame, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	50	150	150	50	100	100	50	100	100

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 incrementa la dotazione del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al riparto delle risorse tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2014-2016 con le procedure previste dall'art. 1, comma 1032 della legge n. 296 del 2006 in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente.

Viene inoltre prevista l'esclusione delle spese delle Regioni per tale finalità dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	300	100	100	150	100	100	150	100	100

La RT descrive la norma, aggiungendo che il fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo. Pertanto, si genera un investimento complessivo minimo di $300/0,75=400$ mln di euro per l'anno 2014 e di $100/0,75=$ circa 133 mln di euro per gli anni 2015 e 2016.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa corrente	330			330			330		

La RT afferma che l'autorizzazione di spesa di 330 mln di euro per l'anno 2014 ha pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 10 autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 per il completamento del Piano nazionale banda larga.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	20,8			20,8			20,8		

La RT afferma che l'autorizzazione di spesa integra lo stanziamento di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, che era stato ridotto (per l'importo ora autorizzato) ad opera dell'articolo 61, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 69 del 2013.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11, al fine di procedere al completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, autorizza la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale	80	70		80	70		80	70	

La RT descrive la norma.

Al riguardo nulla da osservare.

Articolo 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

Il comma 1 introduce un meccanismo di destinazione delle risorse disponibili, giacenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro, a progetti immediatamente cantierabili relativi alla messa in sicurezza del territorio. Tali risorse devono essere disponibili alla data del 31 dicembre 2013. Si prevede un meccanismo di revoca agganciato alla mancata gara ovvero al mancato affidamento dei lavori volto a permettere una rifinalizzazione delle risorse verso altri interventi contro il dissesto idrogeologico. Si prevede una relazione ministeriale annuale al CIPE in ordine agli interventi in corso di realizzazione, alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programmi e al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Si prevede altresì la proroga della figura dei Commissari di tre anni e, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011. Infine, si dispone una autorizzazione una spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 ad incremento della dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto idrogeologico.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 10 mln di euro per l'anno 2014, 30 mln di euro per l'anno 2015 e 50 mln di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorse idrica e prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. L'erogazione del finanziamento degli interventi stabilito da un piano avviene per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, si introduce la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo con una dotazione di 30 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. L'erogazione del finanziamento degli interventi stabilito da un piano avviene per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, si introduce la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/cap. co.1	30	50	100		20	40		20	40
+ spesa corrente co.2	10	30	50	10	20	30	10	20	30
+ spesa in c/cap. co.3	30	30			10	20		10	20

La RT si limita a descrivere le norme e con riferimento al comma 3 non ravvisa ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli descritti.

Al riguardo, con riferimento alla destinazione delle risorse disponibili, giacenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro, a progetti immediatamente cantierabili, andrebbe chiarito come tali risorse sono scontate nei saldi di finanza pubblica e se, eventualmente, la norma non possa profilare una accelerazione della spesa con conseguente diverso impatto sui predetti saldi di finanza pubblica. Sul punto si evidenzia che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha previsto l'assegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione di una dotazione di 2.800 mln di euro per l'anno 2015 e il CIPE con la delibera n. 6 del 2012 ha assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 130 mln di euro per interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico. Nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2012 al citato articolo 33 furono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica limitatamente al triennio 2012-2014 e non fu fornita alcuna informazione circa la rappresentazione degli effetti finanziari per l'anno 2015.

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa e alla costituzione di fondi recate dalla norma, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 6
(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Comma 1
(Detrazioni per lavoro dipendente)

Il comma in esame modifica l'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nello specifico:

- innalza la detrazione per redditi da lavoro dipendente ed assimilati³, prevista al comma 1 del citato articolo 13, lettera b)⁴ che viene ora definita pari a 1.520 euro (in luogo dei vigenti 1.338 euro), aumentata del prodotto tra 320 euro (in luogo dei vigenti 502 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro;
- modifica la detrazione per redditi da lavoro dipendente ed assimilati, prevista al comma 1 del citato articolo 13, lettera c)⁵ che viene ora definita pari a 1.520 euro (in luogo dei vigenti 1.338 euro) e che spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;
- infine abroga il vigente comma 2 del citato articolo 13 del TUIR 917/1986, concernente la c.d. microdetrazioni riconosciute a scaglioni per i redditi da 23.000 euro a 28.000 euro.

La RT quantifica il minor gettito riveniente dalla citata disposizione mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentante nel 2012. I singoli redditi sono estrapolati all'anno di riferimento; quindi in base alle elaborazioni condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito di competenza IRPEF di circa 1.702,8 mln di euro a decorrere dal 2014, mentre la perdita a titolo di addizionale regionale e comunale ammonta rispettivamente a 23 mln di euro e a 6,3 mln di euro.

Gli effetti di minor gettito in termini di cassa, considerando l'entrata in vigore nell'anno 2014 ed il meccanismo di saldo - acconto sono descritti nella tabella seguente:

³ Ad esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) dell'articolo 49 del TUIR e 50 comma 1 lettere a), b), c), c-bis) d) h-bis ed e) del TUIR.

⁴ Quindi se il reddito complessivo supera gli 8.000 euro ma non i 15.000 euro.

⁵ Quindi se il reddito complessivo supera i 15.000 euro ma non i 55.000 euro.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	-1.560,9	-1.702,8	-1.702,8
Addizionale regionale	0	-23	-23
Addizionale comunale	0	-8,2	-6,3
Totale	-1.560,9	-1.734,0	-1.732,1

Al riguardo si evidenzia che il modello di microsimulazione consente di ottenere, in questa situazione, la stima, più attendibile della perdita di gettito rispetto a qualunque altra metodologia di quantificazione del minor gettito vista la complessità e la interconnessione delle variabili utilizzate nel calcolo delle detrazioni in argomento.

Tuttavia si evidenzia la necessità che si esplicitino le ragioni per le quali la RT quantifica la perdita di gettito a titolo di IRPEF per l'anno 2014 in 1.560,9 mln di euro (circa il 91,6 per cento rispetto al totale) così come le motivazioni che hanno indotto a ritenere nulla la perdita di gettito a titolo di addizionali regionale e comunale per l'anno 2014. Infatti, per tale ultimo caso si dovrebbe quantificare il minor gettito derivante dalle minori addizionali pagate, entro l'anno 2014, almeno da parte di quei soggetti che cessano entro l'anno (il 2014) il loro rapporto di lavoro e per i quali viene effettuato immediatamente il conguaglio a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Comma 2 (Riduzione premi INAIL)

Il comma 2 prevede con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con decreto interministeriale, su delibera dell'INAIL, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive per l'INAIL conseguenti alla disposizione in esame è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

A decorrere dal 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, dopo aver puntualmente illustrato la norma, afferma che in termini di SNF la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini appena indicati, mentre in termini di indebitamento netto conseguono le seguenti minori entrate contributive, al lordo e al netto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo acconto/saldo):

(- *effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro*)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-936

Al riguardo, si rileva che la RT non dà conto delle variabili utilizzate nel calcolo, quali l'aliquota media IRPEF/IRES e gli andamenti di gettito a titolo di addizionali regionali e comunali prodotti dalla disposizione in esame, necessari al fine della verifica delle stime al netto degli effetti fiscali.

Comma 3 (Defiscalizzazione IRAP nuove assunzioni)

Il presente articolo modifica le disposizioni contenute nei commi da 4-*quater* a 4-septies dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446; in particolare introduce a regime il sistema di defiscalizzazione a fini IRAP dei costi per il personale dipendente⁶ assunto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, con contratto a tempo indeterminato in aggiunta al numero dei lavoratori assunti con la medesima tipologia di contratto e mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due periodi successivi, per un importo annuo non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo soggetto assunto. La disposizione opera esclusivamente nei confronti dei soggetti privati; inoltre vengono ribadite le finalità antielusive contenute nel vigente comma 4-*quater*⁷, relative alle disposizioni per cui per le società ed enti anche non residenti assumono rilevanza ai fini dell'attribuzione della deduzione solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale e nel caso di lavoratori impiegati in modo promiscuo (attività istituzionale ed attività commerciale) i costi relativi alle nuove assunzioni risultano deducibili in misura corrispondente al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997⁸.

⁶ Oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9), costi della produzione per il personale e 14), oneri diversi di gestione, dell'articolo 2425 del codice civile.

⁷ In materia di incremento occupazionale verificatosi in società controllate o collegate nonché in materia di assunzioni di personale da parte di imprese che costituendosi ex novo hanno come unico scopo quello di sostituirsi ad imprese preesistenti elusivamente per beneficiare della deduzione in argomento.

⁸ Rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Vengono poi abrogati i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* del citato articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 concernenti rispettivamente l'incremento della deduzione per attività presenti su particolari territori individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e per assunzione di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.

Infine viene modificato il comma 4-*septies* del citato articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 nel senso di prevedere la cumulabilità delle deduzioni ammesse ai sensi del suddetto comma 4-*quater*, con le altre deduzioni previste dal citato articolo 11 del decreto legislativo 446/1997 in argomento. Ribadisce inoltre che l'importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

La RT utilizza il modello di microsimulazione IRAP per l'anno di imposta 2014 e con esso stima che il costo del lavoro non deducibile e capiente nella base imponibile a fini IRAP è di 23.000 euro a lavoratore a tempo indeterminato. Sulla premessa che il costo medio dei nuovi assunti è inferiore a quello del totale degli impiegati a tempo indeterminato quantifica il costo del lavoro non ancora dedotto ed utilizzabile per l'agevolazione in parola in circa 15.000 a euro, esattamente identico alla ulteriore deduzione qui disciplinata. Considera poi che il numero di nuovi assunti coincide con quello che, in base al modello IRAP2006, ha fruito dell'analoga agevolazione e pone quindi pari a 135.000 unità la platea di soggetti potenzialmente agevolabili. Tenendo conto che la deduzione spetta per il primo periodo d'imposta in cui avviene l'assunzione e per i due successivi, stima la perdita di gettito di competenza a partire dall'anno d'imposta 2015 (quindi a regime) pari a 85 mln di euro⁹, mentre per il primo anno di applicazione, per ragguagliare la deduzione all'effettivo periodo di lavoro, considera metà dell'importo annuo di competenza (quindi 42,5 mln di euro). L'andamento del gettito ascrivibile alle disposizioni in commento è descritto dalla tabella seguente:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Irap	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

In termini di cassa, considerando il meccanismo di saldo ed acconto, espone il seguente andamento:

⁹ Quale risultato del prodotto tra: 135.000*15.000*4,2%.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Irap	-36	-115	-200	-213

Il prospetto riepilogativo (all. 3) evidenzia che il minor gettito si traduce per il saldo netto da finanziarie in un maggior onere a titolo di trasferimento verso gli enti territoriali.

Al riguardo si rappresenta che il modello di microsimulazione non consente di verificare puntualmente le stime proposte in RT così come la stessa non fornisce elementi di riscontro circa l'indicazione del numero di nuovi assunti pari a 135.000 unità. Nel merito occorre rilevare che, se da un lato si è ancora in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, dall'altro è ragionevole attendersi un incremento nell'occupazione a partire dal 2014 anche per l'effetto incentivante della disposizione in parola che amplia la portata dell'agevolazione vista anche la possibilità del cumulo delle deduzioni, oggi non prevista.

In un'ottica di stima prudenziale non si comprende quindi perché l'agevolazione ora introdotta a regime, venga acquisita con previsione di effetti futuri invariati nel tempo.

Sarebbero poi opportuni approfondimenti in merito all'ammontare di capienza della deducibilità da parte dei datori di lavoro assunto pari a 15.000 euro; infatti la norma pone come unico limite massimo di deducibilità la retribuzione e gli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Sarebbe utile acquisire informazioni in merito alla scelta dell'aliquota media di addizionale comunale all'IRPEF che, in base a parametrizzazione risulta pari a circa lo 0,37 per cento¹⁰; nel merito si rammenta che le addizionali comunali hanno l'aliquota ordinaria dello 0,8 per cento che può variare fino all'1,2 per cento nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità¹¹ da parte dell'ente locale e che pertanto, anche se di importo non rilevante, questo aspetto potrebbe produrre una maggiore perdita di gettito a titolo di addizionali comunali IRPEF.

¹⁰ 6,3mln di euro /1702,8 mln di euro.

¹¹ Per puro esempio si evidenzia che il Comune di Roma applica un'aliquota di addizionale comunale pari allo 0,9 per cento (ma già si parla di un suo innalzamento all'1,2 per cento) e che il Comune di Milano applica un'aliquota di addizionale comunale dello 0,8 per cento.

Comma 4 (Restituzione contributo addizionale 1,4%)

Il comma 4 sopprime, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il limite "delle ultime 6 mensilità" in relazione al quale l'impresa che trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può beneficiare, a normativa vigente (articolo 2, comma 30 della legge n. 92 del 2012) della restituzione del contributo addizionale dell'1,4 per cento dovuto per l'ASPI sulle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

La RT, tenuto conto di quanto già scontato in rapporto alla restituzione del contributo per il periodo di 6 mesi e in coerenza con le basi tecniche della RT inerente la legge n. 92 del 2012, afferma che dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(- effetti negativi per la finanza pubblica):

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

Al riguardo, si rileva che la RT non dà conto delle variabili utilizzate nel calcolo, quali l'aliquota media IRPEF/IRES e gli andamenti di gettito a titolo di addizionali regionali e comunali prodotti dalla disposizione in esame, necessari al fine della verifica delle stime al netto degli effetti fiscali.

Commi 5 e 6 (Aiuto alla crescita economica (ACE))

Il presente articolo modifica la vigente disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) recata dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201¹².

Il comma 5 fa slittare, al settimo anno di applicazione del regime fiscale in argomento (quindi dal 2017) la determinazione, mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'aliquota percentuale utile per il calcolo

¹² Si rammenta che l'ACE è la deduzione fiscale correlata ad incrementi del capitale proprio, creata per accrescere la capitalizzazione delle aziende italiane. In questo modo, infatti, si incentiva l'accantonamento degli utili a riserva (escluse le riserve non disponibili) e si favoriscono nuovi conferimenti in denaro. Dal punto di vista pratico, attraverso la deduzione ACE, viene sottratto al reddito d'impresa il rendimento nozionale, ovvero un importo calcolato sulla variazione in aumento (incrementi meno decrementi) del capitale proprio. È tuttavia da considerare che la variazione in aumento del capitale proprio (incrementi - decrementi) non può eccedere il patrimonio netto risultante dal bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Per i soggetti IRPEF in luogo della variazione del capitale proprio si assume il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio¹³, e contestualmente ridetermina, per gli anni dal 2014 al 2016, le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno d'imposta nella seguente misura: per l'esercizio 2014 prevede il 4 per cento; per l'esercizio 2015 il 4,5 per cento; per l'esercizio 2016 il 4,75 per cento. Il comma 6 esclude la possibilità, prevista invece dalla normativa vigente, di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi, dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, utilizzando il c.d. metodo revisionale; infatti per i due periodi citati gli acconti si calcoleranno utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

La RT utilizza un'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2012 (relativi al primo anno di applicazione della misura in esame) e fornisce le seguenti informazioni:

- agli effetti IRES la perdita di gettito è di circa 215,6 mln di euro a fronte di un reddito esente ai fini ACE di circa 784 mln di euro; a ciò si aggiunge una perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali di circa 0,16 mln di euro;
- agli effetti dell'addizionale IRES (settore energetico) la perdita di gettito è pari a circa 4,9 mln di euro a fronte di un imponibile esente di circa 47 mln di euro;
- agli effetti IRPEF si ha una perdita effettiva di gettito di circa 223,5 mln di euro a fronte di un reddito esente di circa 829 mln di euro da parte di società di persone e di circa 352 mln di euro da parte di imprenditori individuali.

Quindi applica per le società di capitali l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria annessa al citato D.L. n. 201 del 2011 (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per i due esercizi 2015 e 2016, per poi andare a regime); applica invece da subito una crescita annua del 5 per cento per le imprese individuali ed in forma associata; utilizza la simulazione originale (pertanto una specifica simulazione pluriennale, così come si legge nella RT annessa al provvedimento originario citato di cui al D.L. n. 201 del 2011) per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75 per cento dal 2016; considera infine le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014.

¹³ La norma prevede che si debba tener conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Osservando che gli acconti per gli anni 2014 e 2015 non potranno essere effettuati secondo il metodo previsionale, gli effetti complessivi derivanti dalle disposizioni in parola sono così riassunti:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Legislazione vigente				
Ires ordinaria	-1.160,4	-1.357,7	-1.236,9	-1.298,8
Addizionale energetica	-34,0	-16,7	-23,6	-23,4
IRPEF soc. di persone + ditte ind.	-255,2	-268,0	-281,4	-295,4
Totale	-1.449,6	-1.642,4	-1.541,9	-1.617,6
Legislazione proposta				
Ires ordinaria	-1.160,4	-1.883,1	-1.812,2	-1.926,8
Addizionale energetica	-34,0	-30,3	-34,0	-35,9
IRPEF soc. di persone + ditte ind.	-255,2	-387,5	-412,2	-438,2
Totale	-1.449,6	-2.300,9	-2.258,4	-2.400,9
Effetto netto complessivo	0,00	-658,5	-716,5	-783,3

Al riguardo si osserva *in primis* che la RT, pur utilizzando la metodologia di calcolo utilizzata in sede di RT originaria annessa al citato D.L. n. 201 del 2011, non consente di effettuare una verifica puntuale delle stime in essa contenute in quanto utilizza un modello di simulazione di cui non si conoscono le variabili e gli andamenti utilizzati (in particolare l'andamento di crescita percentuale stimato per le società di capitali, la stima del meccanismo di recupero dell'eccedenza della remunerazione figurativa rispetto al reddito di un esercizio, che va ad aumentare l'importo deducibile dal reddito degli esercizi successivi, la stima dell'andamento del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio negli anni successivi al 2016).

Inoltre, non viene esplicitato l'ammontare del minor gettito in termini di competenza con ciò non consentendo la verifica delle quantificazioni fornite esclusivamente in termini di cassa, specialmente con riferimento all'andamento nel medio lungo periodo della perdita di gettito. Tuttavia, ad una prima ricostruzione, si comprende che agli effetti IRES la stima è stata realizzata considerando l'effetto di cumulo, negli anni, dei benefici derivanti dagli aumenti di capitale proprio, mentre questo effetto di cumulo non si riscontrerebbe per le stime di perdita di gettito a titolo di IRPEF; infatti, ad un primo intuitivo approccio, sembrerebbe sottostimato l'effetto di perdita di gettito proprio per le società di persone e le ditte individuali che utilizzerebbero il beneficio in parola.

Sarebbe da chiarire, poi, quali siano le variabili che definiscono l'andamento altalenante dell'addizionale energetica (specialmente con

riferimento agli andamenti a legislazione vigente), il *trend* in flessione per l'anno 2015 dell'IRES ordinaria sia nel quadro a "*legislazione vigente*" sia nel quadro a "*legislazione proposta*", così come la forte impennata che subisce l'IRES nel riquadro "*legislazione proposta*" nel passaggio dall'anno 2014 al 2015.

Infine occorre rammentare che l'originaria RT presentava andamenti di perdita di gettito notevolmente differenti¹⁴ da quelli stimati a legislazione vigente in questo contesto. Si può ipotizzare, da una parte, che la stima presentata si basa sull'elaborazione di dati provvisori tratti dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2012 che sicuramente forniscono una quantificazione più affidabile rispetto a quanto effettuato in sede di RT originaria (che era costretta a congetture ben più aleatorie), dall'altra ci si domanda, vista la impossibilità a verificare le variabili utilizzate nella stima presentata nella RT in esame (per i motivi su esposti), se all'epoca non siano state utilizzate variabili o elementi che nella stima attuale non sono stati riproposti così da condurre a stime molto distanti da quelle originarie. Si sottolinea infatti che correttamente il confronto andrebbe fatto con le stime dell'allora RT e non con quelle ora riviste a legislazione vigente secondo gli andamenti stimati mediante l'utilizzo delle dichiarazioni dei redditi; considerando tale aspetto i saldi sembrerebbero apparire differenti sia nella consistenza che nel segno.

Per tali motivi e vista la rilevanza della disposizione si chiedono chiarimenti al Governo.

Comma 7 **(Detrazioni fiscali per efficienza energetica, ristrutturazioni ed acquisto mobili)**

Il comma in esame, intervenendo sugli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, proroga le detrazioni fiscali spettanti per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili a quest'ultima collegato, e ne rimodula le aliquote.

Relativamente alle spese di riqualificazione energetica, la lettera a) prevede che le detrazioni spettino nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed in quella del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per analoghi interventi effettuati su parti condominiali ovvero su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, l'agevolazione fiscale è riconosciuta nella misura del 65 per

¹⁴ Si rammenta che la RT prevedeva una perdita di gettito per l'anno 2014 pari a 2.929 mln di euro e a 3.393,195 mln di euro a decorrere dall'anno 2015.

cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La lettera b), intervenendo sull'articolo 15 del citato decreto, proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale andranno adottati misure e incentivi selettivi di carattere strutturale.

La lettera c), modificando l'articolo 16 del predetto decreto, rimodula le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia fissando al 50 per cento la detrazione per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 ed al 40 per cento quella per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche in relazione agli interventi concernenti l'adozione di misure antisismiche ed opere per la messa in sicurezza statica, si prevedono la detrazione del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e quella del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

La disposizione in commento, limitatamente al periodo d'imposta 2014, proroga anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

La RT stima gli effetti finanziari complessivi derivanti dal comma in esame, riportando gli importi di cui alla tabella seguente, che comprendono sia il minor gettito derivante dalle agevolazioni Irpef che gli ipotizzati effetti indotti di segno positivo (Iva, nonché Irpef/Ires/Irap).

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
Totale	89,3	-228,7	-753,5	-781,1	-668,3	-666,2	182,5	130,9	2,2

Quantifica quindi tali effetti distintamente per ciascuna tipologia di detrazione (miglioramento efficienza energetica, ristrutturazione ed acquisto mobili), precisando che le stime sono state ottenute applicando la medesima metodologia utilizzata nella RT prodotta a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (D.L. n. 63 del 2013 citato). In tutti i casi si evidenzia un effetto indotto positivo determinato dal maggior gettito che si apprezza nei primi anni di operatività del beneficio al quale si accompagnano minori entrate ascrivibili direttamente alla spettanza delle detrazioni e distribuite per più anni coerentemente con la rateizzazione decennale del beneficio. Assume a riferimento in tutti i casi i dati rivenienti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2011, indicata come ultime disponibili.

Espone quindi per ciascuna tipologia gli effetti finanziari come segue:

A) Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2
IRPEF/IRES	+19,4	+207,4	+75,7	-69,8	-1,8	0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3	0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,9	+38,0	+0,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Totale	+41,4	-52,6	-322,3	-408,6	-328,0	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2

B) Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0
IRPEF/IRES	+19,3	+205,4	-31,2	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,6	-4,8	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,4	+14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+36,9	-119,6	-375,6	-325,6	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0

C) Detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	dal 2017 al 2024	2025
IRPEF	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	+35,2
IRPEF/IRES	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0
IRAP	+0,2	+2,5	-1,1	0,0	0,0
IVA	+16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+11,0	-56,5	-55,6	-46,9	+35,2

Per quanto riguarda la stima degli oneri correlati alla rimodulazione delle detrazioni per efficienza energetica, dopo aver evidenziato che in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro, la RT assume un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro¹⁵. Considera quindi come trascurabile, sulla base di dati pubblicati da ENEA, la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali. In ottica prudenziale, stima quindi un ammontare annuo di tale spesa pari al 5 per cento del totale della spesa suindicata (225 milioni di euro).

Dopo aver ipotizzato che spesa incrementale relativa alla detrazione in esame sia pari a quella relativa alla detrazione del 55 per cento e che si riduca linearmente in maniera proporzionale alla

¹⁵ L'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stato stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 55 per cento, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36 per cento) e di ulteriori 2.250 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

riduzione di aliquota rispetto a quella del 55 per cento, prevede per il 2014 e 2015 rispettivamente una spesa annua pari a 4.500 milioni di euro ed a 3.908 milioni di euro. Per gli interventi condominiali, per il 2016 considera una spesa annua pari a 195,5 milioni di euro (di cui 112,5 di spesa base e 83 di spesa incrementale)¹⁶.

Stima quindi per il 2014, 2015 e 2016, un minor gettito IRPEF rispettivamente pari a 206,2 milioni di euro annui, a 116,8 milioni di euro annui ed a 2,9 milioni di euro annui.

Quanto alla stima degli effetti indotti, applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti, indica per 2014 e per il 2015 un maggior gettito per IVA, IRPEF ed IRES rispettivamente di n circa 548,4 e 418,2 milioni di euro, cui corrisponde una base emersa netta dell'IVA di 498,6 e 380,2 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10 per cento e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30 per cento (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26 per cento e IRAP del 4 per cento), la RT stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante, pari per il 2014 a +49,9 milioni di IVA e +149,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +38 milioni di IVA e +114 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Per il 2016, con le stesse modalità, si stima un incremento di gettito di +0,9 milioni di IVA e +2,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, si è considerato un ammontare base di spesa annua pari a 8.521 milioni di euro, incrementato di 2.130 milioni di euro (+25 per cento) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione. Ipotizzando quindi una riduzione lineare della spesa incrementale proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 50 per cento, la RT ipotizza una spesa annua¹⁷ per il 2014 e per il 2015 rispettivamente pari a 10.651 milioni di euro (8.521 di base e 2.130 di spesa incrementale) e pari a 9.130 mln di euro (8.521 di base e 609 di spesa incrementale).

Stima quindi per il 2014 e per il 2015 un minor gettito IRPEF rispettivamente pari a 225,8 milioni di euro annui e pari a 58,4 milioni di euro annui. Per gli interventi antisismici, ipotizzando una

¹⁶ Le spese sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

¹⁷ Le spese sono rapportate ai periodi di vigenza dei provvedimenti.

spesa annua di circa 256 milioni di euro per il 2014 (213 di base e 43 di spesa incrementale) e di circa 234 milioni di euro per il 2015 (213 di base e 21 di spesa incrementale), quantifica per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 6 milioni di euro annui e per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 3,2 milioni di euro annui.

Quanto agli effetti indotti, (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) indica una spesa aggiuntiva di circa 543,2 milioni di euro (anno 2014) e 157,3 milioni di euro (anno 2015), cui corrisponde una base emersa netta dell'IVA rispettivamente di 493,8 e 143 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10 per cento e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30 per cento (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26 per cento e IRAP del 4 per cento), stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante pari per il 2014 a +49,4 milioni di IVA e +148,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +14,3 milioni di IVA e +42,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Quanto all'agevolazione fiscale relativa alle spese per l'acquisto di mobili, ipotizza che la pertinente spesa sia di circa 938,4 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 46,9 milioni di euro ($938,4 \times 50\% / 10$).

Valuta quindi gli effetti indotti positivi nella misura del 10 per cento da cui deriverebbero per l'erario maggior gettito di IVA e di imposte dirette. Quantifica quindi l'incremento di gettito IVA in circa +16,3 milioni di euro e l'incremento IRPEF/IRES/IRAP pari a circa +11,5 milioni di euro di

Al riguardo, premesso che la RT fa riferimento alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2011, sarebbe opportuno poter disporre di informazioni più aggiornate estrapolate dalle più recenti dichiarazioni dei redditi, ormai perfezionate; in particolare, per gli interventi di riqualificazione energetica che sono oggetto di comunicazione all'ENEA, potrebbe risultare utile poter disporre di dati più recenti rispetto a quelli forniti. Nel merito, a proposito delle stime operate per gli interventi di riqualificazione energetica, non risulta del tutto chiaro perché si assuma a base di spesa annua l'importo di 4.500 mln di euro - che peraltro è il medesimo dato utilizzato dalla RT allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché da quella prodotta a corredo del disegno di legge di conversione

del decreto-legge n. 63 del 2013 - dal momento che ad oggi sono disponibili - in base a quanto si legge nella RT medesima - dati tratti dalle dichiarazioni per l'anno 2011, che indicano il suddetto importo in 3.500 mln. In proposito si osserva anche che l'ultimo Rapporto annuale dell'Enea¹⁸ riporta un dato di circa 3.300 mln di investimenti complessivi e di circa 1.820 mln portati in detrazione.

Si osserva poi dal punto di vista metodologico che, secondo uno schema ormai consolidato, la RT, nel quantificare gli effetti associabili alle disposizioni dell'articolo in esame, considera anche il maggior gettito (in termini di IVA, IRPEF, IRES ed IRAP) che si ipotizza venga generato grazie all'incremento degli interventi conseguenti alle agevolazioni stesse (effetto indotto). In proposito si evidenzia che gli effetti onerosi derivanti dalle detrazioni di imposta vengono calcolati sulla base dell'intero importo stimato a titolo di spesa agevolata, mentre gli effetti indotti positivi sotto il profilo delle entrate attese sono quantificati con riferimento ad una percentuale delle predette spese imputabili direttamente all'estensione delle agevolazioni nel tempo ed all'aumento del vantaggio per il contribuente. Detta percentuale, con riferimento alle disposizioni in esame, non è esplicitamente cifrata (La RT afferma comunque di avere adottato criteri analoghi a quelli utilizzati nelle stime precedenti). Nel ribadire quanto già osservato in occasione del commento di disposizioni analoghe, si osserva che, pur apparendo ragionevole aspettarsi un effetto indotto, l'individuazione ex ante della sua entità ed il suo utilizzo a temperamento degli effetti onerosi della misura, risulta in ogni caso connotata da elementi di notevole incertezza; la qual cosa suggerirebbe, in una ottica prudenziale, di considerare di volta in volta anche i contesti normativi e macroeconomici all'interno dei quali si inseriscono le agevolazioni in relazione alle quali tali effetti indotti sono attesi e quantificati. E' infatti evidente che l'attivazione degli interventi agevolati dipende essenzialmente dalle decisioni dei singoli alcuni dei quali, in una fase economica come quella attuale, potrebbero trattenersi dall'effettuare interventi di ristrutturazione - per quanto teoricamente convenienti sulla base dell'entità delle agevolazioni disponibili - in conseguenza di fattori quali la mancanza di liquidità e l'incertezza riguardo al futuro.

¹⁸ Cfr. Enea, 2013. Rapporto annuale - Le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente nel 2011.

A ciò si aggiungono anche gli effetti della rimodulazione di alcune imposte riguardanti gli immobili (ad esempio riduzione delle deduzioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e introduzione del Trise), nonché le aspettative dei contribuenti rispetto alle modifiche stesse, che potrebbero indurre gli stessi a particolare cautela, rimandando in parte gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione al momento in cui sarà possibile capire con maggiore chiarezza come cambiano le proprie disponibilità economiche in seguito alle modifiche legislative intervenute. Sotto questo profilo si osserva dunque che gli effetti indotti potrebbero essere più opportunamente considerati rispetto al complesso del provvedimento, piuttosto che con riferimento a singole agevolazioni.

(milioni di euro)

		2014	2015	2016
Effetti diretti	IRPEF (riqualificazione energetica)	-30,9	-329,9	-410,6
	IRPEF (ristrutturazione edilizia)	-34,8	-370,9	-339,6
	IRPEF (acquisto mobili)	-7,0	-75,1	-46,9
	Tot. IRPEF	-72,7	-775,9	-797,1
Effetti indotti	IRPEF/IRES/IRAP e IVA (riqualificazione energetica)	+72,3	+277,3	+88,3
	IRPEF/IRES/IRAP e IVA (ristrutturazione edilizia)	+71,7	+251,3	-36
	IRPEF/IRES/IRAP e IVA (acquisto mobili)	+18,0	+18,6	-8,7
	Totale IRPEF/IRES/IRAP e IVA	+162,0	+547,2	+43,6
Effetti finanziari complessivi		+89,3	-228,7	-753,5

La tabella sopra riportata contiene, per gli anni 2014-2016, gli effetti complessivi associati dalla RT alle disposizioni in esame, suddivisi tra quelli diretti e quelli indotti; ciò per evidenziare la rilevante misura di questi ultimi nella composizione del gettito atteso, con riferimento al triennio considerato.

Commi 8-15 (Rivalutazione beni d'impresa)

I commi in esame prevedono, per i contribuenti soggetti all'IRES che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, l'estensione della facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012; da tale disciplina sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (comma 8). La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (comma 9).

E' consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,

dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (comma 10). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2016) ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 11). Le suddette imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi¹⁹ (comma 13).

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018 (quindi in data antecedente a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (comma 12).

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all'articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (c.d. IAS²⁰) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 15).

La RT stima gli effetti finanziari utilizzando i dati effettivi di gettito e di adesione riscontrati con riferimento alla legge n. 266/2005 attraverso i modelli di pagamento F24 ed i dati tratti da UNICO 2006 società di capitali e società di persone. Evidenzia quindi che, per il periodo di crisi e per la situazione di carenza di liquidità nonché per il fatto che le aliquote qui previste del 16 per cento e del 12 per cento sono superiori a quelle applicate nella citata legge 266/2005, l'adesione possa essere inferiore di circa il 15 per cento rispetto a quella riscontrata a suo tempo.

Quindi stima un'imposta sostitutiva di circa 776 mln di euro per i beni ammortizzabili²¹, a cui aggiunge il maggior gettito da imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, le partecipazioni ed il riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione.

La perdita di gettito conseguente è attribuibile a due fattispecie:

¹⁹ La prima rata sarà dunque pagata nel saldo di giugno 2014.

²⁰ International Accounting Standards.

²¹ Prodotto tra 32 mld di euro di beni ammortizzabili potenzialmente assoggettabili alla rivalutazione in esame (dato estrapolato all'universo dei contribuenti), la quota del 15 per cento e l'aliquota del 16 per cento.

maggiori ammortamenti fiscali a fini IRES/IRPEF ed IRAP suddivisibili in dieci anni e ad aliquote rispettivamente del 23 per cento e del 4 per cento; la perdita di gettito a fini IRES/IRPEF è pari a 111 mln di euro mentre a titolo di IRAP è pari a 20,4mln di euro;

minori plusvalenze imponibili sui beni ammortizzabili e le partecipazioni per le quali ipotizza che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo per ogni anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES; la perdita di gettito a fini IRES è di circa 2,2 mln di euro mentre a fini IRAP è di 1,8 mln di euro.

Gli effetti finanziari complessivi, considerando il meccanismo di saldo/acconto derivanti dalla disposizione in esame sono esposti nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2014	2105	2016	2107	2018
Imposta sostitutiva	303,8	303,8	303,8		
Minori entrate Ires\Irpef				-199,0	-117,5
Minori entrate Irap				-40,9	-22,2
Totale	303,8	303,8	303,8	-239,9	-139,7

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo (all. 3) evidenzia i soli effetti di maggior gettito su tutti e tre i saldi non dando conto degli effetti di minor gettito attesa la presentazione triennale del piano di riepilogo.

Al riguardo la RT non esplicita il gettito da imposta sostitutiva riveniente dalla rivalutazione dei beni non ammortizzabili, delle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione; ad una prima ricostruzione il gettito afferente a tali tipologie di beni sembra ammontare a circa 135 mln di euro²² a cui, riparametrando i valori, corrisponderebbe un ammontare lordo di beni potenzialmente rivalutabili pari a circa 7,5 mld di euro. Nel merito si osserva che la RT non dà conto, separatamente, dell'ammontare di imposta sostitutiva riveniente dall'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che, si rammenta, sconta un'aliquota del 10 per cento, anche in considerazione del fatto che essa riguarda specificatamente i soggetti che procedono alla rivalutazione e che presentano il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

Inoltre si segnala che il maggior gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori ammortizzabili sembrerebbe sovrastimato; infatti

²² Dato così ottenuto: $(303,8 \times 3) - 776 = 135$ mln di euro

ripercorrendo il calcolo presentato in RT si ottiene un valore di gettito inferiore a quanto in essa palesato e pari a 768 mln di euro²³.

Occorrono chiarimenti poi in merito al dato di minor gettito a titolo di entrate IRES/IRPEF per l'anno 2018 che è posto pari a 117,5 mln di euro; tale dato, in realtà dovrebbe rappresentare la somma tra 111 mln di euro (minori ammortamenti fiscali) e 2,2 mln di euro (minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni) il cui importo è pari a 113,2 mln di euro. A supporto di ciò si ha che il minor gettito per l'anno 2017, che sconta l'effetto saldo/acconto risulterebbe correttamente calcolato solo qualora il minor gettito di competenza fosse pari proprio ai citati 113,2 mln di euro e non agli iscritti 117,5 mln di euro in tabella riepilogativa.

Per il riscontro della carattere prudenziale della quantificazione occorre chiarire se i 32 mld di valore dei potenziali beni ammortizzabili da rivalutare tengano conto di quella parte di immobili il cui costo storico sia la risultante di precedenti rivalutazioni; la qual cosa potrebbe modificare in diminuzione le stime di maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva. Per quanto attiene invece le partecipazioni in società che devono essere iscritte tra le immobilizzazioni, la presenza dell'istituto della *participation exemption*²⁴ (c.d. PEX) rende meno conveniente la rivalutazioni di tali beni. Sul punto si chiede di conoscere se nella stima si sia tenuto conto anche di tale aspetto che opera in senso riduttivo del maggior gettito atteso a titolo di imposta sostitutiva.

Il comma 12, poi, nel porre una norma antielusiva che mira a non far alienare i beni rivalutati prima dell'anno 2018, pena il calcolo della plusvalenza o minusvalenza al costo del bene prima della rivalutazione, di fatto penalizza l'accesso a questa forma di rivalutazione in un periodo di crisi e di illiquidità con conseguenze in ordine alla valutazione circa l'attendibilità della stima (condizioni oggettive ed evidenziate in RT).

Infine si chiede se la RT, proprio in virtù della non favorevole congiuntura economica, abbia valutato la convenienza economico-finanziaria degli operatori di rivalutare beni (soprattutto quelli

²³ Dato così ottenuto: $32\text{mld} \cdot 15\% = 768$ mln di euro.

²⁴ Particolare regime fiscale agevolato per le plusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate (di controllo e collegamento) che prevede una parziale esenzione IRES (a decorrere dal 1.1.2008 la plusvalenza esente ammonta al 95 per cento del valore con un'imposizione IRES del 5 per cento che si traduce in un'imposta pari all'1,375 per cento)

ammortizzabili) che sembrerebbe scarsa potendosi o preferire altre scelte (vendite con conseguenti minusvalenze²⁵) ovvero risentire delle conseguenze del calcolo di maggiori quote di ammortamento che potrebbero non trovare adeguata copertura sul reddito di periodo non congruo per effetto della crisi economica. Per tale ultima eventualità si chiede di conoscere se siano stati adeguatamente considerati i soggetti in perdita per i quali non risulta proficuo procedere alla rivalutazione in parola.

Per tali ragioni si chiedono chiarimenti al Governo.

Commi 16-18 (Affrancamento riallineamento e rivalutazione di valori contabili)

Il comma 16 dell'articolo in esame consente a regime²⁶, a decorrere dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, la facoltà di affrancamento delle operazioni previste dai commi 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185; in particolare ci si riferisce al riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed altre attività immateriali nonché ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (nel bilancio consolidato è necessario che tali valori siano iscritti in via autonoma). L'imposta sostitutiva è dovuta su tali operazioni (con aliquota del 16 per cento, così come disciplinato dal comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata; si specifica che l'imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Ai sensi del comma 17 gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Gli effetti si revocano nel caso di realizzo anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Inoltre al fine di evitare la duplicazione dei benefici è previsto un divieto di cumulo con altri regimi di riallineamento²⁷.

Il comma 18 rinvia ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in commento.

La RT utilizza i dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai citati commi 10-*bis* e 10-*ter* del D.L. n. 185 del 2008 da cui

²⁵ Se la vendita sul mercato producesse delle minusvalenze si annullerebbe ogni interesse con riferimento al possibile risparmio di imposte su ipotetiche plusvalenze realizzate.

²⁶ Analogamente a quanto disciplinato in materia di operazioni straordinarie d'azienda ai sensi dell'articolo 176, comma 2-*ter* del TUIR e dall'articolo 15 commi 10, 11 e 12 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185.

²⁷ Nello specifico la disposizione si riferisce agli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

risultano incassi totali per circa 10,2 mld di euro. Poiché i contribuenti hanno potuto effettuare queste operazioni fino a tutto il 2011 e poiché la RT ritiene prudente ipotizzare che l'interesse all'operazione sia in via di esaurimento, stima per l'anno 2013 (che per il primo anno ricomprende le operazioni 2012 e 2013) un'imposta pari al 5 per cento dello *stock*, quindi per un valore di 500 mln di euro²⁸, mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per i periodi successivi viene indicato in misura di circa 100 mln di euro annui a fronte di un'aliquota di imposta sostitutiva del 16 per cento.

La RT stima anche gli effetti di minor gettito dovuti al riconoscimento del credito d'imposta sulle imposte anticipate (c.d. DTA) calcolate dalle società che presentano il bilancio in perdita d'esercizio. Per quantificare tale perdita utilizza il dato fornito da una fattispecie che è anche essa produttrice di DTA cioè la svalutazione crediti eccedente il limite effettuata da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, che ha un peso pari al 35 per cento. Quindi stima una perdita di gettito di competenza per l'anno 2013 di importo pari a 300,8 mln di euro mentre per gli anni successivi detta perdita è pari a 60,2 mln di euro.

La RT considera anche che l'utilizzo del credito per DTA riduce gli effetti negativi a titolo di IRES conseguenti all'ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35 per cento; quindi l'ulteriore minor gettito a titolo di IRES ed IRAP per 10 anni successivi a partire dal terzo periodo di imposta è, in termini di competenza per il 2016, pari a 55,9 mln di euro a fini IRES mentre è di 17,2 mln di euro a titolo di IRAP. A decorrere dal 2017 la perdita è pari a 67 mln di euro a titolo di IRES e a 20,7 mln di euro a titolo di IRAP.

Gli effetti di competenza sono riassunti nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Competenza	2012 /2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-55,9	-67
Minore IRAP				-17,2	-20,7
Totale	+199,2	+39,8	+39,8	-33,3	-47,9

In termini di cassa la RT ipotizza che il credito di imposta sia spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita di

²⁸ Così dato: 10,2 mld di euro*5% = 510 mln di euro.

impresa; inoltre ipotizza, in via prudenziale, che l'imposta che deriva complessivamente sulle operazioni straordinarie in esame sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione anche se la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorre a partire dal 2016. In termini di cassa ed utilizzando il meccanismo del saldo/acconto si ottengono i seguenti dati:

(milioni di euro)

Cassa	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-97,8
Minore IRAP				-31,8
Totale	+199,2	+39,8	+39,8	-89,8

Al riguardo si evidenzia che non sono palesate le ragioni che inducono a ritenere che il maggior gettito per imposta sostitutiva per il periodo 2012/2013 sia pari al 5 per cento dello *stock* di operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; così come non si comprendono le motivazioni che fanno ipotizzare il maggior gettito per imposta sostitutiva a decorrere dal 2014 pari a 100 mln di euro annui. In mancanza di oggettive valutazioni e considerando che è la RT stessa ad evidenziare che l'interesse all'operazione è in via di esaurimento, un approccio più corretto e prudente potrebbe ritenersi esser quello che stima nel doppio del flusso annuo previsto a regime il maggior gettito per il periodo 2012/2013. In tal caso il maggior gettito scenderebbe a circa 200 mln di euro a fronte degli stimati 500 mln di euro. Occorre poi considerare che durante le congiunture sfavorevoli, appare difficile contabilizzare, almeno per una quota dei titoli in portafoglio, maggiori valori di bilancio impliciti nelle partecipazioni di controllo e ciò proprio per effetto dell'andamento negativo dei mercati mobiliari. Nel merito si rammenta che il criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati è il costo di acquisto che però può esser sostituito da un valore minore qualora sia accertata una perdita durevole di valore.

Inoltre, non sembra che la RT abbia stimato l'effetto di accumulo che si avrà per la minore IRES/IRPEF ed IRAP a titolo di maggiori ammortamenti contabilizzati in bilancio a partire dall'anno 2017. Infatti negli anni successivi al primo, considerando che la norma sarà applicata a regime, si dovrà tener conto della quota non solo degli ammortamenti dei soggetti che hanno affrancato i valori contabili nel

periodo 2012/2013²⁹, ma anche di quella relativa agli ammortamenti dei soggetti che avranno affrancato i valori nell'anno 2014, e così via fino al decimo anno (periodo considerato dalla RT come durata media degli ammortamenti).

Occorre poi evidenziare che per il calcolo del peso relativo alla stima del maggior credito di imposta sulle imposte anticipate la RT non specifica le ragioni che hanno indotto a ritenere valido e prudente il peso del 35 per cento relativo alle svalutazioni dei crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita risultanti nelle dichiarazioni dei redditi UNICO 2012. Infatti non si ritiene del tutto pertinente rispetto alla platea dei contribuenti a cui è riferibile la disciplina in esame, che sono tutti i soggetti imprenditori che presentano le caratteristiche per accedere al regime in esame, la scelta di far riferimento ai dati tratti dalle dichiarazioni delle sole banche in perdita. Sul punto sarebbe necessario un approfondimento volto a confermare la validità del parallelo con le banche, effettuato per la stima.

Su tali aspetti, suscettibili di modificare sensibilmente la quantificazione stimata in RT, si chiedono chiarimenti al Governo.

Commi 19-22 (Svalutazione dei crediti)

I commi in esame modificano la vigente disciplina in materia di deducibilità delle perdite e svalutazioni dei crediti per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a partire dal periodo di imposta 2013.

Il comma 19, intervenendo sugli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede, ai fini della determinazione del valore della produzione netta delle banche, degli altri enti e società finanziari nonché delle assicurazioni, che le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti concorrono al valore della produzione netta a fini IRAP in quote costati nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (quindi 5 anni).

Il comma 20 dispone che le suddette misure si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 21 modifica l'articolo 101, comma 5 del TUIR al fine di estendere le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali; infatti secondo la nuova disposizione le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili³⁰

²⁹ Si ricorda che gli effetti del riallineamento decorrono, ai sensi del citato comma 17, dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

³⁰ Tale disposizione era infatti prevista solo nei confronti di coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. La norma in esame consente quindi di garantire parità di trattamento ai soggetti indipendentemente dalla tipologia di principi contabili adottati.

(qualunque essi siano prescindendo quindi se siano nazionali o internazionali). Inoltre sostituisce il vigente comma 3 dell'articolo 106 nel senso di prevedere che sia le svalutazioni che le perdite su crediti³¹ iscritte in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari sono deducibili a fini IRES nell'esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei quattro successivi (5 anni); unica eccezione è costituita dalle perdite diverse da quelle realizzate mediate cessione a titolo oneroso per le quali è operante l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo. Stabilisce inoltre che le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un quinto l'una si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Dette modifiche operano anche per il settore delle assicurazioni. Vengono inoltre abrogati il comma 3-*bis*, relativo ad un sistema alternativo di deducibilità delle svalutazioni e il comma 5, divenuto inutile a seguito dell'assimilazione delle svalutazioni alle perdite su crediti, e modificato in parte il comma 4 che includeva nella base di calcolo della deducibilità secondo lo 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, anche le rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio.

Infine il comma 22 prevede che le disposizioni di cui al comma 21 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

La RT nel riassumere gli effetti sul gettito delle nuove disposizioni evidenzia che negli anni successivi al primo anno di applicazione si avranno minori perdite su crediti deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche, con effetto positivo sul gettito stimato nel 20 per cento annuo.

Suddivide poi gli effetti finanziari in ragione dei contribuenti; analizza quindi prima i soggetti banche e stima gli effetti di gettito utilizzando i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2012 società di capitali ed enti commerciali, relativo alle sole banche. Dalle informazioni in esso contenute si evidenzia che le svalutazioni di crediti civilistiche ammontano complessivamente a circa 13,7 mld di euro, le svalutazioni dei crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti dello 0,3 per cento annuo dell'ammontare totale dei crediti) sono di circa 4,7 mld di euro, l'eccedenza fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi è di circa 9,1 mld di euro. Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono stimante in circa 3,7 mld di euro. La simulazione degli effetti finanziari delle nuove disposizioni si basa sulla costanza nel tempo dei dati rilevati e confronta gli andamenti a legislazione vigente e a legislazione proposta. L'elaborazione considera inoltre che circa il 35 per cento delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi è

³¹ Eliminando quindi a riguardo ogni differente modalità di trattamento fiscale.

attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale per i quali si riconosce il credito di imposta per imposte differite (c.d. DTA); si tiene quindi conto che nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES vi è capienza nel reddito per la sola quota del 65 per cento³². Considerando l'aliquota IRES del 27,5 per cento e l'aliquota d IRAP del 5,51 per cento (al netto della quota trasformata in credito di imposta relativo alle DTA) nonché, ai fini della stima per cassa, tenendo presente il meccanismo di saldo/acconto, si ottiene l'andamento finanziario netto esposto nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2665	303	-394	-1091	-1788	-1107	-1017	-927	-836
IRAP	0	-334	-514	-695	-875	-1056	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	2331	-212	-1089	-1967	-2844	-2010	-1920	-1829	-1739

Con riferimento ai soggetti che esercitano la loro attività nel settore assicurativo la RT utilizza i dati ricavati dal prospetto dei crediti esposto nel quadro RS e nel quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2012 società di capitali ed enti commerciali, relativo alle sole assicurazioni; da ciò deriva un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche di circa 465,8 mln di euro; un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nel limite dello 0,3 per cento del valore dei crediti totali) di circa 14 mln di euro; una eccedenza deducibile in 18 anni di circa 452 mln di euro. Utilizza quindi i medesimi presupposti e la medesima metodologia visti per la stima degli effetti di gettito delle banche, considerando però che l'aliquota IRAP è del 6,82 per cento, ed ottiene le seguenti risultanze finanziarie nette in termini di cassa:

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
IRAP	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	-50	-73	-98	-123	-148	-116	-109	-103	-96

Infine con la medesima metodologia di calcolo ed i medesimi presupposti stima gli effetti netti di gettito per gli intermediari

³² 100%-35% = 65%.

finanziari utilizzando i dati ricavati dal prospetto dei crediti esposto nel quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2012 società di capitali ed enti commerciali, relativo ai soli intermediari finanziari. Da tali dati emerge che l'importo complessivo delle svalutazioni crediti civilistiche è di circa 4,1mld di euro, le svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti dello 0,3 per cento dei crediti) sono di circa 839 mln di euro, l'eccedenza fiscalmente deducibile in 18 esercizi è di circa 3,264 mld di euro.

Considerando le stesse modalità di calcolo ed un'aliquota IRAP pari al 4,2 per cento presenta i seguenti risultati netti in termini di cassa:

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
IRAP	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	-56	-351	-533	-714	-896	-683	-641	-600	-558

Sommando quindi tutti gli effetti netti derivanti dalle tre tipologie di soggetti qui considerati si ottiene il seguente andamento di cassa :

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
IRAP	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
Totale IRES + IRAP	0	2224	-635	-1720	-2803	-3888	-2808	-2669	-2531	-2392

Al riguardo, nell'evidenziare che si condivide la metodologia di calcolo, si chiede conferma circa la non esistenza di soggetti in perdita che operano nel campo delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria; nel merito infatti la RT nulla dice se non per i soggetti che operano nel settore bancario.

Inoltre si chiede di verificare la correttezza dei dati di cassa relativi agli intermediari finanziari in quanto ad un primo controllo sembra che i dati relativi agli andamenti di cassa IRES ed IRAP, a causa dell'effetto saldo/acconto, siano differenti rispetto a quelli presentati in RT, con particolare riferimento all'andamento ai fini IRES che sembrerebbe leggermente sottostimato nei suoi effetti di perdita di gettito.

Comma 23 **(IVA cooperative sociali)**

Il comma in esame, modificando l'articolo 1, commi 488 e 489 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ed in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, ripristina l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie ed educative³³, rese dalle sole cooperative sociali.

La RT rammenta che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, che aveva previsto il passaggio per le prestazioni in esame dell'aliquota IVA dal 4 per cento al 10 per cento, si era stimato un incremento di gettito di 153 mln di euro su base annua. Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori in questione è di circa l'85 per cento ne consegue che il ripristino dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento determinerà una perdita di gettito di circa 130 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

Al riguardo non si ha nulla da osservare attesa la coerenza con la quantificazione precedentemente predisposta.

Comma 24 **(Recupero imposte assolute in anni precedenti)**

Il comma in esame, sostituendo la vigente lettera *d-bis* del comma 1, dell'articolo 10 del TUIR, permette ai contribuenti di recuperare le imposte pagate in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore³⁴, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, mediante il riconoscimento della deduzione di importo pari alle somme restituite.

La disposizione prevede, a decorrere dal periodo di imposta 2013, che la deduzione delle somme in questione ed oggetto di restituzione, possa essere limitata a quanto capiente nel reddito del periodo, rinviando le altre quote non dedotte ai periodi di imposta successivi; si concede in alternativa la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

³³ Comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza

³⁴ A mero titolo di esempio la fattispecie che può dar luogo a questa tipologia di recupero di imposte pagate al soggetto erogatore la si rinviene in materia di pensioni, dove l'ipotesi ricorrente è la richiesta di restituzione di somme pagate in anni precedente, a seguito del ricalcolo di quanto spettante; questi rimborsi sono qualificati come oneri deducibili e c'è il rischio dell'incapienza rispetto al reddito complessivo del contribuente.

La RT evidenzia che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo appaiono necessarie ulteriori informazioni in merito alla disposizione che appare, ad una prima interpretazione, poter avere riflessi finanziari; in particolare si evidenzia che attualmente, in caso di incapienza delle somme dedotte rispetto all'ammontare del reddito complessivo, il contribuente non può più procedere al loro recupero, anche se, occorre rilevare, normalmente questi rimborsi formano oggetto di provvedimento di rateizzazione. Pertanto, in via prudenziale, occorrerebbe calcolare quanta parte di questi recuperi restano esclusi a causa dell'incapienza al fine di quantificare il reale minor gettito riveniente dal riconoscimento della possibilità per il contribuente di rinviare per quote, nel futuro, detta deduzione ovvero di richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto³⁵.

Articolo 7 (Misure di carattere sociale)

Il comma 1 incrementa l'autorizzazione di spesa inerente il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Per il finanziamento dei contratti di solidarietà è autorizzata per il 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, sono destinati, per il 2014, 50 milioni di euro.

L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, e dalla presente legge.

La RT afferma che dalla norma derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 600 mln di euro (maggiori trasferimenti all'INPS) e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 360 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 240 mln di euro, circa il 40 per cento dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

La disposizione prevede altresì il rifinanziamento di interventi finalizzati alla proroga al 2014 di misure in materia di contratti di

³⁵ L'opzione si rende necessaria quando, ad esempio, il contribuente si trova nella *no tax area*.

solidarietà e di proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249 del 2004, per rispettivamente 40 mln di euro e per 50 mln di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nei limiti, quindi, di risorse già programmate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che i riflessi della contribuzione figurativa sull'indebitamento e sul fabbisogno, pur assenti nel 2014, potrebbero cominciare a registrarsi già a partire dagli anni seguenti, in termini di maggiori prestazioni previdenziali erogate ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga. Pertanto, come recentemente già asserito in relazione ad analogo problema posto dal decreto-legge n. 102 del 2013, non sembra ispirato a criteri di corretta rappresentazione contabile l'esclusione *tout court* dal prospetto riepilogativo dei saldi degli effetti in questione, sulla base dei presumibili tassi di pensionamento della platea interessata.

Il comma 2, con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, incrementa di 6.000 unità il contingente numerico di soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'ambito dei cosiddetti esodati, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 22 aprile 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge n. 228 del 2012.

Conseguentemente vengono incrementate anche le risorse finanziarie all'uopo previste nelle misure indicate nella seguente tabella:

Anno	Importo aggiuntivo in mln di euro
2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

La disposizione provvede altresì a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, nonché l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228, ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

La RT afferma che il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti che hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011. Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità, dalle quali conseguono, sulla base degli stessi elementi amministrativi, gli oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio) indicati nella tabella sopra riportata.

Al riguardo, si premette che il combinato disposto della norma in esame e delle disposizioni precedenti (articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 22 aprile 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge n. 228 del 2012) implica il permanere anche per gli ulteriori 6.000 soggetti salvaguardati previsti del meccanismo di monitoraggio delle domande da parte dell'INPS, finalizzato a contenere entro tale limite il numero dei beneficiari.

Fra l'altro, si ricorda che in occasione della prima salvaguardia (articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 e decreto interministeriale 1° giugno 2012) il numero di certificazioni concesse per i prosecutori volontari è stato inferiore (7.960) rispetto alla platea prevista (10.250 unità)³⁶.

Atteso ciò, in relazione alla congruità delle risorse stanziare rispetto alla platea così definita, attenendosi alla specifica categoria di soggetti interessati dalla norma (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, con tetto reddituale annuo), si rileva che esse appaiono in linea con quelle individuate dalle suddette, precedenti disposizioni.

Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

³⁶ V. INPS, Rapporto annuale 2012, pag. 232.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, si rileva che l'onere è contenuto nei limiti dell'autorizzazione di spesa. *A latere*, si rappresenta che il motivo per cui non sono ascritti nel prospetto riepilogativo effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno è da ricondurre al fatto che le regioni (destinatario, previo riparto, delle risorse in esame) non possono comunque spendere le somme di loro spettanza in deroga ai vincoli del Patto di stabilità interno (per cui dovranno contenere in misura corrispondente altre voci di spesa).

Il comma 4 incrementa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La RT illustra la norma e descrive le modalità di funzionamento e le finalità del Fondo in questione, che ne impongono il rifinanziamento.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 5 dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente, che si applicano anche all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. A tal fine, viene indicato 400 mln di euro il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 6 autorizza la spesa di 100 mln di euro per il 2014 per il rifinanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, e, nel limite di 1 mln di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007.

La RT chiarisce che il suddetto stanziamento complessivo è destinato per 99 mln di euro agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, e per 1 mln di euro alla concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 7 estende ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la possibilità di usufruire della cosiddetta "carta acquisti".

Inoltre, incrementa il relativo Fondo in misura pari a 250 mln di euro per il 2014.

In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto interministeriale è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, finalizzata a valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta.

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse fra i territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

La RT, dopo aver descritto la norma, sottolineato le sue finalità ed evidenziato che essa mira a chiudere una procedura d'infrazione in corso contro lo Stato italiano, fa presente che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento previsto, che si configura come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria", sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di SNF, sia in termini di indebitamento netto, pari a 250 mln di euro per l'anno 2014.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 8 rfinanzia il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

La RT descrive la norma e ne evidenzia le finalità.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 9 incrementa per il 2014 di 121 mln di euro gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di adempiere gli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, pur trattandosi di un tetto di spesa, atteso che tali stanziamenti rispondono ad esigenze derivanti da accordi internazionali, andrebbe assicurato che essi siano congrui rispetto alle effettive necessità.

Il comma 10 incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 (indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, vaccinazioni e somministrazione di emoderivati), al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla predetta legge, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

La RT ribadisce che la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che "l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire, attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento".

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza n. 293 del 2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni in ordine all'onere unitario e alle fonti da cui si è attinto il dato di 9.000 beneficiari, onde valutare la congruità dello stanziamento, atteso che una sua eventuale insufficienza rappresenterebbe il viatico per un ulteriore prosecuzione del contenzioso. In particolare, andrebbe chiarito se i beneficiari stimati siano limitati ai soggetti che avevano proposto il ricorso alla CEDU.

Il comma 11 rfinanzia di 5 mln di euro per il 2014 il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, finalizzato alla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Articolo 8 ***(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)***

Il comma 1 dispone che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il comma 2 con riferimento agli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, stabilisce che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede,

integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

Il comma 3 prevede che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità comunitarie. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

Il comma 4 autorizza il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Il comma 5 dispone che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Il comma 6 attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987, ai sensi del comma 3 del presente articolo. A tal fine le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto.

Il comma 7 aggiunge una lettera all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011, sottoponendo a controllo preventivo anche i contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183 del 1987. Restano ferme le disposizioni della legge n. 1041 del 1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

Il comma 8 dispone che le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip S.p.A..

Il comma 9 destina, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

Il comma 10 dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si stabilisce che la citata previsione si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Infine si prevede che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative di cui all'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge n. 89 del 2001.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dal presente articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla previsione contenuta al comma 4 circa la possibilità del Fondo di rotazione di concedere anticipazioni delle quote comunitarie, si segnala che in caso di eventuali spese irregolari rendicontate alla commissione questa non procederà al rimborso in favore del programma interessato e l'anticipazione non troverà adeguata copertura.

Con riferimento alla attività di monitoraggio attribuita al Dipartimento della RGS dal comma 6, andrebbe chiarito se il citato Dipartimento possiede le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente idonee a svolgere le funzioni di monitoraggio assegnate dalla presente disposizione. Analoga conferma va fornita anche con riferimento alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento dell'attività di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto.

Relativamente alla previsione contenuta al comma 7 di nuovi atti da sottoporre a controllo preventivo, andrebbe innanzitutto chiarito se da tale incremento potrebbe conseguire la necessità di un potenziamento delle strutture deputate allo scopo e, di conseguenza, causare oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Si segnala inoltre che tale attività di controllo riguarderebbe anche gestioni attualmente fuori bilancio quale quella della contabilità separata del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987.

Infine, andrebbe verificato se l'introduzione per tali atti del controllo preventivo possa rallentare l'attuazione dei connessi programmi operativi.

Articolo 9
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

Il comma 1 prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento delle missioni internazionali, è incrementato di 765 milioni di euro per l'anno 2014.

La RT ribadisce che la disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 765 milioni di euro per l'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(milioni di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
765			765			765		

Al riguardo, per i profili di copertura, pur trattandosi di autorizzazione di spesa evidentemente formulata come limite massimo, andrebbero ugualmente richiesti elementi di chiarificazione in merito all'adeguatezza delle risorse, a fronte degli impegni già assunti dal Paese, o in via di perfezionamento, in sede internazionale per la partecipazione alle missioni nelle aree di crisi.

A tale proposito, si segnala comunque che l'ultima integrazione al fondo in questione, operata ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, attraverso cui si prevedeva l'adeguamento

del fondo per lo svolgimento delle missioni internazionali nell'anno 2013, provvedeva la dotazione del medesimo di un importo di 1.000 milioni di euro per lo stesso anno.

Per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, dal momento che trattasi di limite massimo, la cui finalizzazione è previsto interverrà nel medesimo esercizio, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 stabilisce che per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, concernente gli interventi connessi alla ricostruzione privata dei comuni abruzzesi interessati dal sisma, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014, che sarà presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. È previsto che il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis, laddove è stabilito che contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo, a pena del recupero delle somme erogate anche mediante iscrizione a ruolo.

La RT afferma che la disposizione permette, in combinato disposto al rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1 del decreto-legge 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma 2009, tenuto conto che delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, la RT riferisce che la norma prevede la presentazione, da parte degli enti locali, del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi cronoprogrammi.

La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia specifici effetti, essendo gli stessi contemplati nelle rimodulazioni della Tabella E.

Al riguardo, posto che la norma non sembrerebbe modificare gli effetti finanziari che sono già scontati dalla legislazione vigente, dal momento che il comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 ha già provveduto ad autorizzare una spesa annua pari a 197,2 mln di euro per ciascuno degli anni 2014-2019, a cui si aggiungono le risorse, previste, aggiuntivamente, in tabella E (300 mln) dal provvedimento in esame, per il 2014 e 2015, andrebbe solo valutato se dal previsto obbligo di concessione dei contributi ai beneficiari in questione da parte del CIPE, per il 2014, solo sulla base della dimostrazione degli effettivi fabbisogni di spesa programmati (cd. cronoprogrammi) dai comuni, tenuto conto anche delle risorse che sono già disponibili dalla legislazione vigente per il medesimo anno, possano derivare modifiche o alterazioni degli effetti di cassa che già risultano associati all'utilizzo dei medesimi stanziamenti nel medesimo anno.

In proposito, si rammenta, infatti, che la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. prevede espressamente che, in presenza di contributi pubblici (spesa ripartita), la contabilizzazione dei relativi effetti d'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica debba operare di norma esclusivamente in relazione ai previsti stati di avanzamento dei relativi lavori (S.A.L.)³⁷.

Il comma 3 afferma che al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

La RT afferma che il comma autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per interventi di ricostruzione di conto capitale nei comuni della Regione Calabria e

³⁷ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 4; CAMERA DEI DEPUTATI, DOC. XXVII n.9 della XVI legislatura, recante *Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del Conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni*, pagina 20.

Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese in conto capitale

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
7,5	7,5		3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione è chiaramente formulata sotto forma di limite massimo, in relazione ad una spesa avente natura economica di parte capitale, andrebbero richiesti elementi di quantificazione relativamente al previsto impatto della medesima misura sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2014/2016, alla luce delle indicazioni metodologiche riportate al paragrafo 4, lettera e), della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., laddove è espressamente stabilito che la stima degli effetti d'impatto per le spese d'investimento debba essere sempre effettuata tenendo conto dell'entità effettivamente realizzabile degli interventi previsti, determinata sulla base del programma dei pagamenti (S.A.L)³⁸.

Il comma 4 stabilisce che per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

La RT si limita a ribadire che la norma prevede il rifinanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

³⁸ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 4

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
150			150			150		

Al riguardo premesso che la norma si limita a prevedere l'integrazione del fondo ordinario per il funzionamento delle Università (capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR), per un importo, peraltro, assai contenuto rispetto alla dotazione annuale del suddetto fondo (circa 6.000 milioni di euro), andrebbero richieste indicazioni in merito alle finalizzazioni di tali risorse integrative in argomento, atteso che la norma istitutiva del fondo ordinario prevedeva che le risorse ivi iscritte fossero destinate alle spese per il personale (docente, ricercatore e non docente) alla ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di interventi di spesa corrente, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, laddove è previsto che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con altri ministri, siano stabiliti i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione relativa alle scuole non statali, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

La RT si limita a riferire che la disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
220			150			150		

Al riguardo, in considerazione della circostanza che trattasi di autorizzazione di spesa formulata sotto forma di limite massimo, nulla da osservare.

Ciò non di meno, per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitate la ragione della mancata evidenziazione degli effetti d'impatto peggiorativi sui tendenziali di spesa in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 6 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del "fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

La RT afferma che la norma prevede l'istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
50	40	30	50	40	30	50	40	30

Al riguardo, trattandosi di un'autorizzazione di spesa formulata sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermata la simmetria degli effetti rispetto a quelli contabilizzati in termini di competenza finanziaria.

Il comma 7 stabilisce che per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma “*Interventi per soccorsi*”, afferente la Missione “*Soccorso civile*” dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che il primo periodo autorizza una spesa di parte corrente, per l’importo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell’adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente “Revisione del trasporto aereo di Stato”.

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all’attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
5	5	5	5	5	5	5	5	5

Al riguardo, posto che il dispositivo si limita a prevedere un’autorizzazione di spesa annua di 5 milioni di euro, ivi stabilendosi che i proventi derivanti dalla vendita della flotta di Stato debbano essere annualmente versati in entrata al bilancio per essere riassegnati alla manutenzione della flotta aerea del Dipartimento della Protezione civile, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 afferma che al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, laddove si prevede la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in *Pakistan* e in *Afghanistan*, il piano di impiego delle FFAA nel concorso al controllo del territorio di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

La RT afferma che la disposizione autorizza la spesa di 40 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, comma 74 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
40,00			20,40			20,45		

Al riguardo, occorre premettere che il dispositivo provvede alla proroga a tutto il 2014 della previsione di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, laddove si prevede la prosecuzione del concorso delle FF.AA. nelle operazioni di controllo del territorio.

Così come formulata, la norma appare pertanto connettere alla previsione di spesa ivi riportata, l'efficacia di un dispositivo per la durata di un anno (2014), per cui a suo tempo furono però determinati, puntualmente, i relativi oneri finanziari³⁹, ivi trattandosi dell'impiego previsto delle FF.AA. fino ad un numero massimo di 1.250 unità per la tutela degli obiettivi "civili" sensibili.

Ora, in considerazione della modulabilità dell'onere ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge di contabilità, per i profili di copertura, andrebbero comunque richiesti elementi documentativi idonei confermare l'adeguatezza delle risorse previste

³⁹ Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di lettura n.48 pagina 184 e seguenti.

(40 milioni di euro) rispetto alle finalità indicate dalla norma, fornendo una rappresentazione del contingente effettivamente impiegabile, con le risorse stanziare, nel 2014.

Per i profili d'impatto della spesa sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti i prospetti di calcolo utilizzati, per la determinazione degli effetti "indotti", nell'individuazione dell'impatto indicato in allegato 3.

Il comma 9 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è finanziato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

La RT riferisce che per l'anno 2014, viene rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
50			50			50		

Al riguardo, il dispositivo provvede ad autorizzare lo stanziamento di un limite massimo di spesa a valere del fondo previsto dalla legislazione vigente al fine di assicurare l'efficienza dello strumento militare.

In proposito, non avendo nulla da rilevare in merito alla configurazione dei profili d'impatto della nuova e maggiore spesa, avendo peraltro la medesima natura economica chiaramente corrente (oneri comuni di parte corrente), andrebbero tuttavia richiesti elementi di chiarificazioni in merito ai fabbisogni di spesa cui si dovrà far fronte, nel 2014, con tali risorse e in merito alla ravvisata risorse

delle medesime, atteso che ai sensi dell'articolo 616, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, dovrebbero essere già destinati, dalla legislazione vigente, a tali finalità, i pagamenti ed i rimborsi ricevuti da Stati o organizzazioni internazionali come corrispettivo collegato alle prestazioni rese dalle FF.AA. italiane nell'ambito delle missioni internazionali⁴⁰.

Il comma 10 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, del fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell'ambito del Programma di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri".

La RT afferma che viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
10	10	10	10	10	10	10	10	10

Al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa che è chiaramente formulata come limite massimo di spesa relativamente ad un fabbisogno che presenta altrettanto chiaramente i caratteri di rimodulabilità ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

Il comma 11 prevede che al fine assicurare il tempestivo adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015 e che le somme non impegnate

⁴⁰ Il capitolo interessato dovrebbe essere il numero 1179 dello stato di previsione del Ministero della Difesa, per cui a legislazione vigente è già prevista una dotazione annua di circa 52 milioni di euro.

nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Per le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione vale la disciplina prevista dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 (precedente semestre di presidenza italiana della UE) e all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. E' previsto che nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento previsto, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi, non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nell'ambito delle medesime risorse stanziato, è stabilito altresì che al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Nel limite della spesa di 1.032.022 euro a valere dello stanziamento predisposto, è prevista l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. E' infine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra gli altri Ministeri interessati dalle iniziative che interverranno nel semestre.

La RT ripercorre il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
66	2		56	12		56	12	

Al riguardo, va preliminarmente tenuto conto che il dispositivo prevede un'autorizzazione che essendo formulata come limite massimo di spesa, è caratterizzata dalla rimodulabilità degli oneri ad essa riferibili (legge 208/1984). Ad ogni modo si impone comunque una verifica circa l'adeguatezza delle risorse stanziato dalla norma per lo svolgimento delle attività del semestre di Presidenza italiano della UEM.

In primis, in merito alla rimodulabilità degli oneri indicati dalla RT ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge di contabilità, pur considerando - quanto alla "platea" contemplata - che la norma non

indica espressamente il numero "massimo" dei componenti la delegazione italiana, rinviando al contingente stabilito dalla legge n. 208/1984 (*max* n. 10 direttivi e n. 20 impiegati), occorre comunque considerare, in merito agli addendi a valore da considerare nella spesa, che almeno parte degli oneri retributivi (es. indennità *ex* R.D. 941/1926), sono legislativamente determinati, senza considerare che solo un generico parametro viene prodotto dalla RT in merito al previsto trattamento economico sostitutivo da corrispondere al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione (per i carichi di lavoro etc.): elementi, questi ultimi, per cui la RT si limita a fornire una dato della spesa "massima" prevista pari a 288.516 euro per il 2014 e a 192.344 euro per il 2015.

Quanto poi alle iniziative riferibili ai ministeri diversi da quello degli Affari esteri, il dispositivo prevede inoltre, la costituzione di un fondo di 10 milioni di euro per il 2014 per il finanziamento delle relative attività, sempre a valere della autorizzazione di spesa complessiva.

Orbene, sul piano metodologico e della quantificazione, pur premesso che l'autorizzazione di spesa è formulata come "tetto" e tenuto conto che le risorse complessive disponibili per la presidenza italiana risultano in realtà pari a 46 milioni di euro per il 2014 (e a 2 milioni per il 2015) - al netto del fondo *ad hoc* per le iniziative degli altri ministeri, istituito presso il MAE - andrebbero richiesti tutti gli elementi che siano idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare, a partire dalla puntuale indicazione del numero dei componenti la delegazione; dei trattamenti unitari da corrispondere ad ognuno di essi e di una quantificazione degli oneri previsti unitariamente per le assunzioni "temporanee", sia pure nel limite della spesa ivi indicata dalla RT.

Una ulteriore annotazione va poi riferita in merito alla neutralità finanziaria dei fuori ruolo, dal momento che la RT assicura che all'attivazione del medesimo istituto per i funzionari/impiegati alla struttura della Delegazione sarà accompagnata dalla indisponibilità di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, che sia equivalente dal punto di vista finanziario.

In proposito, va da sé che la neutralità dovrebbe essere assicurata rispetto alle posizioni organiche che siano effettivamente occupabili per effetto della vigente disciplina del *turn over* e non già in

riferimento della mera indisponibilità di posizioni organiche nelle carriere iniziali, già "vacanti", che tuttavia sarebbero destinate a rimanere tali a ragione dei medesimi vincoli sulle assunzioni.

In ogni caso, va ribadito che l'avvalersi di risorse umane che risultano essere già essere in organico effettivo per l'Amministrazione determinerà, giocoforza, un fabbisogno organico aggiuntivo, rispetto alla legislazione vigente, che genererà un disagio per l'amministrazione di appartenenza dell'interessato, che avrà durata per l'intero periodo dell'attivazione della posizione "fuori" ruolo.

In merito ai profili d'impatto evidenziati sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti gli elementi ed i dati atti a comprovare la sensibile differenza nella distribuzione degli effetti di spesa per il 2014 e 2015 in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

Il comma 12 stabilisce che al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di euro 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

La RT afferma che la disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa formulata sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Il comma 13 prevede l'autorizzazione, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

La RT afferma che lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
100			100			100		

Al riguardo, il dispositivo si configura quale autorizzazione di spesa sotto forma di limite massimo, a decorrere dal 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria dell'Agenzia delle entrate che viene annualmente stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della

legge n. 266/2005, a copertura dei fabbisogni aggiuntivi che la medesima avrebbe registrato per il suo funzionamento.

In proposito, per i profili di copertura, rinviando, quanto al peculiare sistema di finanziamento dell'Agenzia delle entrate, alle osservazioni formulate a suo tempo⁴¹, andrebbero solo richieste conferme in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, rispetto ai fabbisogni indicati dalla stessa RT: ciò detto, atteso che la stessa richiama il dato della spesa prevista per il funzionamento dell'Agenzia nel 2014, pari a 3.396 milioni di euro, a fronte dei circa 3.100,6 milioni che invece scaturiscono dalla dotazione individuata con il meccanismo previsto dalla legislazione vigente.

Va da sé, infatti, che l'aumento di soli 100 milioni della dotazione annuale rischierebbe infatti di lasciare scoperto un fabbisogno di 196 milioni di euro, per cui andrebbero richieste delucidazioni in merito alla natura giuridica delle spese correlate al suddetto incremento di spesa previsto, dal momento che, qualora il maggiore fabbisogno dovesse interessare anche fattori di spesa non rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), si prefigura l'eventualità di dover giocoforza ricorrere agli ordinari fondi di riserva iscritti in bilancio per farvi fronte.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in ordine alla natura economica - se riferibile integralmente a spese correnti o anche d'investimento - dei maggiori fabbisogni di spesa di cui si provvede alla copertura con la dotazione in esame, aggiuntiva rispetto a quella già prevista a legislazione vigente, dal momento che, come noto, quest'ultima condiziona decisamente la simmetria della distribuzione degli effetti, rispetto alla competenza finanziaria.

Il comma 14 afferma che per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

La RT riferisce che la disposizione autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015

⁴¹ Servizio Bilancio, XIV legislatura, Nota di Lettura n. 165, pagina 43 e seguenti.

al 2019, da destinare alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
20	50	50	10	20	40	10	20	40

Al riguardo, trattasi di una autorizzazione formulata come limite massimo, con una dotazione per il 2014, e dal 2015 al 2019, a fronte di una fabbisogno di spesa che presenta chiaramente i caratteri di rimodulabilità dei fattori sottostanti.

Ad ogni modo, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alla finalità stabilita dalla norma, ovvero la revisione e aggiornamento degli estimi catastali, andrebbero richiesti gli elementi di quantificazione che siano idonei a comprovare l'effettiva adeguatezza delle risorse predisposte a tal fine.

Nel contempo, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto indicato sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in ordine alla natura economica, se riferibile a spese correnti o d'investimento, dei maggiori fabbisogni di spesa di cui si provvede alla copertura con l'autorizzazione in esame, dal momento che come noto quest'ultima condiziona la distribuzione degli effetti d'impatto, rispetto alla competenza finanziaria, anche in termini di cassa e competenza economica.

Il comma 15 stabilisce che al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La RT afferma che la disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di

enti ed organismi pubblici, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 n 116, che ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente il c.d. contributo di "perequazione".

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti/minori entrate

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
40	40							
			40	40		40	40	

Al riguardo, la norma predispone una autorizzazione che è formulata come limite di spesa di spesa, ma la istituzione del fondo di cui trattasi è chiaramente volta a fronteggiare un onere non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, essendo finalizzata alla restituzione del contributo di perequazione che era stato previsto dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, con riguardo ai trattamenti previdenziali che per una quota sull'importo che avrebbe superato rispettivamente i 150.000 euro annui (il 10 per cento) e i 200.000 euro annui (il 15 per cento).

Ivi si prevedono dunque i mezzi per la restituzione degli importi già ritenuti dall'erario a titolo di contributo di perequazione, a tutti coloro che ne fossero stati coinvolti secondo i presupposti indicati, tramite la ritenuta operata da parte degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Ora, per i profili di quantificazione, considerando che la RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia all'A.S. 2814 della XVI legislatura presentava i dati di previsione delle maggiori entrate previste in attuazione della norma abrogata, per il quadriennio 2011/2014⁴², si rileva che il dato di spesa ora previsto per il 2014 e per il 2015 andrebbe confortato alla luce di dati ed elementi dimostrativi circa l'effettiva corrispondenza dell'importo complessivo (80 milioni)

⁴² Per un importo di 18 milioni di euro nel 2011 e di 44 nel triennio 2012/2014, che al netto degli effetti indotti si riducevano, rispettivamente, a 12 e 24 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RT al maxiemendamento sulla fiducia all'A.S. 2814, pagina 4-5.

rispetto alle ritenute effettuate complessivamente nel triennio 2011/2013.

In tal senso, andrebbero perciò richiesti i dati concernenti il numero dei trattamenti coinvolti nella misura di cui all'articolo 18, comma 22-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011, distintamente per gestione previdenziale e soglia di riferimento (maggiore di 150.000 euro, per il prelievo del 10 per cento; e maggiore di 200.000 euro, per il prelievo del 15 per cento) nonché l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, in ragione annua, nel periodo 2011/2013.

Inoltre, andrebbe richiesto se nell'ammontare di spesa previsto per il biennio 2014/2015, ritenuta la dichiarata illegittimità costituzionale del prelievo, risulti considerata anche una componente in conto "interessi", nonché la fornitura di dati miranti alla evidenziazione degli effetti indotti "positivi" per l'erario, a ragione della prevista restituzione.

In tal senso, andrebbero perciò richiesti i prospetti di computo con l'indicazione delle aliquote e parametri considerati, distintamente per il 2014 e 2015.

Infine, ritenuto che si è in presenza di autorizzazione sotto forma di previsione di spesa, si rammenta che la legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta si sia in presenza di siffatti dispositivi, gli stessi debbano essere integrati da una clausola di salvaguardia a compensazione degli eventuali effetti aggiuntivi d'onere rispetto a quelli stimati. Clausola che andrebbe predisposta in aderenza ai canoni di automaticità ed effettività stabiliti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

Il comma 16 prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La relativa copertura è predisposta a carico della riduzione delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 21 e 22, laddove sono modificate le norme del testo unico delle spese di giustizia D.P.R. 115 del 2002.

In particolare, alla lettera *a*) dell'articolo 18, comma 21, si modifica l'articolo 30 del citato testo unico, recante norme in materia di anticipazioni forfetarie da parte dei privati costituiti in giudizio, portando da 8 a 27 euro i diritti da riconoscere al funzionario dell'ufficio giudiziario mentre alla lettera *b*) viene aggiunto l'articolo 106-*bis* ivi prevedendosi che i compensi del difensore d'ufficio, dell'ausiliario del magistrato del tecnico di parte e dell'investigatore privato siano ridotti di 1/3.

Il comma 22 dell'articolo 18 prevede poi che la rideterminazione dei contributi forfettari a carico delle parti costituite in giudizio, ai sensi della lettera a) del comma 21, opererà solo sui procedimenti iscritti a ruolo dopo la data di entrata in vigore della legge di stabilità.

La RT afferma che le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106-*bis* del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la Lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitolo di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

Stima del maggior gettito in caso di aumento del diritto forfettario da 8 a 27 euro

Numero dei procedimenti civili che oggi scontano il diritto forfettario:	2.300.000
Differenza importo diritto forfettario:	€ 27 - 8 = € 19
Maggior gettito:	2.300.000
Procedimenti x € 19 = € 43.700.000	

La previsione di maggior gettito viene quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.

Considerato che il contingente di personale per il quale è stata autorizzata l'assunzione da turn over risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento di 115 unità cessate), la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali).

I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base di n. 331 unità e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relativa specifica con la proiezione decennale degli oneri stipendiali è allegata al presente documento.

Anno	DATI UNITARI									ONERE COMPLESSIVO
	Stipendio	I.I.S.	Speciale Indennità art. 3 L. 27/81	Rateo 13 ^a	8,5% Rit. IRAP	24,20% Rit. Tesoro (Stipendio + IIS + art. 3 L. 27/81)	5,68% Rit. Opera Previdenza (Stipendio + 13 ^a)	3,408% Opera Previdenza (IIS)	Importo lordo unitario PA	Oneri PA per n. 331 unità
2014	22.738,12	9.638,22	5.905,77	2.698,03	3.483,31	9.917,19	1.399,15	355,84	56.135,63	18.580.893,53
2015	30.950,54	11.789,68	9.449,22	3.561,68	4.738,85	13.491,77	1.904,49	435,27	76.321,50	25.262.416,50
2016	38.280,14	12.237,34	14.173,84	4.209,79	5.856,59	16.674,07	2.355,50	451,80	94.239,07	31.193.132,17
2017	39.045,74	12.237,34	14.173,84	4.273,59	5.927,10	16.874,79	2.402,62	451,80	95.386,82	31.573.037,42
2018	52.949,53	12.992,98	14.173,84	5.495,21	7.276,98	20.718,00	3.258,16	479,70	117.344,40	38.840.996,40
2019	55.795,22	13.144,10	14.173,84	5.744,94	7.552,94	21.503,66	3.433,27	485,28	121.833,25	40.326.805,75
2020	56.314,86	13.144,10	14.173,84	5.788,25	7.600,79	21.639,89	3.465,24	485,28	122.612,25	40.584.654,75
2021	57.643,04	13.144,10	14.173,84	5.898,93	7.723,09	21.988,10	3.546,97	485,28	124.603,35	41.243.708,85
2022	59.502,49	13.144,10	14.173,84	6.053,88	7.894,32	22.475,58	3.661,39	485,28	127.390,88	42.166.381,28
2023	60.830,67	13.144,10	14.173,84	6.164,56	8.016,62	22.823,79	3.743,11	485,28	129.381,97	42.825.432,07

Data presunta di assunzione: 1 marzo 2014

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti / Maggiori entrate

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
> sp. corr.	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9
> en. ext.	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione spesa, occorre premettere che anche il reclutamento del personale di magistratura soggiace alla disciplina limitativa del turn over vigente per le amministrazioni centrali dello Stato, in una percentuale pari, per il 2014, al 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente e per un numero di unità pari, in ogni caso, a non più del 20 per cento delle unità cessate nel 2013.

Sul piano metodologico - aspetto che si rilette nello scrutinio della regolare copertura indicata dalla norma in relazione all'articolo 18, commi 21 e 22 - trattasi pertanto di una autorizzazione sotto forma di previsione, correlata ad un onere che è chiaramente non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità.

Nella determinazione dell'onere di spesa delle assunzioni di magistrati in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente per il 2014, che consentirebbe il reclutamento di soli n. 23 magistrati, la RT indica un numero di immissioni in ruolo aggiuntive pari a 331 unità, per cui andrebbe innanzitutto confermato che tale platea risulti adeguata rispetto alla platea da considerare ai fini in esame atteso che l'indicazione della procedura concorsuale di cui al D.M. 21 settembre 2011 era stata di 370 unità complessive, mentre 23 (le assunzioni consentite a l.v.) più 331 (il numero indicato dalla RT da un totale di 354 unità.

In tal senso, per i profili di quantificazione della spesa, un primo chiarimento andrebbe richiesto in merito alla effettiva corrispondenza della platea indicata dalla RT, a quella risultante all'esito della procedura concorsuale indetta nel 2011, dal momento che la norma prevede che il reclutamento "straordinario" debba interessare tutti i vincitori della procedura che sarebbe già conclusa alla data di emanazione del presente provvedimento, mentre la RT ipotizza la platea dei reclutamenti "straordinari", dimensionandola sugli ammessi agli orali del concorso ancora in fase di svolgimento.

Quanto poi ai profili correlati ai parametri a "valore" adottati nella quantificazione dell'onere, pur considerando che la RT evidenzia,

in puntuale ottemperanza a quanto espressamente stabilito in tal senso dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, un prospetto circa l'evoluzione dell'onere complessivo in una proiezione decennale, si rileva che la spesa relativa al primo anno 2014 assume che l'immissione in ruolo dei magistrati in questione avvenga al 1 gennaio 2014; circostanza, quest'ultima, che andrebbe confermata.

Venendo ai profili di quantificazione della copertura, posto che la medesima non indica il parametro adottato nella determinazione dell'effetto stimato della riduzione da 1/3 della spesa oggi sostenuta per i compensi alle parti costituite d'ufficio in giudizio (difensore, consulente tecnico. etc.), andrebbero richiesti i dati della spesa attualmente sostenuti a legislazione vigente sul capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Per quanto concerne invece la stima delle maggiori entrate che deriveranno dalle modifiche dei diritti da versare di cui al comma 21 lettera a), dell'articolo 18, andrebbe richiesta conferma circa la congruità del numero dei procedimenti civili indicati dalla RT (2.300.000 l'anno) nella determinazione delle maggiori entrate previste, che sono quantificate in 43,7 milioni di euro annui.

Inoltre, sul piano metodologico, ritenuto comunque che si è in presenza di autorizzazione sotto forma di previsione di spesa, si rammenta che la legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta si sia in presenza di siffatti dispositivi, gli stessi debbano essere integrati da una clausola di salvaguardia a compensazione degli eventuali effetti aggiuntivi d'onere rispetto a quelli stimati. Clausola che andrebbe predisposta in aderenza ai canoni di automaticità ed effettività stabiliti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

In merito poi ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, premesso che la RT evidenzia nel prospetto di computo della spesa anche le aliquote delle ritenute fiscali e previdenziali, andrebbe solo confermata la corrispondenza tra gli importi unitari indicati nel prospetto della RT ed il valore complessivo degli effetti indotti evidenziati dall'allegato 3.

Si segnala, ad ogni modo, che gli effetti stimati dalla RT in termini di minori spese, in relazione alla prevista modifica di cui all'articolo 18, comma 21, lettera a), del testo unico della giustizia, non evidenziati nell'allegato 3.

Il comma 17 stabilisce che al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2014".

La RT ribadisce che la norma in esame prevede la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, tenuto conto che il dispositivo di proroga si iscrive pienamente nel quadro finanziario previsto negli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 18 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, si provveda all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002. L'agevolazione è concessa nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni per il 2015 e 16 milioni a decorrere dal 2016.

La RT esplicita che per effetto della norma si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in “/ha”, indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, la RT specifica che occorre incrementare di 0,37 per cento i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di 1,94 per cento i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di 1,48 per cento i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa). L'Allegato n. 3 alla RT riporta minori entrate per gli importi summenzionati e negli anni corrispondenti per ciascuno dei saldi di finanza pubblica rilevanti (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto).

Al riguardo, si segnala che la RT non chiarisce la metodologia e i dati, riferibili alle attuali richieste di assegnazione di consumi agevolati da parte degli aventi diritto, che consente di porre in relazione gli incrementi di spesa autorizzati dalla norma (4 milioni di euro nel 2014, 21 nel 2015 e 16 dal 2016) con gli incrementi percentuali dei consumi di gasolio agricolo citati nella RT stessa (0,37 per cento nel 2014, 1,94 nel 2015 e 1,48 dal 2016).

In merito, appaiono pertanto opportune ulteriori informazioni al fine di verificare la correttezza della corrispondenza tra i limiti di spesa e gli incrementi di consumi agevolati.

Si segnala, inoltre, che le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono state precedentemente ridotte dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) nonché dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 69 del 2013.

Il comma 19 stabilisce che a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ossia il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione dell'industria agricola, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Sato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

La RT afferma che al fine di rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene previsto che a valere sulle disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Sato nell'anno 2014 ed è riassegnato al predetto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura - da cui sono attinte le risorse - è ad oggi gestito a valere di un conto corrente di tesoreria - cioè "fuori" bilancio - ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 1046 del 1967, e che invece il capitolo 7376 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze acceso alla devoluzione del contributo annuale destinato al fondo bieticolo nazionale é in conto capitale, andrebbe solo confermato che alla riassegnazione delle risorse in questione non risulti associabile una modifica degli effetti di cassa già previsti a legislazione vigente.

Il comma 20 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La RT riferisce che viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per

il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
107,6			106,6			106,6		

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione di spesa si configura chiaramente come limite massimo e che gli oneri ad essa riferibili appaiono rimodulabili, andrebbero solo forniti elementi di chiarificazione il differente impatto previsto nel 2013 in termini di saldi di finanza pubblica.

Il comma 21 afferma che al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 834 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

La RT afferma che la disposizione è diretta garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

A tal fine, la dotazione del fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese in conto capitale

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
10	15	20	5	10	15	5	10	15

Al riguardo, premesso che il dispositivo si configura chiaramente come limite massimo di spesa e che i relativi oneri presentano i caratteri di modulabilità, andrebbero solo richiesti elementi di chiarificazione in merito alla distribuzione degli effetti d'impatto attesi nel triennio rispetto ai valori indicati in ciascuna annualità in termini di competenza finanziaria⁴³.

Il comma 22 prevede che per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante norme di proroga dei termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La RT riferisce che la disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per prorogare, per il medesimo anno, la convenzione con il Centro di produzione Spa.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
10	10		10	10		10	10	

Al riguardo, premesso che ivi si prevede una finanziamento *ad hoc* per il 2014 e il 2015 allo scopo di garantire le attività previste nel quadro della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e

⁴³ In proposito, richiamando le indicazioni metodologiche di cui alla Circolare n. 32/2010, lettera e) del paragrafo 4.1., del Dipartimento della RGS, la determinazione degli effetti dovrebbe corrispondere all'entità effettivamente realizzabile degli interventi previsti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), venendo commisurati alla previsione dei pagamenti da effettuare effettivamente in ciascun anno.

che detto finanziamento si configura quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni

Il comma 23 prevede che la gestione e coordinamento del portale Normattiva sia in capo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio, con attività di immissione dei testi pubblicati in Gazzetta ufficiale svolta "su base convenzionale" con il soggetto preposto alla stampa della Gazzetta (ossia il Poligrafico dello Stato).

Il Fondo originariamente previsto per Normattiva dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 107) è rifinanziato per 1,5 milioni nel 2014, 1 milione per ciascun anno del biennio 2015 e 2016, di 800.000 euro "a decorrere" dal 2017.

Il comma 24 semplifica espungendo il Ministro della semplificazione dal coordinamento delle attività per l'informatizzazione della normativa. Abroga altresì disposizione (recata dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 200 del 2008) che poneva il divieto di finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi di quel decreto-legge.

Il comma 25 istituisce - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne definisce con decreto gli aspetti procedurali e gestionali di utilizzo - un Fondo per il programma x-leges, finalizzato alla trasmissione telematica tra organi costituzionali delle deliberazioni e documenti inerenti la formazione degli atti normativi (nonché ad alimentare la Gazzetta ufficiale in conformità del codice dell'amministrazione digitale).

Tale Fondo è previsto pari a complessivi 1,5 milioni di euro per il periodo 2014-2019 (la disposizione specifica la ripartizione per singolo anno).

Il comma 26 abroga la vigente disposizione secondo cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento debbono recare in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

La RT riferisce che l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto fondo sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.

Le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003.

L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n.9, ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e

che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".

In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).

Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.

È necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.

In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.

A tal fine la disposizione recata dal comma 23 prevede che il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito.

Il comma 25 istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
> sp. c. 23	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
> sp. c. 25	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3

Al riguardo, con riferimento ai commi 23 e 25, posto che ivi trattasi di autorizzazioni di spesa formulate come limite massimo, e che gli oneri relativi ai fabbisogni di spesa ad esse riconducibili presentano i caratteri di rimodulabilità, andrebbero solo fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse predisposte rispetto alle finalità previste dalle norme.

In particolare, sul comma 23, andrebbe confermato che la attività correlate all'attivazione della banca dati del Portale possano continuare ad essere svolte, su base convenzionale, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e, sul comma 25, che le risorse ivi predisposte siano adeguate al fine di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale.

Su entrambe le autorizzazioni di spesa potrebbe essere utile l'acquisizione di un prospetto recante l'illustrazione delle iniziative previste per ciascun anno del triennio 2014/2016, al fine di comprovare la congruità delle risorse predisposte in ciascuna annualità.

Il comma 27 reca una novella al comma 144 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) per estendere la deroga ai limiti imposti dai commi 141-143 alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobili e autovetture per il biennio 2013-2014, già prevista per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche secondo la nuova formulazione agli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

La RT afferma che gli effetti finanziari delle norme derogatorie previste nel presente comma, quantificati come mancati risparmi - i cui effetti migliorativi peraltro non sono stati originariamente considerati nei saldi di finanza pubblica, in quanto prudenzialmente previsti a consuntivo - trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248). Tali effetti sono così quantificati:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'ottanta per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato al venti per cento di tale somma;
- per quanto concerne la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;
- per quanto attiene, infine, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato al cinquanta per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti e in conto capitale

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
< sp. cap.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Al riguardo, pur considerando che le deroghe in esame disposte in favore del MAE rispetto a norme di risparmio in tema di spese di funzionamento previste dalla legislazione vigente, si innestano su dispositivi per cui i tendenziali non scontano già effetti riduttivi della spesa - poiché ritenuti, dalle rispettive RT delle norme che prevedevano le misure, come "quantificabili solo a consuntivo"- vanno formulate alcune osservazioni.

In primis, posto che la copertura degli effetti di mancato risparmio si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti dello stesso MAE, andrebbero anzitutto fornite assicurazioni, per i profili di copertura, circa l'effettiva riducibilità delle dotazioni di detti stanziamenti del citato ministero per circa 1 milione di euro annui. Ciò, tenuto conto dell'elevata quota dei medesimi stanziamenti (oltre il 98 per cento)⁴⁴ che è ormai associabile esclusivamente ad oneri non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità: e, pertanto, riducibile solo a condizione di una preventiva modificazione delle norme di legge che ne regolano la spesa.

Sul piano tecnico contabile, va poi rilevato che la mancata realizzazione dei risparmi previsti a legislazione vigente interessa sia componenti d'oneri di spesa corrente (in particolare, in tema di contenimento delle spese di esercizio del parco auto) ma, in parte più rilevante, in conto capitale (in particolare, quanto alle misure previste a legislazione vigente in tema di contenimento della spesa per arredi e per l'acquisto di autovetture), ragion per cui la compensazione degli effetti dovrà tenere conto del fatto che non si potrà procedere alla riduzione di spese in conto capitale al fine di compensare la mancata realizzazione di risparmi correnti.

In proposito, peraltro, va annotato che la RT indica che anche la spesa relativa all'acquisto di autoveicoli viene attribuita al capitolo 1613, dovendo invece ritenersi tali dotazioni di carattere strumentale

⁴⁴ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., "La Spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, tavole Statistiche 2008-2012", pagina 15.

e dunque di parte capitale per il bilancio dello Stato, di cui occorrerebbe tenere separata evidenza contabile rispetto alle spese di manutenzione.

TITOLO III RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Il comma 1 stabilisce che al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 2 prevede che i regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera *c)* del presente comma; tali progetti, di elevato

valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

Il comma 3 stabilisce che sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

La RT riferisce che i commi da 1 a 3 prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge n. 534 del 1996 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione. Dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, considerando che il dispositivo si limita a prevedere il riordino del settore dei contributi alle istituzioni culturali, mediante emanazione di un apposito regolamento ex legge n. 400 del 1988 su cui verrà acquisito il relativo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, occorre soffermarsi sulla affermazione di neutralità riportata dalla RT.

In proposito, occorre infatti sottolineare che la mera affermazione di neutralità finanziaria in RT non assicura in sé della effettiva mancanza di oneri a carico della finanza pubblica, per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola in norma che andrebbe peraltro confortata alla luce di una apposita RT che ne evidenzia i profili di attuazione.

Il comma 4 afferma che all'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: "contributi" è sostituita dalla parola "premi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico".

La RT riferisce che la norma modifica l'art. 25 della legge n. 416 del 1981, recante norme in materia di pubblicazioni di elevato valore culturale, prevedendo che il riconoscimento ad una pubblicazione dell'elevato valore culturale possa essere accompagnata genericamente da premi e non da contributi in denaro. In particolare il premio può assumere la veste di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 reca, alla lettera *a*), modifiche al comma 222 dell'articolo 2 citato, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha imposto alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, di comunicare annualmente all'Agenzia del demanio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non più necessarie. Dette amministrazioni devono altresì comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie per reperire immobili in locazione: tale comunicazione, per effetto di una prima modifica apportata, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2011).

Una seconda modifica apportata dal testo in esame al comma 222 è l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni interessate di selezionare le soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-*bis*, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici. Viene infine modificato l'ottavo periodo del citato comma 222, prevedendo che il Piano di razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio va inviato - previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione dei costi - ai Ministri interessati e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

La lettera *b*) reca modifiche al comma 222-*bis* dell'articolo 2 citato, con il quale è stato definito un parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche. Qui si inserisce una ulteriore aggiunta apportata dal testo in esame, che pone a carico delle Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Spetta invece all'Agenzia - con

provvedimenti direttoriali - elaborare degli indicatori di performance in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato che, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati.

La lettera *c)*, modifica infine il 224 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, con il quale si prevede che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai precedenti commi affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo (ossia la disciplina di carattere premiale ricordata supra).

La RT riferisce che le disposizioni sono volte ad introdurre modifiche ai commi 222, 222-*bis* e 224 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recanti, in particolare, norme per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

L'integrazione apportata al comma 222 è, sostanzialmente, finalizzata, da un lato, ad obbligare le Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Erario, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate; dall'altro lato, a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Ciò, in linea con le contingenti e stringenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, che impongono di dare maggior impulso all'applicazione di funzionali criteri di selezione degli immobili da assumere in locazione passiva, recependoli in un provvedimento normativo. Peraltro, rispetto al passato, emerge con maggiore evidenza la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali, in genere, sono previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali delle città.

L'intervento modificativo riguardante il comma 222-*bis*, ponendo a carico delle suddette Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime, si pone l'obiettivo di implementare i risparmi in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento. La comunicazione degli indicatori di performance individuati dall'Agenzia del Demanio viene rimessa a quest'ultima, con prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta

dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative.

Infine, con la modifica riguardante il comma 224 viene previsto che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 222-*bis*, sesto periodo, i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 222-*bis* e le maggiori entrate rivenienti dal comma 223 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le stesse risultano, al contrario, suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che le modifiche in esame appaiono chiaramente suscettibili di ampliare l'ammontare di risparmi che comunque non risultano già scontati a legislazione vigente⁴⁵, appare necessario soffermarsi in particolare, sulla modifica al comma 224 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, dal momento che ivi è previsto che d'ora innanzi le minori spese derivanti dalle razionalizzazioni delle locazioni passive e nell'utilizzo degli immobili da parte delle PA verranno destinate al fondo per l'ammortamento del Debito pubblico di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 396/2003 e non più al fondo per le spese urgenti e indifferibili del MEF.

In tal senso, posto che la gestione del suddetto fondo, sebbene alimentata da entrate ad esso riassegnate in forza di specifiche disposizioni di legge, è effettuata a valere di una specifica posizione di tesoreria, cioè "fuori" bilancio, diversamente del fondo per le urgenze indifferibili che è gestito "in" bilancio (cap. 3071 dello stato di previsione del MEF) andrebbe confermato che dalla diversa finalizzazione e reimpiego dei risparmi non derivi un'alterazione degli effetti di cassa che sono già scontati dalla legislazione vigente. Nel qual caso, andrebbe prevista la compensazione a carico dell'apposito

⁴⁵ Servizio Bilancio XVI legislatura, Nota di lettura n. 54.

fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Il comma 6 dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisca, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza Stato-regioni e Società di gestione del risparmio - SGR - per l'istituzione e gestione di uno o più fondi d'investimento immobiliare, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

La RT espone il contenuto della norma aggiungendo che essa produce corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, l'Allegato n. 3 della relazione tecnica registra l'operazione come maggiori entrate ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno, e come minori investimenti fissi lordi ai fini dell'indebitamento netto della PA.

Al riguardo si osserva che la norma non fornisce elementi informativi, relativamente alle caratteristiche rilevanti del programma di cessioni immobiliari, sufficienti a valutare la plausibilità della previsione di gettito già a partire dal 2014. Tali informazioni risultano tanto più necessarie se si considera che la Nota di aggiornamento del DEF 2013 sconta nel quadro programmatico di finanza pubblica un ammontare di proventi da privatizzazioni e dismissioni immobiliari pari complessivamente a circa 0,5 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2014-2017 quale elemento determinante ai fini del rispetto della regola sul debito vigente nelle norme di bilancio europee (cfr. la Tavola I.1 della Nota di aggiornamento).

Il comma 7 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

La RT non considera il dispositivo.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che i Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

La RT ribadisce che ivi viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti / conto capitale

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.					100	100		100	100
< sp. cap.		100	100						

Al riguardo, occorre premettere che il dispositivo prevede la riduzione degli investimenti pluriennali già previsti nel Programma per la difesa nazionale, con un effetto che é contabilizzato già in correzione per gli anni 2014 e 2016 in termini di competenza finanziaria, per un importo pari a 100 milioni di euro annui.

In proposito, sebbene la RT stabilisca che dette riduzioni di spesa dovranno avere un impatto equivalente anche in termini di indebitamento netto, va rilevato che detta equivalenza potrà essere realizzata nei termini in cui anche il programma dei pagamenti per il suddetto Programma previsto per il 2015 e 2016 vedrà una riduzione dei pagamenti previsti medesimo importo: avvenendo, come noto, l'impatto, in termini di saldi di finanza pubblica, in rapporto all'ammontare degli effettivi esborsi previsti, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.).

Ad ogni modo, andrebbero richieste le ragioni per cui tali le riduzioni che vengono predisposte anche con riferimento agli effetti d'impatto sul previsto fabbisogno di cassa e sull'indebitamento netto delle due annualità previste (2015 e 2016) risultano rubricate in conto

spese correnti anziché in conto capitale.

I commi da 11 a 14 recano misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali.

Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014, del Fondo relativo Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 11), e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano - "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" - in un'unica giornata (anziché un'unica data, come prevede l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011) nell'arco dell'anno (cd. election day), dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (comma 12).

Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum (potrebbe dirsi, un *referendum day*).

Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa sono demandate a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo (comma 13).

Il comma 14 sollecita l'individuazione di procedure di quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (ponendo alle amministrazioni interessate l'obbligo di fornire i dati e le informazioni utili).

La RT ribadisce che la norma prevede a decorrere dall'anno 2014 una riduzione degli stanziamenti del fondo per le elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dei *referendum* di 100 milioni di euro. La norma prevede, inoltre, che a decorrere dallo stesso anno, le elezioni sopra elencate si svolgano in un'unica giornata. Lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni.

La norma prevede inoltre che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, siano stabiliti ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa riguardano le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa costituiranno le leve attraverso le quali il decreto dovrà intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Al riguardo, premesso che al dispositivo è associata la realizzazione di risparmi di spesa pari a 100 milioni di euro annui dal 2014, va segnalato che la RT non evidenzia però le misure specifiche di riduzione ed i relativi fattori di calcolo che consentiranno la realizzazione del risparmi indicati dalla norma in ragione annua.

In tal senso, posto che la riduzione di spesa di cui trattasi è portata in correzione degli andamenti tendenziali della spesa previsti per il triennio a legislazione vigente, va perciò sottolineato che analogamente ad una norma di spesa, anche in materia di prevista realizzazione di "risparmi" la RT dovrebbe indicare i parametri e le grandezze da cui si evince la realizzabilità delle misure di spesa previste e in ultima analisi la stessa realistica dei risparmi complessivi ipotizzati.

In tal senso, andrebbe fornito un quadro di dati che si dimostri utile alla quantificazione degli effetti finanziari (risparmi, nel caso in esame).

Ciò detto, a maggior ragione, in considerazione della circostanza che, nel caso in esame, non si è di fronte a generiche misure di risparmio di cui non si è provveduto alla quantificazione per fini "prudenziali", bensì in presenza di un ammontare annuo di risparmi previsti che sono portati già in correzione sui tendenziali di spesa dei prossimi anni.

Il comma 15 prevede che entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza

della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

La RT afferma che la disposizione prevede che, entro il 1° gennaio 2015, tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale dei predetti sistemi informatici.

La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, sebbene non ne sia quantificato l'impatto sui tendenziali di spesa, la norma dovrebbe essere finalizzata all'implementazione di economie di scala conseguibili grazie all'estensione del sistema SpT per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le Amministrazioni centrali - gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - anche alle amministrazioni del comparto sicurezza -difesa che ne sono sinora rimaste escluse.

In tal senso, ferma restando l'evidente finalizzazione volta alla realizzazione di risparmi di spesa, almeno *medio tempore*, in connessione alla prevedibile riduzione del personale e delle dotazioni strumentali e finanziarie attualmente destinate, per le Amministrazioni del comparto sicurezza-difesa, preposto alla cura di tali procedure amministrative - risorse che verrebbero recuperate al normale servizio d'istituto - andrebbero però acquisite rassicurazioni in merito alla effettiva sostenibilità, per il IV Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, della cura degli adempimenti stipendiali (buste paga) relativi a due comparti che, nel complesso, superano le 500.000 unità, su tutto il territorio nazionale.

Il comma 16 stabilisce che all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme in materia di Garante del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.”;
- b) il comma 4 è soppresso.

Il comma 17 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT riferisce che la disposizione in argomento prevede che, dal 1° gennaio 2014, il Garante del contribuente, organo operante in piena autonomia, coincide, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale (o di 2° grado) nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Nel contempo, decadono i Garanti già operanti.

L'effetto è di mantenere l'attuale livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno una propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, va considerato che il compenso mensile per ciascun Garante è fissato in circa € 2.800 al lordo delle imposte e al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione, per cui l'onere annualmente derivante dalla corresponsione dei compensi sulla base della normativa vigente è quantificabile in circa € 765.000, cui sono da aggiungersi circa € 35.000 di spese di viaggio, per un totale stimato di € 800.000.

Ciò posto, atteso che la norma non prevede per i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali (e delle Commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e Bolzano) la corresponsione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle nuove attribuzioni, la disposizione in discorso risulta foriera di un risparmio di spesa quantificabile in circa € 800.000.

Inoltre, dovrebbe conseguirsi anche un'ottimizzazione

nell'utilizzo delle risorse umane, per il venir meno di un ufficio a sé stante.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, posto che la misura appare chiaramente suscettibile di determinare effetti di risparmio, che peraltro non sono comunque portati a riduzione dei tendenziali di spesa a legislazione vigente, andrebbe solo confermato che d'ora innanzi per effetto dell'assolvimento delle funzioni di garante de contribuente da parte del presidente della Commissione tributaria regionale non si determinino nuovi o maggiori effetti di spesa in connessione alla cura degli adempimenti amministrativi che ne conseguono per quest'ultimo ufficio.

In proposito, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza che andrebbe accompagnata da una RT contenente gli elementi e i dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 18 prevede che all'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, c laddove è stabilito che per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (professionisti dei CAAF), dopo le parole "e 2013" sono aggiunte le seguenti: ", nonché negli anni 2015 e 2016".

La RT afferma che la legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento ISTAT già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determina un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 mln per l'anno 2015, ed euro 10.640.000 a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.		6,0	10,6		6,0	10,6		6,0	10,6

Al riguardo, pur considerando che la norma è comunque chiaramente finalizzata alla realizzazione di ulteriori economie di spesa a ragione della proroga al 2015 e 2016 del blocco dell'adeguamento automatico, già previsto dalla legislazione vigente, per il triennio 2011/2013, occorre però considerare che i risparmi in questione sono portati in correzione sui tendenziali di spesa, per cui si rende necessaria ogni cautela nella verifica della effettiva corrispondenza degli importi sommariamente stimati dalla RT, a quelli che effettivamente troveranno realizzazione.

In tal senso, richiamandosi a quanto stabilito dalla Circolare n. 32/2010 in tema di contenuto necessario della RT, andrebbero perciò richiesti i parametri adottati dalla medesima per la stima dell'importo di 6 milioni per il 2015 e di 10,6 milioni dal 2016, a partire dalla retribuzioni medie corrisposte ai professionisti che prestano effettivo servizio presso i CAAF e dei tassi di adeguamento ISTAT dei compensi ipotizzabili per ciascuna annualità del biennio 2015/2016.

Il comma 19 afferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente le risorse da destinare alle riduzioni IRAP degli operatori professionali o d'impresa che non si avvalgono di dipendenti e che impiegano beni strumentali di ridotto valore, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

La RT ribadisce che la disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente per 82,6 milioni

di euro per l'anno 2015 e 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti / Maggiori entrate

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.		82,6	192,6						
> entr. tr.					82,6	192,6		82,6	192,6

Al riguardo, posto che il dispositivo si limita ad abrogare, con effetto a decorrere dal 2015, una norma con cui era stata prevista, dal 2014, l'attivazione di un fondo di spesa volto ad escludere dal carico IRAP i contribuenti "minimi", andrebbe solo confermato che l'importo della dotazione annuale prevista per il predetto stanziamento nel 2015 e dal 2016, come aggiornata al netto delle riduzioni intervenute con altri provvedimenti legislativi, risulti corrispondente all'importo indicato dalla RT distintamente per il 2015 e dal 2016.

Quanto ai profili d'impatto sui saldi pubblici, andrebbe confermata la corretta contabilizzazione in conto maggiori entrate, anziché minori spese, dell'effetto della riduzione del fondo in questione in termini di fabbisogno di cassa e indebitamento netto.

Il comma 20 prevede che l'autorizzazione di spesa che istituisce un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa.

La RT afferma che la disposizione prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto anche conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla richiamata normativa, come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica,

corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente (sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.	637	583,8	633,8	637	583,8	633,8	637	583,8	633,8

Al riguardo, il dispositivo si limita ad abrogare, con effetto a decorrere dal 2014, una norma con cui era stata prevista, dal 2013, l'attivazione di un fondo di spesa volto alla copertura dei fabbisogni di spesa connessi al pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari (capitolo 3074 dello stato di previsione del MEF), andrebbe solo confermato che l'importo della dotazione annuale residua prevista per il predetto stanziamento, nelle annualità del triennio 2014/2016 e a decorrere a tale anno - al netto delle riduzioni intervenute con altri provvedimenti legislativi - risulti corrispondente all'importo indicato dalla RT distintamente per ciascun anno del triennio 2014/2016.

Il comma 21 incide in particolare sull'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La legge finanziaria per il 2010 (più precisamente: l'articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009) prevede per il triennio 2010-2012 l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di una quota (che quantificava puntualmente) di entrate, provenienti dalla contribuzione di: ISVAP, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il comma in esame prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tali quote ai soggetti versatori (all'ISVAP è subentrato l'IVASS). La restituzione deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite nel 2012; in dieci annualità costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme.

Il comma 22 modifica la modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle autorità per gli anni 2014 e 2015. La variazione va a favore di due soggetti: il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Dunque, per questo riguardo è modificata la modulazione quale prevista dal citato articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009 - che altra disposizione, recata dall'articolo 1, comma 523 della legge n. 228 del 2012, estendeva al triennio 2013-2015.

Secondo la nuova previsione, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB (si noti che queste due ultime Autorità non erano incluse, dalla previgente disciplina, tra i soggetti 'contribuenti'). La Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascun dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB. Ed ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La RT afferma che la disposizione introduce modifiche all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenenti misure finanziarie compensative tra le Autorità indipendenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si introduce un ulteriore periodo, avente natura derogatoria al preesistente ultimo periodo del citato comma 241, con cui viene previsto l'obbligo a carico della sola Autorità garante della concorrenza e del mercato di provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme già ricevute nell'anno 2012, ai sensi del primo periodo del comma 241, alle Autorità contribuenti e nello specifico IVASS (ex ISVAP), Autorità per l'energia elettrica e il gas euro, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le restanti somme dovranno essere restituite dall'AGCM alle predette Autorità contribuenti, in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Per quanto riguarda il comma 523, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si prevede un nuovo testo rispetto a quello vigente che disponeva l'applicazione anche per gli anni 2013-2015 delle disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241, dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

La nuova formulazione, introduce tra le Autorità contribuenti la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevede per gli anni 2014 e 2015 il versamento a favore:

- dell'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali) delle seguenti somme per ciascun anno:

- 2 milioni di euro a carico dell'IVASS (*ex* ISVAP);
 - 2 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - 2 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - 2 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 2 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - 2 milioni di euro a carico della CONSOB;
- della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle seguenti somme per ciascun anno:
- 0,17 milioni di euro a carico dell'IVASS (*ex* ISVAP);
 - 0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - 0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - 0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - 0,17 milioni di euro a carico della CONSOB;
 - 0,98 milioni di euro a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, pur considerando la circostanza che il dispositivo prevede una "compensazione", tra le Autorità indipendenti, delle risorse che sono per esse già previste dalla legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle nuove contribuzioni poste, in particolare, a carico dei bilanci di CONSOB e A.G.C.M., che sinora erano escluse da dette contribuzioni.

In proposito, pur considerando che le citate autorità traggono i

mezzi per il loro funzionamento esclusivamente dai mercati di riferimento, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità nella norma, che andrebbe peraltro accompagnata da una RT che ne confermi la piena ed effettiva sostenibilità.

Il comma 23 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (le cd. Casse previdenziali privatizzate) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

La RT afferma che in considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la presente disposizione si individua il contributo annuo che gli enti richiamati devono versare in una misura tale da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, quantificati in circa 800.000, che devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato pari a circa 7,6 milioni di euro per i risparmi di cui

all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro.

Con l'aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni di euro, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, richiamando il contenuto necessario della RT indicato dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., fermo restando l'indicazione degli importi che sarebbero ascrivibili ad oggi in conto risparmi sul 2013 agli enti del comparto delle Casse previdenziali - indicati pari a 7,6 milioni di euro per le norme di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 e a soli 800.000 euro in relazione ai commi 141-142 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - andrebbero richiesti i dati relativi alla spesa per consumi intermedi sostenuta nei loro bilanci dagli enti del comparto Casse nel 2010, ciò costituendo la base di raffronto nella determinazione della piena compensazione della nuova contribuzione (dato, quest'ultimo, che non era stato fornito nemmeno in sede di approvazione del decreto-legge n. 95/2012).

Inoltre, va sottolineato che, relativamente ai saldi tendenziali di spesa, gli effetti delle misure di risparmio associate ai commi 141 e 142 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013 - per cui va da sé non risultano quantificati specifici effetti per il comparto in questione - erano indicati in conto minori spese in conto capitale, per cui andrebbe confermato che la compensazione a valere del nuovo contributo a carico delle casse, risulti adeguato e simmetrico agli effetti a suo tempo indicati, sul 2014 e 2015, in conto minori spese per investimenti (arredi).

Il comma 24 prevede che in considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), e 4, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

La RT riferisce che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3 per cento.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la norma provvede all'aggiornamento del fabbisogno finanziario del sistema universitario, stabilendo che esso risulti calibrato su quello registrato nel 2013, andrebbe però confermato che dal previsto incremento del 3 per cento non derivino nuovi o maggiori oneri nella determinazione della misura del fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui all'articolo 5, della legge n. 537/1993 e che detta percentuale risulti comunque già contemplata nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

In proposito, va infatti rilevato che se il comma 637 della legge finanziaria 2007 - cui pone espresso rinvio l'articolo 1, comma 116 della legge di stabilità 2013, richiamato dalla norma in esame - stabilisce che il fabbisogno del sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, e che esso debba essere programmato, in ciascun anno, in misura "*non superiore*" al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, "incrementato del 3 per cento", va sottolineato invece che il comma 642 della medesima legge, anch'esso richiamato dal comma 116 della legge di stabilità 2013, stabilisce che il fabbisogno finanziario annuale per il sistema universitario statale deve essere incrementato delle sole risorse necessarie a far fronte agli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

In definitiva, sembrerebbe che l'incremento del 3 per cento si raccordi ad un tetto massimo stabilito dalla l.v. per il triennio 2006/2009, e non già ad una regola permanente di determinazione annuale valevole, a regime, per la determinazione dei fabbisogni finanziari del sistema universitario. Ciò che, viceversa, è previsto invece dalla legislazione vigente in relazione all'adeguamento del

fabbisogno agli oneri di spesa corrispondenti agli incrementi retributivi del personale per effetto degli aggiornamenti contrattuali.

In altri termini, andrebbe confermato che il predisposto incremento del fabbisogno finanziario annuale del sistema universitario nella misura del 3 per cento rispetto al fabbisogno previsto per il 2013, si sconti - a tutti gli effetti - nei tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente; configurandosi, in caso contrario, un "nuovo" onere di spesa correlato alla percentuale di incremento del 3 per cento, che andrebbe perciò contabilizzato in conto maggiori spese, nella manovra in esame.

Sul punto, si segnala tuttavia che con la norma indicata all'articolo 9, comma 4, del provvedimento in esame prevede che per il 2014 sia disposto incremento del FFO di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 (fondo per il finanziamento delle Università) pari a 150 milioni di euro, per cui andrebbe esplicitato che detto incremento è dovuto proprio in relazione al previsto incremento del 3 per cento del fabbisogno finanziario del sistema universitario per il 2014 cui si provvede con la norma in esame.

Il comma 25 stabilisce che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia S.p.A., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni

di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

Il comma 26 prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

La RT afferma che il dispositivo prevede che il capitale sociale della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 - il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto interamente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i relativi diritti dell'azionista, d'intesa con il predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

La finalità della norma è quella di dotare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una struttura di supporto e di assistenza tecnica, in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché in merito agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Tuttavia, nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società potrà svolgere anche attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Il pacchetto azionario di proprietà dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo passa al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, ed il patrimonio netto dell'ENIT stesso è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione

trasferita. Pertanto, l'operazione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento dei valori patrimoniali avviene tra amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che l'assorbimento delle quote societarie di Promuovi Italia spa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ed il riassetto dei ruoli societari con il coinvolgimento del Ministero dei beni culturali nella veste di azionista operano a valere del perimetro dei soggetti contemplati nel conto economico della PA, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che alla riconosciuta possibilità di stipula della convenzioni del soggetto con enti della PA e con ENIT, questi ultimi possano farvi fronte avvalendosi delle sole risorse che sono per loro già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 27 stabilisce che al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove è previsto che tutti gli enti ed organismi pubblici debbano procedere ad una modifica dei propri statuti tendente ad assicurare il che gli organi di gestione e controllo contemplino la presenza di non meno di 3 e non più di cinque elementi, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 28 prevede che l'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, laddove è previsto che lo Stato ha il diritto, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione

di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La RT afferma che le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. È opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, trattandosi di norma interpretativa di una norma già vigente, che non ne innova il contenuto sostanziale, nulla da osservare.

Il comma 29 afferma che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

La RT segnala che la disposizione in argomento inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni e enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito

della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi.

Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che il dispositivo stabilisce che al termine della gestione straordinaria commissariale, ricadano, sulle amministrazioni pubbliche individuate al fine di coordinare la prosecuzione degli interventi, l'intera gestione delle posizioni attive e passive riferibili alla medesima gestione commissariale, nonché la responsabilità di attore erariale nei procedimenti giurisdizionali pendenti, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla effettiva neutralità finanziaria del subentro alla protezione civile delle altre amministrazioni.

In particolare, si segnala il prefigurarsi della possibilità che anche enti locali possano trovarsi d'ora innanzi a gestire situazioni finanziarie e contenziosi di ingente ammontare, per effetto del disposto subentro in *ex* gestioni straordinarie commissariali, per cui i medesimi enti potrebbero trovarsi nell'impossibilità materiale di farvi fronte con le dotazioni previste a legislazione vigente, sia in termini di risorse umane e strumentali.

Oltretutto, va in tal senso considerata anche l'eventualità di per gli stessi enti di essere chiamati al pagamento di risarcimenti per effetto di condanne nei contenziosi in atto, a fronte dei quali si paleserebbe la carenza delle necessarie risorse finanziarie.

In proposito, si rammenta che l'articolo 19, della legge di contabilità prescrive che, ogni qualvolta nuove norme prevedono maggiori oneri di spesa a carico delle amministrazioni del settore pubblico allargato, le medesime debbano prevedere anche le risorse attraverso cui queste ultime possano concretamente farvi fronte.

Il comma 30 prevede che al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

La RT afferma che la norma prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei

fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
> sp. corr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Al riguardo, in considerazione della circostanza che ivi trattasi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, andrebbero solo richiesti elementi di chiarificazione circa i fabbisogni di spesa cui sono finalizzate le risorse previste, atteso che la norma pone espressamente la previsione della spesa in raccordo con generiche esigenze di monitoraggio dei costi *standard*, escludendo espressamente dall'ambito del monitoraggio, quelli riferibili alle amministrazioni decentrate (sanità, regioni, enti locali).

In tal senso, facendo ritenere che la focalizzazione degli interventi di approfondimento dovrà interessare le sole amministrazioni centrali, a partire da quella diretta e indiretta dello Stato, e a quelle del comparto degli enti pubblici non territoriali.

Il comma 31 stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

La RT riferisce che la disposizione è diretta a ridurre dagli attuali 5 a 4 anni la durata dei corsi di specializzazione, stabilendo tuttavia la possibilità che con decreto interministeriale (da adottarsi entro il 30 marzo 2014) siano individuati singoli corsi di durata superiore, nel rispetto comunque del finanziamento previsto dalla legislazione vigente.

La disposizione consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla vigente legislazione per la formazione dei medici specialisti, con ciò evitando l'insorgenza di maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 32 prevede che sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

Il comma 33 prevede che nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento *Expo* Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Il comma 34 stabilisce che a seguito delle misure di cui al comma 32, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le Regioni e le Province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli Enti locali mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

Il comma 35 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Allegato 3
(articolo 10, comma 33)

**PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE
INDISPONIBILI**

(in milioni di euro)

	2015	2016 e successivi
Ministero dell'economia e delle finanze	109,8	255,0
Ministero dello sviluppo economico	4,8	10,4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,2	2,7
Ministero della giustizia	7,8	20,4
Ministero degli affari esteri	5,3	12,8
Ministero dell'interno	10,2	25,4
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,9	4,6
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	38,0	86,7
Ministero della difesa	74,6	198,4
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,9	4,2
Ministero della salute	0,5	1,4
	256,0	622,0

La RT riferisce che la disposizione prevede, entro il 15 ottobre 2014, l'adozione di ulteriori misure di *spending review*, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1,31 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Detti obiettivi peraltro, sono stati suddivisi tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali.

Per quanto riguarda la quota statale, nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'apposito

allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano.

Restano nel contempo esclusi gli interventi sui quali la legge in esame ha già operato altre riduzioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 e dell'articolo 17, commi 4 e 5.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

È altresì prevista una clausola di salvaguardia, nel caso in cui, a seguito dell'adozione dei citati interventi correttivi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo. In tale evenienza, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle suddette spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

La norma recata al comma 34 in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante il comma 2 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

Inoltre, è previsto altresì dalla medesima disposizione che con DPCM saranno ridotte le agevolazioni, detrazioni nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Tuttavia, tali riduzioni potranno essere ridotte nel caso di maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica, rispetto alle stime scontate sui tendenziali di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti e in conto capitale / Maggiori entrate

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.c.32.33					108,7	260,9		108,7	260,9
<s.ca32-33					147,3	361,1		147,3	361,1
>Entrate trib. co 35		3.000	7.000		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0

Al riguardo, una prima annotazione concerne l'ambito applicativo delle norme in esame, atteso che se, per un verso, il comma 32 fa espresso riferimento all'ambito delle PA nella nozione contemplata a fini di contabilità nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità, i commi 33 e 34 predispongono strumenti applicativi di tali risparmi con riferimento alla sola amministrazione dello Stato e degli enti territoriali (Regioni ed Enti locali) non facendo alcun riferimento alle misure che dovranno realizzarsi nell'ambito degli enti pubblici e dei soggetti considerati PA ai fini di contabilità nazionale.

Per quanto concerne poi i profili di quantificazione e copertura, va preliminarmente ribadito sul temporaneo accantonamento degli stanziamenti per spese rimodulabili previsto al comma 33, che è adottato in relazione alla quota dei risparmi che dovranno essere prodotti dalle amministrazioni centrali, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità degli accantonamenti in questione, atteso che ad essi si associa la materiale indisponibilità delle risorse pur stanziato per le relative finalità di spesa.

È chiaro, in proposito, che pur considerando la rimodulabilità degli oneri di spesa riferibili agli stanziamenti in questione, va segnalato, in particolare, che, come più volte accaduto in passato, a seguito della prevista indisponibilità di parte delle dotazioni per alcuni esercizi, si sono registrati sensibili innalzamenti della spesa

registrata a consuntivo negli esercizi successivi per le medesime occorrenze.

Inoltre, sempre considerando il metodo lineare adottato nell'accantonamento delle risorse iscritte in bilancio per il biennio 2015/2016 - essendo questi i soli esercizi attualmente contemplati nel bilancio pluriennale in corso di approvazione -, e pur considerando che la stessa norma riporta gli stanziamenti di bilancio che rimarranno esclusi dalle riduzioni, va segnalato che l'allegato 3 espone l'impatto dei risparmi complessivi che deriveranno dagli accantonamenti per ciascun dicastero, senza distinguersi tra soli effetti di riduzione corrente ed in conto capitale. Potendo chiaramente trarsi un'informazione di sintesi, in tal senso, dalla verifica degli effetti complessivi d'impatto sui saldi di finanza pubblica, tenuti chiaramente distinti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

In tal senso, tuttavia, anche al fine di assicurare la piena trasparenza degli accantonamenti predisposti, che dovrà ovviamente operare a valere delle sole risorse rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge di contabilità, andrebbe fornita anche, per ciascun dicastero, una analitica rappresentazione dell'ammontare degli accantonamenti predisposti per ciascun programma di spesa, fornendosi, a tal fine, anche l'elenco dei capitoli incisi da tali accantonamenti, essendo la natura giuridica ed economica dei fattori di spesa sottesi alle unità di bilancio, concretamente monitorabile solo alla luce di dati concernenti tale ultima unità di classificazione.

Quanto alla prevista variabilità degli accantonamenti, indicata al terzo e quarto periodo del comma 33, che opererà anche tra missioni diverse del medesimo stato di previsione, e nel limite della compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di provvedere alla riduzione degli accantonamenti di spesa corrente a carico di un incremento a valere su quelli in conto capitale, pur considerando che la variabilità tra gli stanziamenti di bilancio senza passaggio parlamentare è di per sé già riconosciuta a legislazione vigente, va ribadito che tale facoltà contribuisce a rendere ancora meno leggibile l'analisi della gestione del bilancio a consuntivo, da parte del Parlamento, quale mero riflesso a "specchio" degli stanziamenti predisposti e approvati nel bilancio di previsione iniziale.

In merito poi ai profili di criticità che emergono dal comma 34, premesso che ivi si prevede il contributo ai risparmi che dovranno

dare i comparti delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali, rispettivamente, per il triennio 2015/2017 e nel biennio 2016/2017, posto che essi si iscrivono nell'ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per ciascun settore, come integrata dal provvedimento in esame, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla effettiva conseguibilità di tali riduzioni di spesa aggiuntive, per quanto concerne il comparto regioni e province autonome, atteso che essi si innestano rispetto alla disciplina già vigente del Patto di stabilità interno per tale comparto, i cui effetti risultano giocoforza già contemplati nei tendenziali a legislazione vigente -nonché, per quanto riguarda il comparto degli Enti locali, indicazioni in merito alla compatibilità di tali risparmi con gli effetti associati alla modifica al Patto di stabilità interno prevista all'articolo 15 del provvedimento in esame, cui si rinvia.

Un approfondimento ulteriore va poi condotto in merito a quella sorta di clausola di "salvaguardia" indicata al comma 35, posto che ivi si provvede ad una originale soluzione "anticipata" riferita, non già al monitoraggio e verifica dei minori effetti finanziari prodotti da una certa misura rispetto a quelli attesi, ma relativamente alla mancata approvazione, ad una certa data, dei "provvedimenti normativi" (non meglio definiti) che si rendono indispensabili alla realizzazione dei risparmi indicati, al comma 32, per l'anno 2015 e per gli anni 2016 e 2017. Nulla è dato, ovviamente, conoscere in ordine alla natura dei "provvedimenti normativi" di cui al secondo periodo del comma 35 in esame. A tale proposito, va da sé che se tali provvedimenti sono da intendersi di carattere primario, la norma assume un carattere essenzialmente programmatico. Di converso, laddove si tratti di provvedimenti non aventi forza di legge, occorrono chiarimenti in ordine alla loro possibilità, in concreto, di incidere sui parametri di formazione della spesa a legislazione vigente.

In particolare, ferma restando la funzione compensativa assunta da siffatta clausola, circa i mancati risparmi che dovessero realizzarsi, rispetto a quelli già ora portati in correzione dei tendenziali di spesa per il 2015 e 2016, va segnalato che l'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, condiziona i caratteri di "effettività" ed "automaticità" della ordinaria clausola di salvaguardia al verificarsi di scostamenti degli effetti finanziari rispetto a quelli attesi da provvedimenti legislativi già in vigore, prevedendo un apposito monitoraggio a tal fine, e imponendone la comunicazione al

Parlamento, mentre l'attivazione della clausola in esame, si raccorda alla mera constatazione della mancata approvazione dei provvedimenti necessari alla realizzazione dei risparmi ora portati in correzione, entro la data del 1 gennaio 2015.

Il dispositivo in esame, in definitiva, prefigura nella correzione della spesa per il 2015 e 2016 la realizzazione di risparmi di spesa, portandone già l'effetto in correzione dei tendenziali, ma non provvedendo ai riassetti normativi necessari a tal fine; predisponendo, in tal senso, solo un meccanismo lineare di accantonamento degli stanziamenti per le amministrazioni centrali.

La clausola di salvaguardia si predisponde, dunque, a garanzia della realizzazione degli effetti di riduzione della spesa che vengono già contabilizzati nella correzione ai tendenziali di spesa per il 2015 e 2016, ma raccordandosi - nel metodo - all'approvazione dei provvedimenti che si rendono necessari per la loro effettiva realizzazione, entro il 1 gennaio 2015, e non già al monitoraggio degli effetti finanziari di provvedimenti di cui si prevede l'entrata in vigore già con l'approvazione della presente legge di stabilità.

In merito, infine, alla evidenziazione degli effetti d'impatto riportati nel prospetto riepilogativo, va segnalato che l'effetto aggiuntivo correlato alla attivazione della clausola di cui al comma 35, in termini singolari rispetto alla prassi, è sin da subito già contabilizzato in conto maggiori entrate, pur potendo - alla prova dei fatti, come previsto dal comma 35 - la medesima rimodularsi in riduzione, sulla base dei provvedimenti di riduzione della spesa che verranno approvati entro il 1 gennaio 2015.

Il comma 36 stabilisce che le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

Allegato 4 (articolo 10, comma 36)
(in migliaia di euro)

Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese					
Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione		
			2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	c	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	c	29.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	c	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 3990, n. 385	c	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457	c	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457	c	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457	c	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	c	2.111	3.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	c	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo i, comma43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	c	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	c	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	c	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	c	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	c	360	341	342
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	c	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	c	69	66	66
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	c	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge25 febbraio 1987, n. 67	c	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, e. 1, della legge30 aprile 1985, n. 163	c	3.836	3.694	3.702
Totale			60.242	57.897	58.710

La RT afferma che la norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari ad euro 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media è valutabile intorno al 10 per cento degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate, come risulta dal prospetto a seguire, che riporta anche gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse.

Dal predetto allegato, in primo luogo, sono escluse le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 10, comma 13). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento perdite d'esercizio, ecc.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti e in conto capitale

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
< sp. corr.	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7

Al riguardo, dal momento che si tratta della riduzione di autorizzazioni di spesa sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Il comma 37 prevede che le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'Allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

Allegato 5
(Articolo 10, comma 37)
Riduzione consumi intermedi

(mln di euro)

	2014	2015	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	47,8	48,1	48,1
Ministero dello sviluppo economico	0,8	0,8	0,8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,1	1,1
Ministero della giustizia	15,3	15,4	16,2
Ministero degli affari esteri	7,4	7,4	6,9
Ministero dell'interno	21,8	22,7	23,1
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	7,9	7,9	7,8
Ministero della difesa	41,3	39,6	39,5
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,7	3,0	2,8
Ministero della salute	3,0	3,0	2,9
	150,0	150,0	150,0

La RT riferisce che la norma dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II della spesa del bilancio dello Stato, elencata in apposito allegato alla norma medesima, per un importo complessivo pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca e dell'evento Expo Milano. Dalle riduzioni apportate sono altresì escluse quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni apportate per effetto di manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.

Pertanto, si ritiene che le riduzioni operate siano adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.corr.	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando gli elementi forniti dalla RT in merito alla sostenibilità funzionale delle riduzioni lineari degli stanziamenti destinati alle spese per consumi intermedi, occorre segnalare che la riducibilità degli stanziamenti di spesa é essenzialmente da ricondurre alla qualità giuridica dei fattori di spesa che sono ad essi riferibili, secondo le coordinate indicate fornite dall'articolo 21, commi 5-7, della legge di contabilità.

In tal senso, pur considerando che almeno la massima parte degli stanziamenti riferibili ai consumi intermedi è di norma riferibile ad oneri cd. "rimodulabili", occorre sottolineare che a tale categorie fanno riferimento anche capitoli di spesa intestati a fattori di spesa non rimodulabili, per cui andrebbe richiesto un prospetto di dettaglio dei programmi e, soprattutto, dei capitoli che risultano incisi per effetto di tale riduzione lineare, per ciascun dicastero.

In ordine poi ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, pur considerando che trattasi di spese correnti, andrebbe confermata la simmetria degli effetti stimati sui saldi tendenziali di finanza pubblica rispetto alle riduzioni predisposte in termini di competenza finanziaria in ciascuna annualità del triennio.

Il comma 41 stabilisce che le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11 *(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)*

Il comma 1 preclude, per il triennio 2015-2017, gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane fissata agli importi attuali (quelli in godimento al 31 dicembre 2013).

Il comma 2 dispone che per le amministrazioni pubbliche così individuate, possano sì aversi procedure contrattuali e negoziali relative al biennio 2013-14, ma solo per la parte normativa, non già per la parte economica, e senza possibilità di recupero successivo di quest'ultima.

Là dove facoltizza la contrattazione per la parte normativa, la disposizione si differenzia da quella invero già recata dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" (atto del Governo n. 9, presentato in avvio della presente XVII legislatura), adottato sulla scorta dell'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Esso protrae per il biennio 2013-14 il 'blocco' della contrattazione per il pubblico impiego e mantiene preclusi, per quel biennio, incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale (sì che continui ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

Su quello schema di regolamento, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha reso parere nella seduta del 25 giugno 2013; le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati hanno reso parere nella seduta del 19 giugno 2013. Entro quest'ultimo è contenuta l'indicazione - recepita dal comma 2 in esame - di consentire almeno per la parte normativa (non economica dunque) lo svolgimento della contrattazione per gli anni 2013-14.

Il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2013. Al momento della stesura di queste pagine, esso non risulta ancora pubblicato.

I commi 3 e 4 estendono le previsioni sopra ricordate, concernenti l'indennità di vacanza contrattuale e il 'blocco' della contrattazione (per la parte economica), al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (sono medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) e consentono che, ai fini della quantificazione degli accantonamenti obbligatori nei bilanci regionali, si tenga conto di tali norme.

La RT afferma che l'articolo 9, comma 17, primo periodo, del D.L. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazione in legge 111/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito Regolamento attuativo (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione), le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni tra cui, quindi, anche le predette misure.

In tal senso, il comma 2, lett. *b)* del presente provvedimento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del D.L. n. 98 del 2011.

Con riferimento al personale destinatario del più volte richiamato articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78 del 2010, il comma 2, lett. *a)* del presente provvedimento, ridefinisce l'ambito applicativo della disposizione in esame, precisando che la stessa si applichi al personale delle pubbliche amministrazioni così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, invece che a quello di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3, del decreto legislativo 165/2001. La norma proposta, riproduce quanto previsto per tale aspetto dall'articolo 1, comma 1, lett. *c)* del predetto Regolamento e non sconta risparmi di spesa in considerazione del limite al trattamento economico individuale imposto dall'articolo 9, comma 1, del citato D.L. n. 78 del 2010. Gli eventuali risparmi derivanti dall'annullamento degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti nel periodo oggetto del blocco e la cui attribuzione è stata comunque sospesa per effetto del citato art. 9, comma 1, vanno a miglioramento dei saldi dei singoli enti interessati.

Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, il comma 1 prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78 del 2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, ultimo periodo, del citato Regolamento, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti. I successivi commi 3 e 4 regolano gli effetti dei predetti commi 1 e 2 sul SSN, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Con particolare riferimento al SSN, in considerazione del fatto che la copertura economica della IVC 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale

standard, (dimensionato per consentire, ai sensi del D.L. 78/2010, l'erogazione della IVC nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla IVC 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 1, 3 e 4, suddiviso in settore statale e non statale.

Economie di spesa - IVC

<i>(economie complessive annue al lordo IRAP)</i>	Economie di spesa		
Comparti/Settori	2015	2016	A decorrere dal 2017
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Totale Stato	300	440	440
Totale Settore non statale⁴⁶	260	380	380
Totale Pubblico Impiego	560	820	820

In termini di effetti sui saldi, al netto di arrotondamenti, la RT riporta il seguente prospetto (importi in milioni di euro)

Anno	2015	2016	A decorrere dal 2017
SNF⁴⁷	440	650	650
Fabbisogno e indebitamento⁴⁸	294	434	434

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.corr.		300	440		213,8	313,7		213,8	313,7

⁴⁶ Importi comprensivi del SSN (140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 – tali importi sono stati considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21).

⁴⁷ Importi comprensivi di 140 mln per l'anno 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

⁴⁸ Importi comprensivi di 80 mln per l'anno 2015 e 120 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

Al riguardo, il dispositivo in esame provvede, innanzitutto, al congelamento della indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2014/2016 per i dipendenti del pubblico impiego, nella misura in godimento al 31 dicembre 2013⁴⁹, da cui conseguono risparmi di spesa, atteso che gli effetti finanziari correlati alla corresponsione della IVC, e quelli relativi al suo aggiornamento all'IPCA indicato dall'ISTAT, sono da considerarsi scontati negli tendenziali della spesa, secondo il criterio della legislazione vigente.

Nella determinazione degli effetti finanziari dei commi 1 e 2, la RT segnala che per il 2014, in attuazione del comma 1, lettera *b*) dell'articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, che consentiva la proroga delle misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego anche al 2014 con atto secondario, si è già proceduto con decreto legislativo alla proroga del blocco della IVC per il 2014; per cui, per tale anno, non sono stati evidenziati in allegato 3 effetti di risparmio "aggiuntivi" a quelli che sono da considerare già scontati a legislazione vigente⁵⁰. Risparmi di spesa "aggiuntivi" che vengono invece indicati, per il 2015 e 2016, in relazione al disposto congelamento della IVC nei limiti della misura riconosciuta nel 2013.

A tale proposito, va segnalato che la RT riporta - al lordo delle risorse attribuibili al comparto Sanità, i cui effetti sono però contabilizzati in relazione al comma 21 dell'articolo in esame - nel prospetto relativo alla determinazione degli effetti lordi e netti in conto minori spese correnti, un dato relativo ai risparmi per il 2015 pari a 440 milioni lordi, mentre l'allegato 3, per il medesimo anno 2015, segnala invece risparmi lordi pari a soli 300 milioni di euro, ossia pari al dato netto delle minori spese del comparto sanità (140 milioni) che vengono contabilizzate a parte (comma 21). Nel contempo, per il 2016, se l'allegato 3 espone minori spese correnti pari a 440

⁴⁹ L'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal 'Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Il predetto Protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che: - dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30 per cento del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi; - dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50 per cento del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi. Il tasso IPCA è individuato annualmente dall'ISTAT.

⁵⁰ A conferma della già intervenuta proroga del congelamento della IVC per il 2014, i cui effetti devono pertanto ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., "Previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016", Circolare n. 32 del 17 luglio 2013, Allegato Nota tecnica n. 1, pagina 16.

milioni di euro, il prospetto riassuntivo della RT indica 650 milioni di euro di risparmi.

Sul punto, andrebbe confermato che la differente contabilizzazione degli effetti di riduzione della spesa tra RT e allegato 3 sia da ricondurre alla distinta evidenziazione degli effetti del congelamento della IVC relativamente al comparto sanità, riportata in relazione al comma 21.

Inoltre, in merito ai profili di quantificazione, richiamando quanto stabilito con specifico riferimento alle norme che interessano il pubblico impiego dal paragrafo 5 della circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti i dati e parametri utilizzati per la determinazione delle minori spese previste, per ciascuna annualità del biennio 2015/2016, in connessione al congelamento della IVC, fornendosi, al riguardo, i dati relativi alle retribuzioni medie per ciascun comparto ed risparmi unitari conseguibili. Si rammenta, in proposito, che la citata Circolare, prevede che la RT debba tassativamente indicare la fonte dei dati utilizzati e tutte le informazioni necessarie a consentire la verifica delle quantificazioni, anche con riferimento al "processo definitorio utilizzato".

Sui commi 2 e 3, nulla da osservare ivi trattandosi di norme di adeguamento riconducibili alla rinnovata disciplina dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/2010 a cui si provvede con il commi 1 e 2.

Per i profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, in considerazione di quanto previsto dal paragrafo 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti calcolati per la determinazione dell'impatto in termini di fabbisogno pubblico e indebitamento netto, con l'indicazione dei parametri ed aliquote adottati.

Il comma 5 concerne il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti (da intendersi, in assenza di diversa previsione, come impiegati nelle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Su questa materia, già l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 'congelava' (per il triennio 2011-13) all'ammontare complessivo accordato nell'anno 2010, il trattamento accessorio - nonché prevedeva l'automatica sua riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Ora il comma dispone la proroga a tutto il 2014 di tale previsione di 'congelamento' del trattamento economico accessorio. Medesima previsione, invero, è recata nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (A.G. n. 9),

Insieme, la norma aggiunge la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate "di un importo pari alle riduzioni" operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-*bis* (il quale peraltro già prevede - ma "in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" - un'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio).

Una specifica previsione - nel presente articolo del disegno di legge di stabilità - ancor in materia di trattamento economico accessorio, è recata dal comma 18.

Vi si dispone che i risparmi derivanti dall'applicazione del comma siano, per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza, destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio (nelle spese di funzionamento dei medesimi enti) posti dalle norme vigenti.

La RT afferma che ivi viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2-*bis*.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l'intero Pubblico Impiego, suddiviso in settore statale e non statale. Tali importi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell'anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all'anno 2014.

Economie di spesa - stabilizzazione risparmi art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010

<i>(importi complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>			
Comparti/Settori	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Totale Stato	215	215	215
SSN	400	400	400
Totale Pubblico Impiego	615	615	615

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

Anno	2015	2016	A decorrere dal 2017
SNF	615	615	615
Fabbisogno e indebitamento	330	330	330

Ai sensi del comma 18, per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 5, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.corr.		215	215		110	110		110	110

Al riguardo, il dispositivo prevede a prorogare al 2014 l'effetto dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, laddove è previsto che per il 2011/2013 anche il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non possa essere superiore a quello percepito nel 2010.

In termini analoghi a quanto rilevato ai commi 1-2, si rileva che la determinazione degli effetti d'impatto indicata dalla in allegato 3 evidenzia valori che sono limitati al solo effetto calcolato dalla RT in

conto minori spese correnti per il settore statale, circostanza in merito alla quale andrebbero richiesti chiarimenti.

Per i profili di quantificazione, richiamandosi alle indicazioni metodologiche fornite dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero poi richiesti i dati e parametri utilizzati per la determinazione delle minori spese previste, per ciascuna annualità del biennio 2015/2016, in connessione alla riduzione dei fondi per la retribuzione accessoria, al riguardo, i dati relativi alle dotazioni dei suddetti fondi per ciascun comparto ed i risparmi conseguibili per effetto delle riduzioni da operare in relazione alle cessazioni previste nel biennio, sulla base del tasso medio delle cessazioni di comparto tratto dal Conto Annuale del personale^{51 52}.

Sul punto, si sottolinea che la citata Circolare R.G.S., prevede che la RT debba indicare non solo la fonte dei dati utilizzati e tutte le informazioni necessarie a consentire la verifica delle quantificazioni, anche con riferimento al "processo definitivo utilizzato" nella determinazione degli effetti finanziari delle norme.

Per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti calcolati per la determinazione dell'impatto stimato dalla riduzione dei fondi per la retribuzione accessoria, in termini di fabbisogno pubblico e indebitamento netto, con l'indicazione dei parametri ed aliquote adottati.

Il comma 6 dispone - dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 - la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dall'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (regio decreto-legge n. 1578 del 1933), in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme così risparmiate verranno versate

⁵¹ In proposito, si segnala che la stessa individuazione delle risorse da considerarsi a copertura del trattamento economico accessorio è stata sino oggetto di interventi di chiarificazione sia da parte del Dipartimento della R.G.S che da parte dell'ARAN, sulle metodologie di individuazione della base di calcolo e in relazione alle norme contrattuali che variano da comparto a comparto. In linea di principio, le risorse si è convenuto che sono ordinariamente destinate al compenso del lavoro "straordinario", sono escluse dai suddetti organi dal computo delle risorse da assoggettare a riduzione sulla base delle cessazioni dal servizio. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Circolare n. 12/2011, pagina 6; ARAN, parere n. 5401 del 15 maggio 2013.

⁵² In proposito, si segnala che la Corte dei conti, relativamente al solo personale delle amministrazioni centrali dello Stato, ha evidenziato che nel solo 2012 i fondi unici di amministrazione dei ministeri hanno registrato una spesa in calo di quasi l'11 per cento rispetto all'anno precedente, per un risparmio pari a circa 100 milioni di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, *Referto sul Rendiconto generale dello Stato 2012*, volume I tavola 4 a pagina 300.

annualmente in un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale).

Il comma 7 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento del Senato.

I commi 8 e 9 ridefiniscono la modulazione del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. Secondo la disciplina vigente (per effetto di una successione di norme, che qui non si ripercorre), le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono autorizzate per un contingente di personale determinato secondo le seguenti percentuali (riferite sia alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente sia al numero delle unità di personale delle unità cessate nell'anno precedente): 20 per cento, fino al 2014; 50 per cento, per il 2015; 100 per cento, dal 2016.

Secondo la nuova previsione, la modulazione del *turn over* verrebbe ad essere:

- per il 2014: 20 per cento (invariato);
- per il 2015: 40 per cento (anziché 50 per cento);
- per il 2016: 60 per cento (anziché 100 per cento);
- per il 2017: 80 per cento (anziché 100 per cento);
- dal 2018: 100 per cento (invariato).

Tale previsione è recata dal comma 8, lettera *a*), in combinato disposto con il comma 9. Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle indicate dalla legge finanziaria per il 2007 (più esattamente: l'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006), ossia: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che elencava i seguenti enti: ente EUR, enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, Registro aeronautico italiano, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione).

Per le università e gli enti di ricerca, le percentuali di *turn over* autorizzato sono diverse, rispetto a quelle sopra elencate, per il 2014 e il 2015. Infatti, il comma 8, lettera *b*) (per le università) e lettera *c*) (per gli enti di ricerca) autorizzano un *turn over* del 50 per cento sia per il 2014 sia per il 2015. Diversamente, si è ricordato, per le altre pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione, la percentuale autorizzata è del 20 per cento nel 2014, del 40 per cento nel 2015. In altri termini, per università ed enti di ricerca permane la disciplina del *turn over* vigente (per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. sulla '*spending review*', incidente sull'articolo 66, commi 13-*bis* e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008). Ossia università ed enti di ricerca sono esentati dalla restrizione del *turn over* per il 2015, prevista dal presente disegno di legge (al comma 9, lettera *a*) dell'articolo qui in commento).

Il comma 10 autorizza assunzioni aggiuntive, determinando sia le unità sia il contingente di spesa lorda annua. L'autorizzazione così disposta concerne 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri, 600 unità per la Guardia di finanza (si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni",

estesamente esaminato dal Senato in prima lettura). Il contingente di spesa lorda annua destinabile all'assunzione di tali unità è di 50 milioni per il 2014, di 120 milioni a decorrere dal 2015.

Il comma 11 istituisce al stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo corrispondente alle assunzioni in deroga di cui al comma 10.

La RT afferma che la disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni statali e, in particolare, sulle misure del *turn over*, attualmente disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si prevede, nello specifico, che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al *turn-over* del personale nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, anziché nei limiti attualmente vigenti pari al 50 per cento nell'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca resta in vigore il limite previsto, per il 2015, dall'art. 66, commi 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificati dall'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mentre, per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018, i limiti assunzionali vengono ridefiniti nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, Università ed enti di ricerca potranno procedere al *turn-over* del personale nella misura del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, anziché del 50 per cento nell'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

La stima delle economie derivanti dalla disposizione, effettuata sulla base dei dati del conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN-OVER

	Economie anno 2015	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie dall'anno 2018
MINISTERI	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
AGENZIE	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
CARRIERA DIPLOMATICA	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
CARRIERA PREFETTIZIA	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
CARRIERA PENITENZIARIA	33.750	202.500	405.000	472.500
MAGISTRATURA	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
EPNE & ENTI ART. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
UNIVERSITA'	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
RICERCA	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
TOTALE ECONOMIE	12.189.250	105.370.900	226.682.400	267.001.500

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

Turn over (40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) senza Corpi di polizia. I dati sono comprensivi delle economie del comparto università da scontare sul FFO per 28 mln per il 2016, 70 per il 2017 e 84 dal 2018.	SNF					IN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	0	110,1	993,3	2202,7	2239	0	66,18	553,71	1115,6	1136,14

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del FFO.

Per i Corpi di polizia, vengono stanziati 50 mln di euro lordi per l'anno 2014 e 120 mln di euro lordi a decorrere dall'anno 2015, per assunzioni da effettuarsi dal 2014, in deroga ai vigenti limiti previsti per il *turn over* e, comunque, nel limite massimo del 55 per cento del *turn over* dello sesso anno. Viene inoltre previsto che le predette assunzioni, autorizzate con DPCM, possono essere riservate al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori/Maggiori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.corr.		10,1	93,3		6,2	53,7		6,2	53,7
>Sp corr. ass.FdP	50	120	120	26	61	61	26	61	61

Al riguardo, va preliminarmente sottolineato che le norme in esame provvedono al rafforzamento della disciplina limitativa del *turn over* vigente, per ciascun comparto, per gli esercizi del quadriennio 2014/2017, prevedendo, in linea di principio, il ripristino del *turn over* integrale solo a decorrere dal 2017-2018.

In proposito, riprendendo anche i temi e le considerazioni metodologiche formulate a suo tempo, in occasione della omogeneizzazione della disciplina limitativa del *turn over*, intervenuta con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95/2012⁵³, dal momento che la RT si limita a riferire che le modifiche in materia di rafforzamento della disciplina del t.o. delle Amministrazioni centrali (40 per cento contro il 50 per cento previsto a l.v. nel 2015; 60 per cento contro il 100 per cento previsto a l.v. già nel 2016; 80 per cento nel 2017 e 100 per cento solo nel 2018) delle Università (50 per cento nel 2015; 60 per cento nel 2015; 80 per cento nel 2018 e 100 per cento nel 2018, invece che il 100 per cento dal 2016 previsto a l.v.) determineranno economie lorde aggiuntive rispetto a quelle già scontate a l.v., fornisce un prospetto di sintesi degli effetti previsti per ciascun comparto.

In primis, richiamando i contenuti del paragrafo 5 della circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S, andrebbe innanzitutto richiesto se le previste economie sono state calcolate sulla base delle retribuzioni medie e dei tassi di cessazione rilevati dai dati pubblicati con il Conto annuale.

In tal senso, appare evidente che essendo rappresentati in RT solo gli effetti finanziari attesi dalle modifiche normative, andrebbero acquisiti tutti gli elementi e i dati attraverso cui sia possibile prevenire ad una valutazione circa la congruità della stima delle economie ivi indicata sommariamente, per ciascun comparto, in relazione ad ogni anno del triennio 2015/2017 e dal 2018.

In dettaglio, sembrerebbe necessaria l'acquisizione:

⁵³ Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di Lettura n. 135, pagina 151 e seguenti.

1) delle platee dei dipendenti considerati, per ciascuna area contrattuale, e delle retribuzioni medie di comparto prese a riferimento ai fini del computo delle economie indicate dalla RT;

2) delle masse salariali riferibili ai comparti di amministrazioni considerate nell'allungamento del blocco del *turn over* sino al ripristino integrale nel 2018;

3) dei c.d. tassi di cessazione medi riferibili a ciascuno dei comparti amministrativi considerati, e considerati nella stima delle economie per il triennio 2014/2016 e dal 2017.

Una annotazione va poi segnalata in merito agli effetti che il rafforzamento della disciplina del blocco del *turn over* - il cui ripristino al 100 per cento avverrà, per effetto delle modifiche in esame, solo nel 2018 - sembrerebbe produrre, per i prossimi anni, sulla concreta possibilità di assorbimento del personale "storico" a t.d..

Ciò detto, dal momento che le modifiche in esame appaiono suscettibili di determinare riflessi anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge n. 101/2013 - il cui *iter* di conversione è ancora in atto il Parlamento (il relativo ddl ha appena concluso l'esame in seconda lettura alla Camera dei Deputati) - a ragione del fatto che le norme ivi previste, che dispongono la proroga dei contratti a t.d. che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, sino a tutto il 2015⁵⁴, è stata adottata proprio in considerazione della possibilità di procedere alla loro conversione a t.i. nel triennio 2013/2015 sulla base della disciplina oggi vigente del *t.o.*, ivi destinandosi alla stabilizzazione dei precari il 50 per cento delle procedure di immissione in ruolo previste nel triennio 2014/2016 sulla base della normativa vigente.

È chiaro, in tal senso, che il ridursi delle possibilità concrete di immissione in ruolo nel biennio 2014-2015, per effetto dell'irrigidimento della normativa di blocco parziale del *turn over* che si attua, per i prossimi anni, con le modifiche in esame prefigura, sin d'ora, l'eventualità che, al termine del triennio 2013/2015, risulterà ampliata la platea dei precari "storici" (coloro che hanno maturato 3 anni di servizio a t.d. negli ultimi 5, che sono i soli interessati dalle

⁵⁴ La modifica disposta nel corso della seconda lettura del ddl di conversione del decreto legge n. 101/2013 ha registrato una modifica al testo che ha esteso il differimento di tale possibilità anche al 2016. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, A.S. 1015-B, recante di segno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, "*disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", pagina ...

procedure di stabilizzazione *ad hoc*, sia pure nei limiti finanziari previsti a legislazione vigente per le assunzioni a t.i.) che non avranno avuto la possibilità di concorrere per l'immissione in ruolo, a ragione del ridursi delle possibilità di indire procedure concorsuali loro dedicate nel prossimo biennio.

Ragion per cui, pur considerando che la proroga dei suddetti contratti a t.d. è già previsto dal D.L. n. 101 del 2013 debba operare nei soli limiti finanziari previsti a legislazione vigente per il lavoro a t.d., sembrerebbe porsi, sin d'ora, un problema di proroga per tale platea, almeno anche per 2016 il 2017, dal momento che solo dal 2018 opererà, per effetto delle modifiche in esame, il ripristino integrale del *turn over* al 100 per cento.

In relazione poi ai profili d'impatto degli effetti finanziari esposti in allegato 3 sui commi 8-9, in conto minori spese correnti, da ritenersi logicamente aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali dettati dalla disciplina del t.o. a legislazione vigente, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, per ciascuna annualità,rispetto alle economie lorde individuate dalla RT, evidenziando le aliquote e percentuali adottate nella del valore netto degli impatti su fabbisogno e indebitamento netto.

In merito poi al comma 10, laddove è prevista l'attivazione di un fondo per il finanziamento, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente in tema di limitazioni al *turn over*, per le amministrazioni di comparto Difesa-Sicurezza, premesso che ivi trattasi di un limite massimo di spesa e che chiaramente l'onere previsto in relazione al numero delle unità di cui sarà concretamente permessa l'assunzione presenta evidente caratteri di modulabilità, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 11, non ci sono osservazioni.

Il comma 12 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 13 prevede che sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 14 stabilisce che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali

Il comma 15 prevede che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Il comma 16 stabilisce che le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

La RT riferisce che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Vengono soggetti al limite retributivo di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene inoltre disposto che ai predetti fini siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

In considerazione della impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme descritte, in funzione dei limiti individuali previsti, i risparmi di spesa verranno quantificati a

consuntivo. A tale riguardo, il comma 15 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versino le risorse rinvenienti dall'applicazione delle misure in esame al fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 23-ter, e che le restanti amministrazioni acquisiscano i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine, il comma 16 dispone che le Regioni adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni in esame. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, in considerazione del tenore chiaramente virtuoso delle norme in esame, a cui non sono peraltro associati effetti di riduzione dei tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 17 stabilisce che l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (orario di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia) e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (orario di lavoro degli appartenenti alle FF.AA.) si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT afferma che la norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 18 prevede che per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5, in tema di estensione al 2014 della normativa vigente in materia di congelamento dei trattamenti accessori dei dipendenti del pubblico impiego, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La RT rinvia a quanto precisato in ordine al comma 5, con riferimento agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici.

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 19 stabilisce che l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La RT riferisce che l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro lordi per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2015.

Gli effetti dei risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

(Mln di euro)

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	10	20	20
Fabbisogno e indebitamento	9	18	18

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(Mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.corr.	10	20	20	9	18	18	9	18	18

Al riguardo, va premesso che la riducibilità di uno stanziamento di spesa previsto dalla legislazione vigente è strettamente correlata alla disciplina prevista per i fattori d'oneri che esso è destinato alla copertura.

In tal senso, posto pure che il capitolo 1276 dello stato di previsione del MAE⁵⁵ non è capitolo di spesa giuridicamente obbligatoria - e dunque riducibile ai fini in esame - andrebbe richiesta un conferma in merito alla piena rimodulabilità dei fattori di spesa a cui sono preordinate in bilancio le risorse in questione. Ciò detto, considerato che, almeno ad un primo esame, i meccanismi previsti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del trattamento indennitario di cui all'articolo 171 risulterebbe correlato di per sé al servizio prestato all'estero dai dipendenti del MAE, nella misura di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo n. 62/1998, per cui si palesa concreto il rischio che per effetto della riduzione in esame possano determinarsi l'inadeguatezza delle risorse a fronte dei fabbisogni di spesa del dicastero.

Inoltre, per i profili d'impatto indicati per effetto della norma sui saldi di finanza pubblica, andrebbero individuati i criteri e illustrati i dati inerenti al profilo cronologico esposto in allegato 3, rispetto al valore di riduzione espresso in termini di competenza finanziaria.

Il comma 20 prevede che all'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, laddove è previsto che il rimborso delle spese di viaggio dei familiari dei dipendenti del MAE dislocati all'estero per il ritorno in Italia sono corrisposte nel limite del percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento, le parole: "del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".

La RT afferma che la disposizione intende ridurre dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio riferibili all'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 18/67, con particolare

⁵⁵ Il bilancio 2013 evidenzia una previsione di spesa di circa 339 milioni di euro per il 2014 e altrettanti per il 2015.

riferimento alle spese sostenute dai familiari del personale in servizio all'estero.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A decorrere dal 2016
SNF	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<sp.corr.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamandosi alla necessaria esposizione dei dati e parametri adottati nella determinazione degli effetti finanziari indicata nella Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S, premesso che la norma non ha eliminato del tutto l'istituto di spesa, ma ha provveduto alla riduzione del parametro a cui vengono commisurati i rimborsi, portandolo dal max 90 al 50 per cento del costo effettivamente sostenuto, e che il piano gestionale 4 del capitolo 1292 dello stato di previsione del MAE reca una previsione di spesa a legislazione vigente di appena 0,3 milioni di euro annui, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla base di calcolo adottata per la individuazione dei risparmi che sono indicati correzione dei tendenziali di spesa per effetto della norma in esmae.

Per il resto, trattandosi di una misura da cui deriveranno comunque risparmi aggiuntivi di spesa nulla da osservare.

Il comma 21 prevede che per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La RT riferisce che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è ridotto complessivamente di 540 mln per l'anno 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016. Gli effetti sui saldi sono contenuti nella descrizione dei citati commi e sono riepilogabili nella seguente tabella:

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC – Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Trattamento accessorio –		
Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
Totale – Effetti sul SNF	540	610
Effetti sull'IN	300	340

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Minori spese correnti

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<Sp. correnti		540	610		300	340		300	340

Al riguardo, rinviandosi all'esame delle norme di cui ai commi 1-5 richiamate dal dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Il comma 1 riconosce per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla

base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

La RT ribadisce che la disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS.

Rimane confermata la indicizzazione al 100 per cento per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:

- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);

- l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7 euro mensili);

- l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);

- l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);

b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti

pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:

Fasce di importo	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%

c) Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo, come indicata dall'articolato.

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;

e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013;

f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59 per cento, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3 per cento;

g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3 per cento;

h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte

trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3 per cento;

i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3 per cento;

j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18 per cento, di cui circa il 30 per cento relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;

k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame;

derivano i seguenti effetti finanziari

valori in mln di euro

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

Al riguardo, si premette che gli importi complessivi pensionistici rilevabili dalle percentuali indicate nella RT rispetto al monte pensioni totale sono indicati correttamente, essendo in linea con i dati desumibili dall'annuario Istat 2012 relativo ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

Sulla base dell'elasticità media all'indicizzazione indicata dalla RT a legislazione vigente per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo, la quantificazione per il 2014 risulta corretta.

L'incremento dei risparmi riscontrabile nel 2015 (superiore a quello atteso per lo stratificarsi degli stessi) è da ricondurre al venir meno - a legislazione vigente - della integrale deindicizzazione per le fasce di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Il comma 2 prevede che con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data viene incrementato di 6 mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima

scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età. Inoltre, per i medesimi soggetti, rimodula i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Il comma 3 conferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

La RT afferma che dalla disposizione, sulla base delle seguenti valutazioni:

a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche numerosità superiori tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);

b) nell'anno 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro), per circa il 50 per cento di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazione agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio) nel mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno, operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;

c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in

materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni ai soggetti di cui al punto b);

d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente)

e) si è tenuto conto degli effetti fiscali indotti;

derivano le seguenti economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare)

valori in mln di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

Al riguardo, preso atto dei dati sulla numerosità delle platee interessate, che sembrano condivisibili, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto si rileva che la RT relativa al decreto-legge n. 138 del 2011 (recante disposizioni di analogo tenore rispetto a quelle in esame) considerava un importo medio della liquidazione, per il complesso del settore pubblico, di circa 60.000 euro. Appare pertanto meritevole di un approfondimento l'omologo dato riportato nell'attuale RT, pari a 75.000 euro (+25 per cento).

In merito alla stima dei risparmi per il 2014, sulla base delle ipotesi formulate dalla RT, circa 100 mln di euro dovrebbero essere ascrivibili non già al posticipo dell'erogazione, bensì ai nuovi parametri di rateizzazione, correlati alle diverse fasce degli importi dei trattamenti. Per valutare la congruità della relativa quantificazione appare quindi necessario che si forniscano elementi di

maggior dettaglio rispetto al dato fornito, inerente soltanto l'importo medio complessivo della prestazione da liquidare.

Ciò chiarito, l'importo dei risparmi al lordo degli effetti fiscali relativo al 2015 appare conseguente e coerente.

In relazione alla quantificazione per il 2016 (anno in cui sono stimati i maggiori risparmi, pari a circa 900 mln di euro lordi), la sua puntuale verifica richiederebbe un'esplicitazione delle procedure di calcolo adottate che, nel caso specifico, non risultano chiare, atteso che gli effetti finanziari in tale anno sono il portato dell'interazione di diversi fattori rivenienti dagli anni precedenti.

Sembrano infine coerenti con il valore del 2016, gli importi (in diminuzione) degli anni seguenti, destinati ad annullarsi a partire dal 2020.

Per i valori al netto del fisco, la RT non dà conto di alcuna delle variabili fiscali utilizzate ai fini della stima. In particolare, non esplicita l'aliquota fiscale media attribuibile a tali fattispecie, rendendo così di fatto non verificabile la quantificazione al netto degli effetti fiscali.

Il comma 4 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge (salvaguardia di ulteriori 6.000 lavoratori esodati).

La RT, dopo aver illustrato il comma in esame, afferma che, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 200 mln di euro per la fascia superiore all'importo di 150.000 euro;
- contributo: 5 per cento per la fascia eccedente l'importo 150.000 euro, 10 per cento per la fascia eccedente l'importo di 200.000

euro e 15 per cento per la fascia eccedente l'importo di 250.000 euro;

- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	21	21	21	0
Al netto fisco	12	12	12	0

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio in ordine alla ripartizione fra le fasce reddituali individuate dalla norma dei 200 mln di euro complessivamente incisi dalla disposizione in esame.

La quantificazione, comunque, sulla base della cifra appena riportata, appare sostanzialmente corretta, anche in termini di effetti al netto dell'imposizione fiscale.

Si ricorda, tuttavia, che norma di analogo tenore (le differenze, di natura quantitativa, da un lato, e attinenti alla destinazione delle risorse reperite, dall'altro, non sembrano in grado di rappresentare delle novità rilevanti) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta (sent. n. 116 del 2013 sull'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Il comma 5 interpreta l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali cd privatizzati ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

La RT afferma che la prospettata norma di interpretazione autentica si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che, a completamento della riformulazione dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 296. La genericità del concetto di "fatti salvi" ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione,

l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe aggravarsi, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo anzi diretta ad evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non sono ascritti effetti virtuosi alla norma nel prospetto riepilogativo dei saldi.

TITOLO IV RAPPORTI FINANZIARI CON GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 13 (Patto di stabilità interno delle regioni)

I commi da 1 a 5 novellano alcuni commi dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, inerenti il patto di stabilità interno delle Regioni. In particolare:

- si riduce per gli anni dal 2014 al 2017 l'obiettivo del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario. Per il 2014 il complesso delle spese finali non può essere superiore a 19.390 mln (e non più a 20.090 mln) e per gli anni dal 2015 al 2017 esso ammonta a 19.099 mln (e non più a 20.040 mln per gli anni 2015 e 2016);
- per ciascuna regione a statuto ordinario il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, ai seguenti importi:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

- il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, all'obiettivo di competenza eurocompatibile del corrispondente esercizio;
- per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile è esteso anche all'anno 2017. L'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile è determinato al netto di una serie di importi tra cui anche quelli indicati nella tabella seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo	Importo
	(in milioni di euro)	(in milioni di euro)
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

- per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista riguarda anche l'anno 2017 e si determina al netto di una serie di importi tra i quali anche quelli previsti alla precedente tabella.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
minori spese corr.				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
minori spese corr.					344	344		344	344

La RT afferma che le modifiche determinano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 mln di euro per l'anno 2014 (di cui 700 mln di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 mln di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 mln di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 mln di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 mln di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Al riguardo, si pone innanzitutto una questione di sostenibilità della manovra nei confronti delle regioni, atteso che i risparmi recati dalla presente disposizione si aggiungono agli obiettivi di risparmio già imposti a legislazione vigente con il decreto legge n. 95 del 2012 e con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012). Con le disposizioni in commento si dispongono ulteriori misure di contenimento della spesa pari nel triennio considerato a 3.688 mln di euro⁵⁶.

Inoltre, si osserva che il contenimento della spesa recato dalla norma solo parzialmente risulta compensato con tagli ai trasferimenti e solo per l'esercizio 2014 per 800 mln di euro complessivi (commi 12-17). Tale circostanza può determinare la formazione di possibili posizioni di avanzo per le regioni che sono chiamate a conseguire

⁵⁶ L'effetto cumulato dei tre provvedimenti determina i seguenti risparmi di spesa, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, a carico delle regioni:

	2014	2015	2016
RSO D.L. 95/12 e L. 228/12	2.000	2.050	2.050
RSS D.L. 95/12 e L. 228/12	2.000	2.075	2.075
RSO AS 1120	700	941	941
RSS AS 1120	300	403	403
TOTALE	5.000	5.469	5.469

risparmi di spesa, a parità di risorse disponibili e l'emersione in futuro di pressioni volte a consentirne il relativo smobilizzo, con possibili effetti negativi futuri sulla finanza pubblica.

Ancora, si segnala che la RT non fornisce alcune elemento informativo a dimostrazione dell'effettivo miglioramento dei saldi, rispetto agli andamenti previsti a legislazione vigente, derivante dalla fissazione del tetto di spesa nei confronti delle regioni.

Il comma 6 abroga la deroga all'applicazione, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della sanzione in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno causato dalla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

La RT afferma che l'abrogazione, rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni, salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Alla norma la RT non ascrive effetti espliciti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 rinvia dal 2014 al 2015 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio. Di conseguenza, è posticipato al 30 novembre 2014 il termine per adottare le relative modalità attuative. Infine, è eliminato il monitoraggio della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sull'applicazione di tale previsione.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 8 a 10 prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, siano destinate, per un periodo di cinque anni, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso in funzione degli impegni assunti in sede comunitaria, e demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le relative modalità di attuazione. Inoltre, per la Regione Valle d'Aosta il maggiore gettito è individuato tramite l'intesa con il

Presidente della Giunta Regionale, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, da conseguire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 dell'articolo in esame. Fino alla conclusione dell'intesa, si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri previsti per le rimanenti Autonomie speciali. Infine, si prevede che le citate disposizioni cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
minori spese corr.	306	1026	836						

La RT afferma che la disposizione consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018 originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Inoltre, non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica il raggiungimento di intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, in quanto le previste intese dovranno avere ad oggetto interventi tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni in esame.

Al riguardo, si segnala che la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, ha statuito, tra l'altro, che "l'art. 19-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011 nel richiedere la necessità del «rispetto» degli statuti speciali, (...) ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano «rispettati» gli statuti speciali e quindi, per quanto attiene alle «maggiori entrate» erariali derivanti dal decreto, soltanto se l'integrale riserva quinquennale allo Stato del gettito – prevista in via generale dal comma 36 dell'art. 2 – sia consentita da tali statuti". Alla luce di tale sentenza andrebbe confermato che la disposizione in esame assicuri gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare così come originariamente previsti dai decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011.

Inoltre, andrebbe chiarito il motivo per cui quanto originariamente preventivato in termini di maggiori entrate

aggiuntive siano state inglobate nel prospetto degli effetti finanziari allegato al presente disegno di legge e non risulti, invece, già scontato nei tendenziali a legislazione vigente.

Appare, poi, opportuno fornire maggiori informazioni circa la quantificazione delle maggiori entrate aggiuntive in esame.

Infine, si osserva che l'eventuale non idoneità della presente clausola volta ad assicurare che le nuove e maggiori entrate derivanti dai decreti-legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 siano acquisite in via esclusiva dallo Stato, escludendo la devoluzione di quote aggiuntive delle entrate stesse alle Regioni a statuto speciale, sulla base di quanto previsto dalle norme generali dei rispettivi statuti, potrebbe determinare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, così come già verificatosi per gli anni 2012 e 2013.

Il comma 11 stabilisce che entro il 30 aprile 2014 lo Stato, le regioni e le province autonome possono individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con tale accordo le regioni a statuto speciali e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario gli spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno o le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013, per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 241 del 2012. Viceversa le regioni a statuto ordinario possono cedere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

Al riguardo, mentre risulta chiara la modalità di cessione degli spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno tra le diverse regioni andrebbe, invece, chiarito in che termini si svolgerà la compensazione tra le regioni in esame relativamente alla cessione da parte delle regioni speciali delle somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2012.

I commi da 12 a 15 prevedono un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, delle regioni a statuto ordinario, per un

importo complessivo di 560 mln di euro, secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

I suddetti importi possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, con accordo, in sede di Conferenza permanente, da sancire entro il 31 gennaio 2014.

Le somme individuate per ciascuna regione a statuto ordinario sono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, si procede alla riduzione delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna Regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ entrate extratrib.	560								

La RT afferma che le disposizioni comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 mln di euro.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate ai precedenti commi da 1 a 5.

I commi 16 e 17 dispongono per l'anno 2014 un ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del predetto concorso è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella seguente tabella, salvo modifiche da apportare con accordo da sancire, in Conferenza Stato – Regioni, a invarianza di concorso complessivo:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
minori spese corr.	240								

La RT afferma che le disposizioni comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 mln di euro.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate al precedenti commi da 1 a 5.

Il comma 18, aggiunge al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970 la previsione che nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento regionale siano comprese le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

La RT afferma che la disposizione, incidendo sul calcolo del limite di indebitamento regionale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 ***(Patto di stabilità interno degli enti locali)***

Il comma 1, modificando il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiorna la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, individuata nella media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009. Inoltre, sono modificate le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario. Le nuove percentuali sono le seguenti:

Anni	Province		Comuni con popolazione > 1.000 ab.*	
	Ante AS 1120	AS 1120	Ante AS 1120	AS 1120
2014-2015	18,8	19,25	14,8	14,07
2016-2017	18,8	20,05	14,8	14,62

*Per i comuni compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti la percentuale del 14,8 per cento era riferita al periodo dal 2014 al 2016.

Il comma 2 introduce il comma 2-*ter* all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, specificando il criterio per la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni.

Il comma 3 aggiorna le percentuali massime, da applicare alla media della spesa corrente per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario, previste per gli enti che si collocano nella classe non virtuosa. Le nuove percentuali massime sono le seguenti:

Anni	Province		Comuni con popolazione > 1.000 ab.*	
	Ante AS 1120	AS 1120	Ante AS 1120	AS 1120
2014-2015	19,8	20,25	15,8	15,07
2016-2017	19,8	21,05	15,8	15,62

*Per i comuni le percentuali massime contenute al comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011 erano riferite fino all'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo associa alla disposizione i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
- spese correnti						344			344

La RT afferma che il comma 1 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 mln di euro, di cui 275 mln di euro a carico dei comuni e 69 mln a carico delle province.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce alcun dato a dimostrazione della quantificazione dei risparmi conseguibili per effetto della rideterminazione della media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009 e delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario. Sul punto si evidenzia che la rideterminazione della media della spesa corrente relativa al triennio 2009-2011 per effetto delle misure di contenimento imposte negli ultimi anni dalle regole del patto di stabilità interno dovrebbe aver prodotto un valore della media in esame più basso rispetto a quella del triennio 2007-2009. La sola considerazione di tale circostanza già dovrebbe produrre, a parità di percentuale da applicare per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario, la determinazione di obiettivi di saldi più bassi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. A conferma di quanto affermato si rammenta che la relazione illustrativa giustifica la rideterminazione della base di calcolo sia per l'esigenza di operare su dati recenti, sia a quella di premiare, indirettamente, gli enti che più di altri hanno contratto la spesa corrente.

A ciò si aggiunga la rideterminazione delle citate percentuali di determinazione del saldo finanziario che per i comuni sono sistematicamente al ribasso per il periodo considerato, mentre per le province si attestano su valori più elevati rispetto a quelle previste a legislazione vigente. La rideterminazione delle percentuali in misura differente e contrapposta per le province e i comuni dovrebbe produrre

obiettivi di saldo differenti per le due tipologie di enti, con un inasprimento del vincolo di saldo per le province e un affievolimento per i comuni. Nonostante ciò la RT per il combinato effetto delle due variazioni in esame non ascrive effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli esercizi 2014 e 2015 rispetto alla legislazione vigente e ascrive effetti finanziari positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2016 e 2017 per un totale di 344 mln di euro.

Sul punto appare dunque opportuno fornire maggiori elementi di delucidazione al fine di meglio comprendere i risparmi associati alla norma dalla RT.

Il comma 4, per il solo anno 2014, non considera nel saldo finanziario in termini di competenza mista, l'importo complessivo di 1.000 mln di euro di pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Con decreto ministeriale da emanare entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente locale e sulla base delle comunicazioni pervenute dai medesimi enti locali, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Nel caso in cui gli enti non procedano nell'esercizio finanziario di riferimento ai pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal beneficio e i pagamenti effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale				1.000			1.000		

La RT afferma che la disposizione determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 mln di euro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 aggiorna il riferimento del sito internet del patto di stabilità interno.

Il comma 6, nel modificare il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sostituisce l'invio cartaceo della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno con l'invio telematico, prevedendo la sottoscrizione digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 7 disciplina la decorrenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna la base di riferimento che i predetti enti adottano per la definizione degli obiettivi.

I commi 8, 9 e 10 anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative dei patti di solidarietà, al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 11, nel modificare il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 – che prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali in base a criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – semplifica la procedura di approvazione del relativo decreto attuativo attraverso la eliminazione sia del concerto con il Ministro dell'interno sia dell'invio dello schema di decreto alle Camere.

I commi da 12 a 15 escludono dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 mln di euro, i pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2014 dagli enti territoriali:

- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Si prevede che gli enti territoriali comunichino entro il 14 febbraio 2014 alla RGS gli spazi finanziari di cui necessitano. Con decreto ministeriale, entro il 28 febbraio 2014, sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Qualora residuassero spazi non utilizzati, gli stessi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne fanno richiesta. E' previsto, inoltre che, su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti eserciti l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari ovvero non effettuino, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa in c/capitale				500			500		

La RT, relativamente al comma 12, afferma che la norma determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 mln di euro.

Con riferimento agli altri commi non considerati la RT sottolinea il loro carattere ordinamentale e l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Il comma 1 applica le disposizioni del presente articolo alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni con partecipazione maggioritaria da parte delle regioni e degli enti locali o quelle per le quali è prevista la possibilità di questi ultimi di nominare gli organi di amministrazione o controllo contestualmente alla presenza di affidamenti diretti, tali da garantire alla società l'80 per cento del valore della produzione.

Il comma 2 rimette ad un decreto ministeriale l'aggiornamento della percentuale del valore della produzione di cui al comma precedente.

Il comma 3 fa decorrere dall'esercizio 2015 l'anno in cui i soggetti sopra citati concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro.

I commi 4 e 5 determinano l'obiettivo delle società non quotate, delle aziende speciali e delle istituzioni in contabilità civilistica nel saldo economico in equilibrio, dove per saldo economico si intende il margine operativo lordo, mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

Il comma 6 prevede che le società non quotate comunichino al MEF la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto e la sussistenza della facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. Nel caso vengano meno i requisiti per l'assoggettamento al patto di stabilità interno, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione.

Il comma 7 prevede che i soggetti in esame comunichino al MEF il saldo economico o finanziario e il rispetto degli obiettivi finanziari.

Il comma 8 sanziona il mancato assolvimento degli adempimenti previsti al comma 6 e 7.

Il comma 9 attribuisce la responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari, oltre che ai soggetti individuati al comma 1 anche agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

Il comma 10 prevede il peggioramento del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti individuati al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi finanziari posti al comma 3, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza. Il peggioramento è pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempienza sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

Il comma 11 stabilisce le sanzioni per i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo. In particolare, nell'anno successivo tali enti devono adottare misure contenitive in termini di costi operativi e di politiche assunzionali e devono rideterminare i compensi degli amministratori.

Il comma 12 obbliga gli enti partecipanti a vigilare sugli adempimenti di cui alla presente disposizione, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari.

Il comma 13 dispone che in caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli

adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

Il comma 14 attribuisce agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali la trasmissione annuale di una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

I commi 15 e 16 disciplinano situazioni transitorie inerenti le comunicazioni che le società non quotate devono compiere nei riguardi del MEF e l'eventuale piano di rientro nel caso in cui il bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo.

I commi da 17 a 19 prevedono la modifica e la soppressione di alcune disposizioni non compatibili con quanto stabilito dalle norme in esame. In particolare, per le aziende speciali e per le istituzioni si stabilisce l'iscrizione e il deposito dei bilanci al registro delle imprese, nonché il divieto o la limitazione alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e per consulenza anche degli amministratori e gli obblighi e i limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

Il comma 20 dispone il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società interessate agli obblighi di dismissione o alienazione previsti, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi.

La RT afferma che gli effetti della norma sull'indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, considerata prudenziale la mancata quantificazione degli effetti della norma sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Articolo 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il comma 1 attribuisce al Governo l'attività di promozione di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite in materia di finanza locale dall'articolo 80 del DPR n. 670 del 1972.

Il comma 2 nel modificare l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, interviene in materia di contenimento dell'uso degli strumenti finanziari derivati. In particolare:

- si specificano gli enti locali cui è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività e si estende tale divieto anche ai titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera;
- alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto, con una serie di esclusioni, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate;

- si esclude dal divieto la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del derivato (cosiddetta “early termination”) mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo, nonché la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall’opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo;
- si prevede che il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesti per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento;
- si dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni dell’articolo 62 o privo dell’attestazione di conoscenza dei rischi, è nullo. Inoltre, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall’ente.

La RT afferma che il comma 1 non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 17 (Disposizioni in materia di entrate tributarie)

Comma 1 (Compensabilità crediti di imposta)

In modo analogo a quanto già previsto in materia di IVA⁵⁷ e sempre al fine di evitare fenomeni di abuso e frodi, la previsione in esame introduce una

⁵⁷ A norma dell’articolo 10, comma 1, lettera a) numero 7 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di

procedura di verifica dell'esistenza dei crediti di imposta oltre un certo importo per la loro utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare la disposizione in commento prevede che, con effetto a decorrere dal corrente periodo di imposta, per poter dar luogo alla compensazione dei crediti di imposta⁵⁸ di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, le singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito dovranno recare l'apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF) (art. 35, comma 1, lettera *a*) del citato decreto n. 241 del 1997). In alternativa la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, di fatto o negoziale dell'ente, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (revisori, società di revisione) relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; la dichiarazione dovrà recare l'attestazione dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164⁵⁹. La norma contempla infine le sanzioni per i casi di infedele attestazione e per le ipotesi di recidiva.

La RT, dopo aver ricordato che l'analoga misura prevista per i crediti IVA ha determinato una forte riduzione delle compensazioni a partire dal 2010, ascrive effetti finanziari positivi alla disposizione in commento; considera quindi le percentuali di riduzione delle compensazioni dei crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro; stima quindi le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità e, dopo aver suddiviso le compensazioni per fasce d'importo, utilizza la stessa distribuzione rilevata nel 2012; applica quindi le suddette percentuali di riduzione alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro.

Sulla base di quanto sopra esposto, ipotizza per il 2013 minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. In ottica prudenziale la RT riduce la stima

cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'*articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.*

⁵⁸ I crediti di imposta interessati dai nuovi adempimenti sono quelli relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive.

⁵⁹ Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

ad un terzo (1,38 miliardi / 3 = 460 milioni di euro) in considerazione che nel 2013, a causa della congiuntura economica negativa, si è registrato un significativo aumento delle compensazioni. Conclude evidenziando un effetto positivo ascrivibile alla disposizione in commento pari a 460 milioni di euro su base annua dal 2014, in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e in termini di fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore entrata.

Al riguardo, la RT non fornisce dati che consentano di riscontrare la quantificazione effettuata ed il suo carattere prudenziale (ad esempio non sono indicati le percentuali di riduzione delle compensazioni dei crediti IVA, l'ammontare delle compensazioni di crediti IRPEF, IRES, IRAP, la loro distribuzione per imposta, un quadro di massima del valore delle frodi e degli abusi accertati in materia, argomentazioni a supporto dell'indicazione della riduzione ad un terzo della stima). Più in generale si esprimono dubbi sulla possibilità di traslare i riscontri rivenienti in ambito IVA alla materia in esame, sia pure con il temperamento costituito dalla riduzione ad un terzo delle risultanze della quantificazione. Si evidenzia ad esempio che, ai fini della maturazione di crediti e debiti di imposta, i tributi interessati dalla disposizione in esame operano in modo differente: ad esempio, le posizioni di credito/debito nei confronti dell'erario per l'imposta sul valore aggiunto risentono dei volumi di affari prodotti, del carattere dell'intermediazione svolta nonché dell'applicazione di aliquote IVA diverse (4 per cento, 10 per cento, 22 per cento); in materia di IRPEF la formazione di crediti di imposta, all'interno di una imposta progressiva, va considerata anche in relazione alla diversa tipologia di redditi che compongono nel loro insieme il reddito complessivo da assoggettare a contribuzione; specifiche valutazioni riguardano poi l'IRAP e l'IRES sia per la platea dei soggetti considerati dalle imposte sia per i criteri che presiedono la formazione della base imponibile che rilevano ai fini della maturazione di crediti di imposta (basti considerare il meccanismo di riporto delle perdite per l'IRES e, per l'IRAP, i criteri che presiedono alla valutazione del costo del lavoro). A supporto delle considerazioni che precedono e sia pure con il limite costituito dall'indicazione di medie di imposte a credito per classi di volume di affari/classi di

volumi di reddito complessivo si evidenziano alcune elaborazioni statistiche tratte da Sintesi per l'anno di imposta 2009:

- per l'imposta sul valore aggiunto i valori medi di imposta a credito che superano la soglia di 15.000 euro si riscontrano a partire dalla classe di volume di affari da 309.870 euro. L'ammontare di imposta a credito più significativa (pari a 2.709.368,238 euro) è riferita alla classe di volume di affari da euro 1.000.000 a 2.700.000 che interessa 43.108 soggetti con una media di IVA a credito di euro 62.850, 71;
- per l'IRES (società di capitali ed enti commerciali) i valori medi di imposta a credito che superano la soglia di 15.000 euro rilevano per classi di volumi di affari da 40.000.000 in su. L'ammontare di imposta a credito riferita alla classe da 40.000.000 a 50.000.000 è pari a 4.450.691 e rileva per 230 frequenze con una media di IRES a credito di euro 19.350,83. Oltre 50.000.000 euro di volume di affari, si registrano 683 frequenze per un ammontare complessivo di IRES a credito di euro 34.928.284 ed una media di IRES a credito di euro 5.139,51;
- per l'IRPEF persone fisiche non si registra un valore medio di credito superiore alla soglia di euro 15.000;
- per l'IRAP si dispone unicamente del dato relativo ad una media di imposta a credito di euro 16.888,34 che corrisponde ad una frequenza di 6.746 soggetti per un ammontare complessivo di imposta di 113.928.715 euro.

Quanto poi agli effetti sui saldi di finanza pubblica si richiede un approfondimento nella parte in cui il Governo ascrive effetti positivi per il medesimo importo (460 mln di euro) su tutti e tre saldi, senza correttivi; in particolare, per gli effetti sul saldo netto da finanziare, pur nella consapevolezza che le entrate sono previste al lordo dei crediti di imposta e che nella spesa è iscritto un apposito stanziamento avente lo scopo di lordizzare le imposte della quota corrispondente al mancato versamento connesso al credito (da cui la riduzione del pertinente capitolo del MEF), si osserva che potrebbe residuare una quota dei crediti certi ed esigibili vantati dal contribuente nei confronti dell'erario, non compensati per mancata sottoposizione al visto di conformità secondo le nuove disposizioni (e che quindi potrebbero condurre ad una stima inferiore rispetto a quella di 1/3 esposta in RT), ma che continuerebbero ad esistere e

conseguentemente farebbero permanere la posizione debitoria dell'erario, in termini di competenza. Inoltre, la RT non sembra tener conto degli effetti negativi di gettito che si potranno produrre negli anni successivi al 2014 per effetto dell'utilizzo di crediti che non sono stati compensati nell'immediato per mancata richiesta di apposizione del visto di conformità.

In considerazione di quanto precede appaiono opportuni chiarimenti per il riscontro della quantificazione operata e degli effetti indicati sui saldi di finanza pubblica.

Commi 2 e 3 (Razionalizzazione delle detrazioni IRPEF)

Il primo comma indica la data del 31 gennaio 2014 quale termine entro il quale dovranno essere adottati provvedimenti normativi volti alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15⁶⁰ del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il secondo comma dispone - per l'eventualità in cui entro la predetta data non si addivenga all'adozione dei citati provvedimenti ed anche in deroga al divieto di applicazione retroattiva delle disposizioni tributarie sancito dallo statuto del contribuente (art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212) - che la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del TUIR (oggi 19 per cento) è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Si prevede quindi che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

La RT, dopo aver ripercorso la portata normativa delle norme in commento, dà conto dell'utilizzo per la stima del modello di micro simulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, estrapolati all'anno di riferimento. Giunge quindi ad ipotizzare i seguenti recuperi di gettito di competenza annua IRPEF e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta):

⁶⁰ Si fa riferimento alla possibilità per il contribuente IRPEF di detrarre dall'imposta lorda nella misura del 19% oneri quali, ad esempio ed in sintesi, interessi passivi, spese sanitarie, compensi di intermediazione, spese veterinarie, spese funebri, premi assicurativi, erogazioni liberali.

(milioni di euro)

	2013	dal 2014
IRPEF	+275,7	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5
Addizionale comunale	+1,2	+2,6
Totale	+281,2	+564,7

Indica quindi l'andamento finanziario evidenziato nella tabella che segue:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	+482,5	+760,3	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5	+9,5
Addizionale comunale	+1,6	+3,0	+2,6
Totale	+488,4	+772,8	+564,7

Al riguardo, si osserva che la norma (comma 1) non indica la natura del "provvedimento normativo" che dovrà operare la prevista razionalizzazione che, si ricorda, incide su disposizioni aventi forza di legge (TUIR). Per i profili di competenza andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il necessario coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria per la verifica sia delle scelte dell'Esecutivo nel riordino sia l'idoneità dell'emanando provvedimento - che dovrebbe essere corredato di apposita relazione tecnica - al conseguimento degli obiettivi finanziari indicati. Nel merito della quantificazione, da verifiche effettuate su SINTESI - elaborazioni statistiche - anno di imposta 2009 - RN 15 oneri sez I del quadro RP (19 per cento importo rigo RP22), i dati indicati in RT appaiono coerenti con le elaborazioni⁶¹.

Commi 4-6

(Razionalizzazione della spesa per crediti di imposta)

Il comma 4, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato del disegno di legge in esame ed anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, demanda ad un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri⁶² per stabilire le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori: a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in termini di saldo netto da finanziare, ed a 200

⁶¹ Si registrano in proposito 18.560.872 frequenze per un ammontare di euro 5.325.765.578 . Detto importo/19= 280 mln di euro.

⁶² Da adottarsi nella forma del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 5 dispone la conseguente riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti di imposta, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze la loro rideterminazione per effetto delle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 1.

Il comma 6 affida al MEF il compito di monitorare l'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco. Dispone inoltre che, nel caso in cui si sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze procederà, con decreto, alla rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

La RT, dopo aver ricordato che le norme agiscono sull'ammontare delle risorse disponibili che dovranno allinearsi alla fruizione effettiva, rappresenta che il tiraggio ascrivibile agli stessi crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui e che, una riduzione del 15 per cento della percentuale di fruizione consentirà di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua. Al fine poi di riallineare gli stanziamenti dedicati all'effettiva esigenza di cassa correlata al livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare un taglio lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 500 milioni per il 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto.

Le riduzioni operate, in particolare per il SNF, si assumono sufficienti a fronteggiare eventuali picchi di fruizione che si dovessero verificare rispetto alle stime effettuate.

La RT riporta in apposita tabella gli stanziamenti dei crediti d'imposta di cui all'elenco dai quali si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio si discosta significativamente rispetto al tiraggio effettivo stimato.

Norma	Oggetto Credito	Stanzamenti DLB (in Euro)		
		2014	2015	2016
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere	887.742	839.409	841.325
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	10.000.000	0	0
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 <i>quater</i> , ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.	1.697.700.000	1.697.700.000	1.697.700.000
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	1.195.506	1.130.413	1.132.994
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento	23.823.752	23.986.172	26.565.020
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare	14.847.856	14.039.425	14.074.474
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 <i>bis</i> , comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno	10.000.000	5.000.000	0
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca	80.784.633	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	1.018.520	963.064	965.263
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	45.287.573	43.439.486	43.538.769

Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	17.082.047	16.151.970	16.188.841
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	72.124.640	68.197.622	68.353.301
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	1.912.970	1.808.812	1.812.941
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	658.705.765	0	0
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno	4.662.242	4.408.393	4.417.456
TOTALI		2.660.133.246	1.897.764.766	1.895.690.384

La RT conclude osservando che il monitoraggio previsto consentirà inoltre di modulare in corso d'anno gli stanziamenti di bilancio allineandoli alla fruizione effettiva.

Al riguardo, per la verifica della quantificazione, risulterebbe utile acquisire informazioni più dettagliate sul tiraggio - indicato nella misura complessiva pari a 1,7 mld di euro annui - come, ad esempio, i dati delle erogazioni distintamente per ciascun credito di imposta, precisandone nel contempo l'andamento nel tempo e specificando per quali fattispecie, nella loro più recente configurazione normativa, si possa parlare di diritti soggettivi ed in quali altre di agevolazioni esistenti nel limite di tetti di spesa; informazioni che possano consentire di escludere che il taglio degli stanziamenti prefigurato, non consentendo una piena soddisfazione di crediti di imposta aventi natura di diritti soggettivi, possa determinare una traslazione di effetti finanziari negativi correlati su esercizi successivi e generare contenziosi con l'erario.

Comma 7 (Imposta di bollo su conto titoli)

Con la novella che si prospetta di operare all'articolo 13 della Tariffa all'allegata al testo unico in materia di imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642) si prevede l'incremento di 0,5 per mille, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta di bollo sul conto titoli, attualmente prevista in misura pari all'1,5 per mille, a partire dall'anno 2013.

La RT, ai fini della quantificazione del gettito, confronta, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne emerge un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro. Ipotizza quindi un andamento analogo, stimando il maggior gettito in 527 mln di euro di competenza a partire dal 2014, associato ad un aumento allo 0,2 per cento (2 per mille)

Il profilo di cassa, con un acconto del 95 per cento, sarà il seguente:

(milioni di euro)

		2014	2015	2016	2017
Anno di riferimento	2014	439,2	87,8		
	<i>acconto</i> 2015	500,7	-500,7		
	<i>saldo</i> 2015		439,2	87,8	
	<i>acconto</i> 2016		500,7	-500,7	
	<i>saldo</i> 2016			439,2	87,8
	<i>acconto</i> 2017			500,7	-500,7
	<i>saldo</i> 2017				439,2
	<i>acconto</i> 2018				500,7
	Totale	939,8	527,0	527,0	527,0

Al riguardo, la RT non appare chiara nella parte in cui stima in 527 milioni di euro l'incremento di gettito ascrivibile alla disposizione in commento (+ 5 per mille) ed al tempo stesso indica in 1.500 milioni di euro l'incremento di gettito rispetto all'anno 2012, imputabile all'innalzamento dell'aliquota al 1,5 per mille a decorrere dal 2013 (+5 per mille) rispetto all'aliquota previgente (1 per mille)⁶³. Si chiede se nella quantificazione si sia tenuto conto di possibili effetti elusivi/evasivi dell'imposta di bollo in relazione a possibili trasferimenti di titoli presso istituti di credito esteri per i quali il tributo non trova applicazione, ovvero mediante operazioni di smobilizzo finalizzate al mancato pagamento del tributo. Inoltre si chiede se siano stati considerati gli effetti sostitutivi che la norma potrebbe generare spingendo i contribuenti a rinvenire forme di investimento meno onerose sotto il profilo tributario.

Si riscontra positivamente l'applicazione, per la stima, dell'aliquota dell'acconto nella misura del 95 per cento ai sensi

⁶³ Fissata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che all'articolo 19, comma 1 per la fattispecie in esame (Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza sul valore nominale o di rimborso) ha fissato l'aliquota dell'imposta di bollo all'1 per mille per il 2012 ed all'1,5 a decorrere dal 2013.

dell'articolo 82 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, operante a decorrere dal 2010.

Articolo 18
(Altre disposizioni in materia di entrata)

Commi 1-4
(azione di contrasto ai rimborsi tributari indebiti)

A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2014 ed al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposta, le norme in commento predispongono controlli preventivi volti a verificare la spettanza dei rimborsi - disposti dai sostituiti di imposta o risultanti nell'ambito delle attività di assistenza fiscale⁶⁴ - nei casi in cui gli stessi riguardino detrazioni per carichi di famiglia che siano nel complesso superiori a 4.000 euro⁶⁵. A tal fine si prevede che l'Agenzia delle entrate effettui⁶⁶ controlli anche documentali sulla spettanza delle detrazioni, provvedendo ad erogare i rimborsi che risultano dovuti al termine delle operazioni di controllo.

La RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza, al di là di verificare l'invarianza di oneri per l'Agenzia delle entrate.

Comma 5
(Proroga del contributo di solidarietà)

La norma in commento proroga al 31 dicembre 2016 il contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi oltre i 300.000 euro. La disposizione precisa che ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici ai quali si applica il contributo di solidarietà disposto dall'articolo 12, comma 4, del disegno di legge in esame, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà del 3 per cento non è dovuto.

La RT, dopo aver ricordato che il contributo del 3 per cento è deducibile ai fini dell'IRPEF e delle addizionali, per la stima del gettito riveniente, si avvale del modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. Si è quindi proceduto alla estrapolazione dei redditi all'anno 2013, escludendo nel computo le rendite determinate su base catastale e i redditi da pensione soggetti a contributo perequativo. Ne è risultato

⁶⁴ Di cui all'articolo 51 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

⁶⁵ Anche per eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

⁶⁶ Entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.

un gettito annuo di 275, 4 milioni di euro. Si è quindi tenuto conto degli effetti derivanti dalla prevista deducibilità sull'IRPEF e sull'addizionale regionale e comunale. Gli effetti finanziari sono stati quindi riepilogati nella seguente tabella (dati in milioni di euro)

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Addizionale regionale	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
Totale	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

Al riguardo, si evidenzia che l'adozione per la stima del modello di micro simulazione non consente un riscontro puntuale della stessa anche se è ragionevole ipotizzare l'attendibilità della quantificazione⁶⁷ per la natura dello strumento utilizzato che, si ricorda, giunge alla valutazione degli effetti finanziari di una disposizione attraverso una simulazione nella quale l'aliquota del 3 per cento è riferita ad una base dati riveniente dal complesso dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012, opportunamente attualizzate al triennio 2015-2017. Si ricorda che la stima operata nella RT originaria prodotta a corredo della disposizione che istituì il contributo in commento (art. 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) ascriveva allo stesso un maggior gettito - determinato su modello di micro simulazione su dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009, attualizzati al 2011, per gli anni 2012, 2013, e 2014 - rispettivamente di +53,8, +144,2 + 144,2. Dal raffronto dei dati emergerebbe un leggero incremento del gettito riveniente dalla proroga del contributo. In proposito si chiede di confermare se la stima abbia tenuto conto dell'andamento della congiuntura economica e dell'impatto della stessa rispetto alle diverse tipologie di redditi ai quali si applica il contributo di solidarietà (redditi da lavoro dipendente, redditi professionali o di impresa individuale), tenuto conto del differente concorso di ciascuna categoria nella determinazione del gettito complessivo riveniente.

⁶⁷ Le modalità tecniche di attuazione del contributo in esame sono state fissate nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011.

Commi 6-12

(Imposta di bollo su istanze trasmesse in via telematica)

I commi in titolo recano modificazioni alla tariffa annessa alla disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), unitamente ai relativi coordinamenti consequenziali⁶⁸, determinando in maniera forfetaria e nella misura di euro 16 l'imposta di bollo dovuta in relazione:

- a) ad istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
- b) ad atti e provvedimenti di soggetti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, a prescindere dalla dimensione del documento. Al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi connessi all'invio delle istanze per via telematica, si fa rinvio ad apposito emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. Il comma 15, intervenendo sull'articolo 15, comma 5 della disciplina dell'imposta di bollo, in relazione al pagamento virtuale dell'imposta, reca disposizioni in ordine ai modelli da utilizzare per le dichiarazioni ed al contenuto delle stesse.

La RT ascrive alle disposizioni in esame effetti di trascurabile entità.

Al riguardo, pur condividendo in ottica prudenziale, la mancata considerazione del gettito riveniente dalle disposizioni in esame, in relazione a quanto previsto nella legge di contabilità (art. 17, comma 3 della legge 196 del 2009) si evidenzia la necessità di indicare in ogni caso la quantificazione del gettito.

Commi 13 e 14

(Spese di giustizia nel processo tributario telematico)

I commi intervengono sul testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) ed in particolare sulla disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nel processo tributario. Si specifica (comma 13, lettera a)) che nei ricorsi proposti avverso più atti impugnati, il calcolo del contributo deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche in appello; si prevede poi che non siano tenuti al pagamento dei diritti di copia le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico (comma 13, lettere b) e c)); Il comma 14 consente anche nel processo

⁶⁸ In considerazione di quanto previsto al comma 1, il comma 10, abroga il comma 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

tributario di poter pagare il contributo unificato e le spese di giustizia con modalità telematiche. Si demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di disciplinare le modalità tecniche del versamento, rendicontazione ed interconnessione dei sistemi di pagamento nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni predette senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

La RT non considera le disposizioni in commento

Al riguardo si chiede di confermare, fornendo opportune informazioni, che le attività richieste dal MEF (stipula di convenzioni) possano effettivamente aver luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale una volta che la norma stessa afferma che esistono oneri per l'allestimento ed il funzionamento del sistema informatico. Occorre in altri termini acquisire elementi e dati (rilevanza economica degli oneri, cautele che si intende predisporre) che consentano di escludere la concreta possibilità che gli intermediari abilitati traslino sulla PA i predetti oneri che la norma pone a carico degli intermediari.

Commi 15-20

(Contributo obbligatorio per la partecipazione a concorsi)

Le disposizione in commento, attraverso le opportune novelle delle discipline professionali, pongono a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione, ovvero ai concorsi per la nomina a notaio o magistrato ordinario il pagamento di un contributo obbligatorio, fissato nella misura di euro 75 per gli aspiranti avvocati cassazionisti ed euro 50 negli altri casi. Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro della giustizia per la determinazione delle modalità di versamento del contributo e per l'aggiornamento dello stesso ogni tre anni, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dei operai e degli impiegati.

La RT quantifica in modo distinto per ciascun esame e concorso l'entrata riveniente dall'istituzione del contributo. Per l'esame di avvocato fa presente che il contributo si aggiungerebbe alla tassa di euro 12, 91 attualmente prevista (DPCM 21 dicembre 1990). Dopo aver ricordato che le spese per l'organizzazione degli esami fanno carico al Ministero della giustizia (circa 3 mln di euro annui), che, a decorrere dall'anno 2014, il Dicastero non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi

della legge 132/97 (circa 2 milioni), utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10) e che è necessario integrare tali risorse non potendo altrimenti garantire il regolare svolgimento dell'esame di abilitazione forense, stima il gettito riveniente dal contributo in circa 1.850.000 di euro determinato moltiplicando il contributo (euro 50) per il numero medio (37.000) di domande presentate in occasione degli ultimi esami.

In relazione al contributo previsto per gli aspiranti avvocati cassazionisti, la quantificazione è operata moltiplicando il contributo (euro 75) per il numero medio di domande presentate in occasione degli ultimi esami (100), da cui si evince un gettito di euro 7.500.

Quanto al contributo per il concorso di notaio, dopo aver ricordato che le spese sostenute per ciascun concorso ammontano a circa 470.000 e che risorse aggiuntive sono necessarie per garantire il regolare funzionamento del concorso, stima l'introito derivante dal contributo in euro 550.000 che si ottiene moltiplicando l'importo del contributo (euro 50) per il numero medio di candidati per concorso (5.500)

Per il concorso per magistrato ordinario, dopo aver ricordato che la spesa per organizzare il concorso è pari a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale, la RT a fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a 25.000, quantifica un gettito annuo di circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla quantificazione operata. Si osserva tuttavia che in relazione al concorso per la nomina a notaio i candidati sostengono il versamento della tassa erariale di euro 49, 58 stabilita dall'articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 1990 per l'ammissione all'esame, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1379 di cui la RT non dà evidenza. Al fine di evitare incertezze applicative andrebbe chiarito se l'istituendo contributo si aggiunga, come parrebbe, o meno a quello sopra ricordato.

Commi 21 e 22 **(Modifiche al D.P.R. n. 115/2002)**

I commi in rubrica, recanti, rispettivamente, modifiche all'articolo 30, comma 1, e l'introduzione dell'articolo 106-*bis* in tema di compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato, nel testo unico delle norme sulla giustizia, sono trattati in riferimento all'articolo 9, comma 16, dal momento che gli effetti finanziari correlati costituiscono la copertura finanziaria dell'onere indicato da quest'ultima norma.

Al riguardo, si rinvia quindi all'esame dell'articolo 9, comma 16, del provvedimento.

Commi 23 e 24 **(Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina)**

Le disposizioni in commento, intervenendo sulle disposizioni in materia di federalismo Fiscale municipale, fanno rivivere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 novembre 2009, n. 194 ed in tal modo ripristinano con effetto dal 1 gennaio 2014 le agevolazioni fiscali previste in favore della c.d. piccola proprietà contadina; conseguentemente gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni a destinazione agricola e relative pertinenze a favore di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti saranno soggetti ad imposta ipotecaria e di registro in misura fissa ed all'imposta catastale in misura dell'1 per cento. Gli onorari notarili sono invece ridotti alla meta (comma 23). Il comma 14, con la modifica operata all'articolo 1, comma 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dispone che se il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze ha invece luogo in favore di soggetti diversi, l'imposta di registro si applica nella misura del 12 per cento.

La RT, da dati estrapolati dalle registrazioni di contratti (anno 2012), evidenzia come risultino circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro. Per essi, in assenza dell'agevolazione in esame, troverebbe applicazione dal 2014 l'imposta di registro al 9 per cento, con un minimo di euro 1.000 euro a contribuente, più l'imposta ipotecaria e catastale dovute in misura fissa per 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di 149 milioni di euro.

Con la reintroduzione dell'agevolazione, l'applicazione di un'imposta catastale all'1 per cento e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, la norma produrrebbe un gettito di circa 24 milioni di euro. Ne deriva per il 2014, una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a 125 milioni di euro (149 milioni – 24 milioni). Stima peraltro come perdita effettiva circa 31 milioni di euro su base annua considerando che la norma è rivolta ai

soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).

Quanto invece all'innalzamento dell'imposta di registro dal 9 al 12 per cento, con soglia minima a 1000 euro, nonché ipotecaria e catastale in misura fissa ad euro 50 cadauna, stima sui dati relativi ai soggetti interessati, un effetto positivo di gettito di circa 31 milioni di euro su base annua.

Al riguardo si evidenzia che la RT, per la quantificazione adotta la medesima metodologia seguita in occasione della stima degli effetti finanziari dell'articolo 2, comma 4 bis della legge n. 194 del 2009. Si evidenzia in primo luogo che il comma 4 bis contempla tra i fruitori dell'agevolazione anche le operazioni fondiari realizzate attraverso l'ISMEA (istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) che la RT non considera nella quantificazione. In generale appaiono opportune informazioni ulteriori che consentano di verificare la stima pari a circa 31 milioni di euro quale perdita effettiva riveniente dalle norme in commento in luogo dei 125 milioni stimati come perdita di gettito potenziale. Non appare infatti sufficiente l'affermazione che la riduzione della perdita è da ascrivere al fatto che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alla relative gestioni previdenziali. Analoghe considerazioni possono essere riferite alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'innalzamento dell'imposta di registro al 12 per cento.

In considerazione di quanto precede appare necessario un maggior approfondimento da parte del Governo.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Addizionale regionale	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
Totale	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

TITOLO VI RIFORMA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE

Articolo 19 (Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

Il comma 1 prevede l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale di un tributo sui servizi comunali, denominato TRISE e costituito da due componenti: TARI, a copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti e TASI, per i costi riguardanti i servizi indivisibili dei comuni.

Il comma 2 individua il soggetto attivo del TRISE nel comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

La RT che riguarda complessivamente gli articoli dal 19 al 24, che costituiscono la riforma della tassazione immobiliare, non considera nello specifico l'articolo in esame.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, data la natura descrittiva ed introduttiva della disposizione.

Articolo 20 (Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Il comma 1 individua il presupposto della TARI nel possesso ovvero nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani⁶⁹, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi sono adibiti. Lo stesso comma esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano possedute o detenute in via esclusiva.

Dopo aver indicato, nei commi da 2 a 4, i soggetti passivi del tributo, anche con riguardo a casi particolari (multiproprietà e centri commerciali), il comma 5 individua la base imponibile da assoggettare a tassazione; nelle more dell'attivazione di quanto previsto al comma 7, in particolare, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Il comma 6, per la TARI, conferma i criteri di determinazione della superficie validi per l'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti, prevedendo, per l'accertamento, la possibilità, da parte dei comuni, di determinare la TARI utilizzando il parametro della superficie calcolata sulla base dell'80 per cento di quella catastale.

Il comma 7 prevede l'attivazione di un'apposita procedura, nell'ambito della collaborazione fra l'Agenzia delle entrate ed i comuni, finalizzata alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di

⁶⁹ In tal modo, la norma, recependo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione della TARI alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti.

quella catastale. La superficie assoggettabile alla Tari, in base al comma 8, resta quella calpestable per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte nel catasto.

Il comma 9, esclude, ai fini della determinazione della superficie assoggettabile al tributo, le aree di formazione dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i soggetti che li hanno prodotti.

La disposizione contenuta nel comma 10, stabilisce che la corresponsione della TARI debba avvenire in base a tariffa riferita a ciascun anno solare, alla quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I commi 11 e 12 attribuiscono ai comuni la facoltà di commisurare le tariffe della TARI, (alternativamente) ad un metodo normalizzato, ispirato ai criteri contenuti nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, ovvero alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a ciascun uso o tipo di attività svolta.

Il comma 13 impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio correlati al servizio, con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori.

Dopo aver disciplinato brevemente il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (comma 14), il comma 15 stabilisce che, nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti venga meno, ovvero sia svolto in modo gravemente carente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento.

I commi da 16 a 19 trattano una serie di agevolazioni che i comuni sono tenuti ovvero hanno la facoltà di attuare; rientrano nel primo caso la riduzione della tariffa a beneficio delle zone in cui non è effettuata la raccolta e quella per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; è invece facoltativo determinare riduzioni o esenzioni in una serie di casi elencati nel comma 18, nonché per ulteriori fattispecie che il comune può autonomamente individuare. In quest'ultimo caso il comma 19 prevede che la copertura abbia luogo attraverso apposite autorizzazioni di spesa, tali da non eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il comma 20 stabilisce che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

I commi da 21 a 24 disciplinano l'applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, in caso di occupazione o detenzione temporanea, anche senza autorizzazione, di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.

Dopo aver fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (comma 25), il comma 26 prevede l'emanazione, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, di un regolamento ministeriale, per stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

Il comma 27 attribuisce infine ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva. Per la determinazione del costo del servizio da coprire con tale prelievo la norma prevede che si possa fare riferimento ai criteri previsti per il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. La TARI puntuale viene applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio rifiuti.

La RT non tratta l'articolo nello specifico.

Al riguardo, si rileva che la formulazione del comma 15, riguardante i casi di disservizio che determinerebbero nella misura massima del 20 per cento l'entità della tariffa da corrispondere non appare formulato in modo univoco ai fini della individuazione delle fattispecie (ad esempio il caso delle gravi violazioni). Al fine di evitare incertezze applicative foriere anche di possibili contenziosi, andrebbe valutata l'opportunità di una migliore formulazione della norma.

Articolo 21
(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

L'articolo in esame disciplina la componente del TRISE finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.

Il comma 1 ne individua il presupposto impositivo nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte ed edificabili con talune esenzioni (comma 2).

Anche la TASI fa riferimento agli stessi soggetti passivi della TARI (commi da 2 a 5).

Il comma 6 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU; il comma 7 ne fissa l'aliquota di base all'1 per mille, permettendo al comune di ridurre tale aliquota fino all'azzeramento.

A norma del comma 8 la variazione dell'aliquota della TASI deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI al netto dell'aliquota base e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alla medesima tipologia di immobile. La norma, limitatamente all'anno 2014, stabilisce che l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Il comma 9 dispone infine che l'occupante diverso dal titolare di un diritto reale sia tenuto al pagamento della TASI in ragione di una percentuale stabilita dal comune, tra il 10 per cento e il 30 per cento dell'importo dovuto.

La RT contiene una tabella riassuntiva, finalizzata a dimostrare l'equivalenza del gettito TASI ad aliquota ordinaria rispetto a quello relativo all'IMU sull'abitazione principale; l'introduzione della Tasi bilancerebbe quindi perfettamente l'abolizione dell'IMU sulla prima casa.

(milioni di euro)

	Effetti finanziari dal 2014
Abolizione IMU :	-3.764
IMU su abitazione principale 2012 (escluso A1-A8-A9 = 52,6)	-3.331
Detrazione figli	-400
Abitazioni principali assegnate da Cooperative a proprietà indivisa	-4
Alloggi sociali	-10
Abitazioni di dipendenti del comparto sicurezza trasferiti	-5
Abitazione assegnata al coniuge	-14
Totale minori introiti per i comuni (A)	-3.764
Rimodulazione aliquota standard della TASI - fabbricati (1 per mille)	3.641
Rimodulazione aliquota standard della TASI - aree edificabili (1 per mille)	123
Totale maggiori introiti per i comuni (B)	+3.764
Effetto netto (C) = (A)-(B)	0

La RT quantifica gli effetti finanziari per i comuni, derivanti dalla Tasi ad aliquota ordinaria, pari all'1 per mille, in circa 3.764 mln di euro su base annua a partire dal 2014; si tratta di 3.641 mln di euro con riferimento ai fabbricati e di circa 123 mln di euro per le aree fabbricabili.

Quanto ai fabbricati, la base imponibile IMU è stata individuata considerando separatamente persone fisiche e soggetti diversi (escluse le proprietà dei comuni), utilizzando la banca dati catastale 2010 ed operando specifici abbattimenti con l'intento di tenere conto di possibili cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico. Applicando alla base imponibile individuata l'aliquota dell'1 per mille, la RT stima un gettito annuo TASI di circa 3.641 mln di euro.

Per quanto riguarda le aree edificabili, la RT parte dal gettito IMU 2012 per la medesima fattispecie ad aliquota base pari al 7,6 per mille, ottenendo un importo di circa 123 mln di euro.

Ai fini della quantificazione del minor gettito IMU, la RT esamina gli effetti delle singole disposizioni, considerando che si prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazioni principale (non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nonché riferiti ad alcune fattispecie dettagliatamente elencate nell'articolo 23, commi da 1 a 4, alla trattazione dei quali si rimanda.

Al riguardo, si evidenzia che le quantificazioni riportate dalla RT appaiono in linea con quelle presentate in occasione di precedenti provvedimenti in materia e che il totale del minor gettito IMU per i

comuni è stato calcolato sulla base delle aliquote del 2012, e senza tenere conto delle rimodulazioni delle stesse consentite ai comuni.

Si fa presente che il Governo, in un recente comunicato stampa⁷⁰, ha affermato che il confronto tra la Tasi e le imposte vigenti deve prendere in considerazione, in aggiunta all'IMU, anche la componente Tares relativa ai servizi indivisibili; afferma quindi che il gettito previsto dalla Tasi con l'aliquota standard dell'1 per mille è pari a circa 3,7 mld ed è quindi inferiore al gettito ad oggi garantito dall'IMU sull'abitazione principale e dalla Tares servizi indivisibili, entrambe abolite; le minore entrate per i comuni sono compensate da trasferimenti dello Stato.

In proposito, si osserva che la stima è stata effettuata utilizzando la base imponibile IMU con abbattimenti prudenziali. Nel merito si rammenta che detta base imponibile è costruita con l'utilizzo di valori catastali rivalutati con appositi moltiplicatori. Si legge tuttavia nella RT, a differenza di quanto disposto nell'articolato (articolo 21, comma 6) che i comuni possono stabilire in alternativa che la base imponibile sia costituita dalla superficie determinata per la TARI. Si chiede un riscontro dell'affermazione, che qualora fosse avvalorata avrebbe riflessi sull'attendibilità della stima.

Si evidenzia che la citata invarianza dal punto di vista degli importi messi a confronto non è priva di ricadute sia con riferimento alle entrate dei singoli comuni sia rispetto ai contribuenti.

Per quanto concerne i comuni, il passaggio al nuovo sistema di tassazione immobiliare sembrerebbe determinare una riduzione della capacità di manovra più significativa per quelli nel cui territorio si trova un numero percentualmente maggiore di prime abitazioni, rispetto agli altri. Questo in particolare per l'esercizio 2014, nel quale l'aliquota massima è stabilita nel 2,5 per mille.

Inoltre, potrebbero verificarsi ricadute in termini di maggiori oneri amministrativo-gestionali per gli enti locali, anche per le scelte da effettuare tra cui l'indicazione della percentuale della TASI da far pagare agli affittuari, in una misura da stabilire tra il 10 e il 30 per cento dell'importo totale.

Tali elementi appaiono meritevoli di analisi approfondite, al fine di verificare tutte le variabili che entrano in gioco in relazione alle

⁷⁰ N. 186 del 20 settembre 2013.

importanti modifiche in esame, che appaiono suscettibili di produrre una serie di effetti connessi al varo della nuova disciplina.

Articolo 22 *(Disciplina generale del TRISE)*

Il comma 1 dispone che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune disciplina l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro:

- per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano anche conto della capacità contributiva della famiglia (ISEE), l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare eventuali percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- per quanto riguarda la TASI: la disciplina delle riduzioni, tenendo conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il comma 2 prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI⁷¹ e le aliquote della TASI, che possono essere differenziate in relazione al settore di attività ed alla tipologia e destinazione degli immobili.

Il comma 3 dispone che i soggetti passivi dei tributi presentino la dichiarazione TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; in base al comma 4 la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, tali da determinare un diverso ammontare del tributo.

Il comma 5 specifica che ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il comma 6 dispone che ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Il comma 7, disciplina le modalità di versamento del TRISE; sono previste quattro rate trimestrali, con scadenza entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono comunque variare la scadenza e il numero delle rate di versamento ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il comma 8 demanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze⁷²

⁷¹ in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

⁷² Di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

l'individuazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

Il comma 9 dispone che il TRISE è applicato e riscosso dal comune, ad eccezione della tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 10 consente ai comuni, fino al 31 dicembre 2014, l'affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Sono poi previste sanzioni in relazione a varie fattispecie (omesso o insufficiente versamento del TRISE, omessa o infedele dichiarazione, ecc.), lasciando al comune la facoltà di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Il comma 22, infine, dispone l'abolizione della TARES e della relativa maggiorazione di competenza dello Stato.

La RT attribuisce all'abolizione - di cui all'articolo 22, comma 22 - della TARES e della relativa maggiorazione per i servizi indivisibili, un effetto neutrale per i bilanci comunali. Ciò in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in misura corrispondente. Per avvalorare tale affermazione, la RT ricorda che, in relazione alla norma che aveva stabilito di riservare direttamente allo Stato tale entrata, si era previsto, per i territori delle Regioni a statuto ordinario e in quelli delle regioni Siciliana e Sardegna, un reintegro del Fondo di solidarietà comunale di 943 milioni di euro (maggior gettito afferente ai predetti territori). Nello stesso tempo, la predetta maggiorazione Tares - di cui il presente provvedimento dispone l'abolizione, insieme alla Tares stessa - dava luogo ad un introito per il bilancio dello Stato, stimato complessivamente in 1 miliardo di euro, considerando anche una quota di 57 mln di euro, imputabile alle altre Autonomie speciali, per le quali il maggior gettito veniva recuperato attraverso maggiori accantonamenti in misura corrispondente.

Stante l'affermata neutralità finanziaria dell'operazione per i bilanci comunali, la RT evidenzia dunque l'esistenza di un effetto

finanziario negativo per il bilancio dello Stato, pari a 1 mld di euro.

Al riguardo, con riferimento al versamento di cui al comma 7, che rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241⁷³ che ha introdotto il modello unico di pagamento "F24", si osserva che in assenza di altre specificazioni, potrebbero determinarsi incertezze applicative sotto il profilo della compensabilità dei tributi con conseguenti ricadute finanziarie.

Con riferimento poi alle disposizioni contenute nel comma 9 dell'articolo in esame, che stabilisce che l'applicazione e la riscossione vadano espletate dai Comuni, si evidenzia che tale aspetto può comportare maggiori oneri di tipo amministrativo-gestionale a carico degli Enti.

Articolo 23
(Disposizioni in materia di IMU)

Commi 1-4
(Disposizioni in materia di IMU)

L'articolo in commento reca modifiche dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché agli articoli 7, 8, 9 e 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di IMU. In particolare, vengono eliminate a regime le disposizioni che dispongono l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze. Vengono altresì esentate dall'applicazione dell'IMU: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge; un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia. Il comma 2 reca disposizioni concernenti il computo del gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre il comma 4 posticipa al 2015 l'introduzione della cd. imposta municipale secondaria.

La RT quantifica gli effetti finanziari delle singole disposizioni, che sono riassunti nella tabella riportata nell'ambito dell'analisi dell'articolo 21, in relazione alla ricomposizione complessiva degli effetti finanziari positivi e negativi derivanti nei confronti dei comuni, in conseguenza della riforma della tassazione immobiliare ed in particolare dall'abolizione dell'IMU per l'abitazione principale e dall'istituzione della Tasi.

⁷³ In deroga all'articolo 52, del Decreto legislativo, n. 446 del 1997.

Per la stima degli effetti della norma in esame sono stati utilizzati i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012 relativamente alla abitazione principale (pari a circa 3.383 milioni di euro), al netto del gettito derivante dalle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, quantificabile in circa 52,6 milioni di euro; l'ammontare dell'IMU per abitazione principale abolita è pari a circa 3.331 milioni di euro.

In considerazione del fatto che, le detrazioni per i figli per un importo massimo di 400 euro per gli anni 2012 e 2013⁷⁴, quantificate in circa 400 mln di euro, sarebbero venute meno a partire dal 2014, il gettito IMU potenzialmente riferibile a tale esercizio perviene ad un importo complessivo pari a 3.731 milioni di euro.

Con riferimento alla mancata applicazione dell'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la stima della perdita di gettito relativa è effettuata a partire dai versamenti (individuati sulla base della natura giuridica) per l'anno 2012 con indicazione della detrazione per abitazione principale, stimabili in circa 12 milioni di euro. Sulla base di tale importo, la stima del minor gettito IMU risulta di circa 4 mln di euro.

La norma propone inoltre l'abolizione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (40.000 unità) stimando l'importo medio dei versamenti per abitazioni principali a partire dal 2014 in 247 euro; l'ulteriore perdita di gettito derivante dalla suddetta disposizione risulta di circa 10 mln di euro.

Quanto poi all'adozione dell'IMU per gli alloggi del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica" (22.000 unità) considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa 5 mln di euro.

Per la quantificazione dell'ulteriore perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU per l'abitazione assegnata al coniuge separato

⁷⁴ Cfr. D.L. 201/2011, articolo 13, c. 10.

o divorziato, la RT ha considerato che le famiglie nel 2010 secondo ISTAT sono 25.175.793; il tasso di separazione è di 283 ogni 100.000 coniugati e in generale la casa viene assegnata al coniuge nel 78,5 per cento dei casi stima in circa 56.000 le abitazioni assegnate al coniuge. Considerando l'importo medio di 247 euro, quantifica una ulteriore perdita di gettito pari a circa 14 mln di euro.

Al riguardo, si ricorda che alcune delle fattispecie sono state trattate in occasione dell'esame del recente decreto-legge n. 102⁷⁵, in quanto l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di IMU riguardanti appunto agevolazioni per varie tipologie di fabbricati, assimilandoli all'abitazione principale ai fini di detta imposta.

La metodologia e i dati di riferimento sono i medesimi; la differenza nella quantificazione⁷⁶ deriva dal fatto che la precedente RT utilizzava ai fini del calcolo della perdita di gettito la differenza tra la media dell'IMU per abitazione non principale e quella dell'abitazione principale (essendo ancora in vigore l'IMU sulla prima casa), mentre quella attuale considera la media dell'IMU per abitazione principale, in relazione alla modifica proposta, dal momento che si tratta del venir meno di un gettito per abitazione principale.

Commi 5 e 6 (Deducibilità IMU immobili strumentali)

Il comma 5 dell'articolo in esame, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. Specifica inoltre che l'IMU non è deducibile dalla base imponibile a fini IRAP.

Il successivo comma 6 prevede che la disposizione in esame ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

La RT per procedere alla stima utilizza:

- i dati dichiarati in UNICO 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche che dichiarano redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

⁷⁵ Approvato definitivamente, con modificazioni e non ancora pubblicato.

⁷⁶ Il minor gettito per l'assimilazione ad abitazione principale degli immobili di proprietà delle Forze di polizia era indicato in 10 mln annui e quello per gli alloggi sociali in 17,5 mln - in luogo di 10.

- i dati ricavati dai versamenti della prima rata di IMU effettuati mediate F24 in relazione agli immobili di categoria catastale “D”; in base a tali dati effettuare una stima dell’IMU 2013 complessivamente dovuta pari a circa 4,56 mld di euro,
- i dati relativi alla rendita catastale divisi per tipologia di immobili e per titolare (persona fisica o giuridica).

Evidenzia poi che il dato IMU relativo agli immobili strumentali di categoria catastale “D” è quindi preciso mentre per gli altri immobili strumentali procede ad una approssimazione utilizzando i dati catastali. Considera per tale finalità i dati catastali delle categorie A/10, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4 e C/5 e stima per essi la IMU massima teorica relativa sulla base della rendita catastale, del rispettivo moltiplicatore e della aliquota. Effettua poi una simulazione in capo a ciascun soggetto e dall’incrocio dei dati emerge una perdita di gettito di competenza annua totale per i fabbricati di categoria catastale “D” pari a circa 182 mln di euro.

A tale valore aggiunge la stima della perdita di gettito relativa agli altri beni immobili strumentali evidenziando che dalla banca dati catastali risulta IMU potenziale per circa 1,38 mld di euro da parte delle persone fisiche e per circa 1,25 mld di euro da parte delle persone giuridiche. La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza IMU potenzialmente deducibile dal reddito e le aliquote effettive emerse con riferimento alla simulazione utilizzata per la deduzione relativa ai fabbricati di categoria catastale “D”, è di circa 42 mln di euro per le persone fisiche e di circa 51 mln di euro per le persone giuridiche.

Nel complesso la perdita di gettito in termini di competenza annua a partire dal 2014 è pari a 274 mln di euro di cui circa 84 mln di euro a fini IRPEF. In termini cassa l’andamento è il seguente:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF statale	-136,0	-77,7	-77,7
Addiz. Regionale	-4,9	-4,9	-4,9
Addiz. Comunale	-2,1	-1,6	-1,6
IRES	-332,7	-190,1	-190,1
TOTALE	-475,7	-274,3	-274,3

Al riguardo si evidenzia che la RT non esplicita le aliquote IRES, IRPEF, e delle addizionali utilizzate per la stima in argomento. Ad una prima ricostruzione sembrerebbe applicata un’aliquota marginale

IRPEF di circa il 15 per cento⁷⁷, ed un'aliquota del 20,5 per cento per l'IRES⁷⁸; se tali aliquote fossero confermate sembrerebbero, ad una prima analisi, leggermente sottodimensionate rispetto a quelle utilizzate nelle stime degli altri articoli del disegno di legge in esame⁷⁹. Pertanto sarebbe opportuno acquisire informazioni approfondite circa la scelta delle aliquote utilizzate in quanto esse rappresentano una variabile in grado di modificare, anche sostanzialmente, l'ipotesi di minor gettito qui stimata.

Inoltre la RT non evidenzia l'ammontare di minor gettito suddiviso nelle varie tipologie di imposta: IRES, IRPEF ed addizionali, per gli immobili di categoria "D".

Si sottolinea poi che la RT precisa che la deduzione parziale dell'IMU dai redditi di impresa e di lavoro autonomo non potrà esser tenuta in considerazione dai contribuenti nel calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2013. In realtà, ad una prima lettura non sembra rinvenirsi nell'articolato alcun vincolo in merito al calcolo degli acconti, per cui, non si può escludere a priori che qualche contribuente applichi la modalità di calcolo dell'acconto secondo il metodo previsionale, anche se, occorre evidenziarlo, tale calcolo sarebbe fatto a proprio rischio e pericolo atteso che il pagamento della seconda rata dell'acconto per il 2013 arriva in scadenza, verosimilmente, prima dell'approvazione del disegno di legge in esame. Tuttavia in un'ottica prudenziale e considerando la crisi di liquidità in atto non si possono escludere effetti di minor gettito già a decorrere dall'anno 2013.

Con riferimento a tali aspetti si chiedono chiarimenti al Governo.

Commi 7 e 8

(Tassazione al 50 per cento ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza)

Il comma 7 novella alcune disposizioni degli articoli 8 e 9 (riguardanti l'imposta municipale propria e la sua applicazione) del decreto legislativo n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale). In particolare, si reintroduce l'assoggettamento ad IRPEF ed alle relative addizionali dei redditi fondiari rivenienti da immobili ad uso abitativo ai quali si applica l'imposta municipale propria, i quali non siano locati e si trovino nello stesso comune nel

⁷⁷ Così definita: $1,38\text{mld} \cdot 20\% = 276\text{mln}$ di euro; $42/276 = 15,21\%$

⁷⁸ Così definita: $1,25\text{ mld} \cdot 20\% = 250\text{mln}$ di euro; $51/250 = 20,4\%$; per quanto attiene invece la stima dell'aliquota IRPEF/IRES calcolata sugli immobili di categoria D la percentuale è la seguente: $4,56\text{mld} \cdot 20\% = 912\text{ mln}$ di euro; $182/912 = 19,95\%$.

⁷⁹ Si veda ad esempio l'articolo 6, commi da 8 a 15 in cui l'aliquota media IRPEF/IRES è fatta pari al 23%.

quale è situato l'immobile adibito ad abitazione principale⁸⁰; il reddito di tali immobili concorrerà (a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, come stabilito dal comma 8) alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del cinquanta per cento.

La RT quantifica gli effetti di maggior gettito derivanti dalla disposizione, dopo avere individuato un maggior gettito annuale IRPEF di competenza pari a 279,4 mln di euro. La tabella che segue rappresenta gli effetti di cassa, tenendo conto del meccanismo saldo/acconto e delle maggiorazioni anche riferite alle addizionali dell'IRPEF stessa (regionale e comunale).

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	+488,9	+279,4	+279,4
Addizionale regionale	+13,9	+13,9	+13,9
Addizionale comunale	+5,3	+4,1	+4,1
Totale	+508,1	+297,4	+297,4

Si specifica che ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sulla banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, prendendo in considerazione, all'interno dell'insieme degli immobili ad uso abitativo che risultano non locati, quelli ubicati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del soggetto dichiarante.

Per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo "2" delle dichiarazioni dei redditi), la stima è stata effettuata sulla base della rendita catastale rivalutata del 5 per cento, aumentata di un terzo e rapportata alla quota di possesso. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e non locati, il reddito imponibile è stato assunto pari alla rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, rapportata alla quota di possesso.

La RT stima una maggiore base imponibile ai fini IRPEF di circa 931,4 milioni di euro e, applicando un'aliquota marginale media pari al 30 per cento, perviene a quantificare un recupero di gettito IRPEF di competenza di circa 279,4 mln di euro in ragione d'anno, nonché un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale pari

⁸⁰ Permane quindi l'esenzione rispetto all'IRPEF ed alle relative addizionali per il reddito fondiario relativo ad altri beni immobili non locati.

rispettivamente a +13,9 e +4,1 milioni di euro, sempre in termini di competenza annua.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce tutti i dati e criteri utilizzati ai fini della stima, necessari per la verifica della quantificazione; in particolare, non esplicita il numero di soggetti individuati sulla base dell'elaborazione effettuata, né adduce argomentazioni a supporto dell'applicazione di un'aliquota marginale pari al 30 per cento. In assenza di ulteriori elementi, si evidenzia che detta aliquota potrebbe non essere prudenziale, in ragione del fatto che, sulla base dello studio "*Gli immobili in Italia 2012*", il 71 per cento dei proprietari dichiara un reddito complessivo inferiore a 26.000 euro, mentre quelli con un reddito complessivo superiore a 55.000 euro sono solo il 6 per cento del totale⁸¹. Si ricorda in proposito che l'aliquota dovuta fino a 15.000 euro è pari al 23 per cento e che per lo scaglione tra 15.000 e 28.000 euro essa è pari al 27 per cento.

Si rileva poi che la RT espone un andamento di gettito annuale costante per gli anni considerati, che sembra quindi presupporre l'invarianza del numero di soggetti interessati. Tale circostanza non appare scontata, per due ordini di motivi. In primo luogo, il medesimo studio sopra citato⁸² mette in luce una leggera tendenza alla diminuzione della quota di immobili a disposizione ed un parallelo aumento delle unità locate; secondariamente, non sembra di poter escludere che la disposizione stessa sia suscettibile di indurre comportamenti diversi da parte di chi ne viene colpito (p.es. cambiando il comune di residenza).

Articolo 24 ***(Fondo di solidarietà comunale)***

L'articolo in esame modifica integralmente il comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, che aveva istituito e regolamentato il Fondo di solidarietà comunale (sopprimendo contestualmente il Fondo sperimentale di riequilibrio). In particolare, viene previsto che il Fondo stesso costituisca un istituto a regime, con decorrenza dal 2013. La dotazione del Fondo viene fissata in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 euro a decorrere dal 2014, in relazione alla quota di gettito IMU riservata allo Stato. Si specifica che la dotazione del Fondo viene assicurata - per ciascuno degli anni considerati - attraverso una

⁸¹ Cfr. Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, *Gli immobili in Italia 2012*, pagg. 105 e 106.

⁸² *Ibidem*, pag. 19.

quota dell'IMU di spettanza dei comuni, in ragione di 4.717,9 mln. Con successivo DPCM saranno stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo conto di una serie di elementi, quali la necessità di ripartirne prioritariamente almeno il 10 per cento sulla base dei fabbisogni standard, la soppressione - dall'anno 2014 - dell'IMU sulle abitazioni principali, con contestuale istituzione della TASI, nonché della possibilità di incrementare, con il medesimo DPCM, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale da destinare al Fondo, con corrispondente rideterminazione dell'importo da versare al bilancio dello Stato.

La RT afferma che le disposizioni contenute nell'articolo 24 sono volte a stabilizzare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, che il vigente comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 prevede per i soli anni 2013 e 2014. Riassume la disciplina in esame per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014.

Si evidenzia in particolare, per l'anno 2014, che l'integrazione a favore dei comuni, in misura di 943 mln di euro con risorse a carico del bilancio dello Stato, si effettua con riferimento alla soppressione della maggiorazione TARES, e per ulteriori 572 mln con l'incremento della quota di finanziamento a valere sul gettito IMU di spettanza comunale che viene confermata, con la presente disposizione, per un importo complessivo di 4.717,9 milioni di euro a regime.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro 6.547.114.923 e sono assicurate per 4.717,9 mln dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale, per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES e per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

	2014
Fondo di solidarietà comunale	6.647.114.923
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale	6.547.114.923
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

La RT riassume poi gli effetti finanziari positivi dovuti alle modifiche in esame.

(milioni di euro)

Effetti finanziari positivi	2015 e succ.
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3
Effetti finanziari negativi	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

In particolare

- viene mantenuta la riserva allo Stato della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- si sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni di euro dal 2016;
- si sopprime la compartecipazione comunale all'IVA per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- si sopprimono i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012, per 779 milioni di euro dal 2015;
- si provvede al versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

La disposizione finanziaria in esame determina, a partire dal 2015, effetti negativi per il bilancio dello Stato in misura di 1.829 milioni, di cui 943 mln derivanti dalla corresponsione dovuta ogni anno a titolo di ristoro per la soppressione della maggiorazione TARES, ad opera del precedente articolo 22, comma 22.

La RT ricorda che, nei confronti dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, trovano applicazione le disposizioni del comma 17 dell'articolo 13 decreto-legge n. 201 del 2011, nonché quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23.

Al riguardo, in considerazione della complessità del quadro finanziario sottostante la alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, andrebbero forniti una più chiara rappresentazione degli effetti finanziari ed un migliore raccordo tra quanto esposto in RT e l'allegato 3; ciò ancorché tutti i valori esposti in RT risultino riscontrati con quanto indicato in sintesi nella RT stessa e in dettaglio nell'Allegato 3, che specifica le singole poste anche con riferimento ad articoli diversi dal 24 in esame. In particolare, si è verificato che è necessario considerare nel computo gli effetti finanziari anche quelli di cui all'articolo 22, comma 22.

Si rileva che, quanto alle risorse di cui al Fondo di solidarietà comunale di cui al nuovo comma 380, lettera e), il DPCM di cui alla lettera c) può disporre l'aumento della quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce come dotazione del fondo; in tal caso verrebbe rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da specificare con il DPCM stesso, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica da parte di un provvedimento di rango non primario.

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA															
Allegato n. 3															
(importi in milioni di euro)															
Art.	Co.	MINORI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.						
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016				
3	9	Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	30,0	30,0	30,0										
6	1	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.702,8
6	1	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale regionale													
6	1	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale comunale													
6	3	Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato				36,0	200,0	200,0	36,0	200,0	200,0	36,0	200,0	200,0	200,0
6	5-6	Aiuto alla crescita economica (ACE)		658,5	716,5		658,5	716,5		658,5	716,5		658,5	716,5	716,5
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires, Iva	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	835,9
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP													
6	19-22	Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRES		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0	867,0
6	19-22	Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP				410,0	630,0	852,0	410,0	630,0	852,0	410,0	630,0	852,0	852,0
6	23	Iva prestazioni cooperative sociali	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
6	4	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
6	2	Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	1.000,0			1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.200,0
9	15	Sentenza Corte costituzionale n. 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)				40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
9	18	Agevolazioni gasolio agricoltura	4,0	21,0	16,0										
12	1	Deindagazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	745,0
12	2-3	Liquidazione buonasuscita dipendenti pubblici (effetti fiscali)	80,0	95,0	190,0	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	190,0
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate (effetti fiscali)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.L. 138/2011) - IRPEF		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4	118,4
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.L. 138/2011) - Addizionale regionale													
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.L. 138/2011) - Addizionale comunale													
18	23	Agevolazione piccola proprietà contadina	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
22	22	Disposizioni in materia immobiliare				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
22	22	Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
23	5	Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a. i. 2013)	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3	274,3
		TOTALE MINORI ENTRATE	2.645,7	4.466,2	5.718,3	2.645,7	7.376,8	8.999,5	5.119,3	7.376,8	8.999,5	5.119,3	7.376,8	8.999,5	8.999,5

Fonte: dati di stabilità per il 2014

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MAGGIORI ENTRATE											
6	7	t	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
6	7	t				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
6	8-15	t	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8
6	16-18	t	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	100,0
6	19-22	t	2.634,0			2.634,0			2.634,0		
6	2	t		389,0	257,0		389,0	257,0	0,0	389,0	257,0
6	4	t		30,0	17,0		30,0	17,0	0,0	30,0	17,0
10	6	k	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0			
10	19	t				0,0	82,6	192,6	0,0	82,6	192,6
10	35	t		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0
11	6	ext	10,3	10,3	10,3				21,0	21,0	21,0
12	4	con									
13	13-14	ext	560,0			460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
17	1	t	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6
17	2-3	t				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
17	2-3	t				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
17	6	t	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0
18	5	t		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4
18	24	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
18	21	ext	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
24	1 - lett. b)	ext	572,0	4.717,9	4.717,9						
24	1 - lett. g)	t		4.666,0	4.666,0						
23-24	2 - 1, lett. i)	ext		293,3	293,3						
23	7	t	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4
23	7	t				13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
23	7	t				5,3	4,1	4,1	5,3	4,1	4,1
TOTALE MAGGIORI ENTRATE			7.221,8	16.408,3	19.651,0	6.591,8	7.380,9	10.678,9	6.091,8	6.880,9	10.178,9

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

Art.	Co.		Saldo netto da finanziare (importi in milioni di euro)				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
			2014	2015	2016	2016	2014	2015	2016	2016	2014	2015	2016	2016
MINORI SPESE														
		- Minori spese correnti	4.048,7	12.179,2	13.688,9	3.066,1	5.121,5	7.103,0	3.066,1	5.121,5	7.103,0	3.066,1	5.121,5	7.103,0
2	1	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	733,9	733,9	733,9									
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	6,2	66,0	11,7									0,7
9	27	Rappresentanze diplomatiche all'estero	0,7	0,7	0,7									0,7
10	8	Riduzione investimenti difesa nazionale												100,0
10	11-14	Election day	100,0	100,0	100,0									100,0
10	18	CAAF		6,0	10,6									10,6
10	19	Soppressione Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	0,0	82,6	192,6									
10	20	Fondo affitti	637,0	583,8	633,8									633,8
17	4	Riduzione crediti d'imposta	338,3	278,4	279,1									186,1
10	33	Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)												260,9
10	36	Riduzione trasferimenti correnti a imprese Stato	60,2	57,9	58,7									58,7
10	37	Riduzione consumi intermedi	150,0	150,0	150,0									150,0
11	1-4	Definanziamento IVC periodo contrattuale 2015-2017	0,0	300,0	440,0									213,8
11	5	Trattamento accessorio pubblico impiego	0,0	215,0	215,0									110,0
11	6	Riduzione compensi avvocati PA												13,5
11	9	Limitazioni turn over (senza Corpi di polizia)	0,0	10,1	93,3									6,2
11	19	Indennità servizio all'estero-ISE	10,0	20,0	20,0									18,0
11	20	Spese viaggio familiari Mae	0,3	0,3	0,3									0,3
11	21	Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitario (effetti pubblico impiego)		540,0	610,0									340,0
12	1	Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016	580,0	1.380,0	2.160,0									1.380,0
12	2-3	Liquidazione buonauscita dipendenti pubblici	380,0	443,0	905,0									905,0
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate	21,0	21,0	21,0									21,0
13	1	Patto di stabilità Regioni - PSI												1.000,0
13	2	Patto di stabilità Regioni - (PSI- spending review)												344,0
13	15-16	Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	240,0											
13	8	Riserve erariali Regioni a Statuto Speciale	306,0											
14	1	Patto di stabilità interno EELL (PSI- spending review)												344,0
17	1	Visto di conformità imposte dirette e IRAP	460,0	460,0	460,0									
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	4,3	9,5	9,5									
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	1,6	3,0	2,6									
17	2-3	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	13,9	13,9	13,9									
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	5,3	4,1	4,1									
23-24	2-1, lett. i)	Accantonamenti Valle d'Aosta		35,0	35,0									
24	1, lett. f)	Soppressione fondo sperimentale di riequilibrio		1.836,0	1.889,0									
24	1, lett. f)	Soppressione compartecipazione comunale IVA		3.024,0	3.024,0									
24	1, lett. f)	Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna		779,0	779,0									
9	27	- Minori spese in conto capitale	162,0	121,9	121,2	65,0	162,0	375,3	65,0	162,0	375,3	65,0	162,0	875,3
10	6	Rappresentanze diplomatiche all'estero	0,3	0,3	0,3									0,3
17	4	Dimissioni immobili												500,0
10	33	Riduzione crediti d'imposta	161,7	21,6	20,9									13,9
10	33	Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)												14,4
10	8	Riduzione investimenti difesa nazionale		100,0	100,0									147,3
TOTALE MINORI SPESE			4.210,8	12.301,1	13.810,1	3.131,1	5.283,5	7.478,4	3.131,1	5.283,5	7.478,4	3.131,1	5.283,5	7.978,4

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

Art.	Co.	(importi in milioni di euro)	Saldo netto da finanziare						Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
			c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10	30	Monitoraggio costi standard	50,0	120,0	120,0	5,0	5,0	5,0	26,0	61,0	61,0	26,0	61,0	61,0
11	11	Assunzioni personale corpo di Polizia e GF												
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale												
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale												
22	22	Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale	943,0	943,0	943,0	1,4	1,4	1,4						
22	22	Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta	4,6	4,6	4,6									
24	1 - lett. b)	Fondo solidarietà comunale	572,0	5.604,1	5.604,1									
3	1	- Maggiori spese in conto capitale	1.993,3	1.732,5	2.241,0				3.053,8	824,5	1.123,5	2.958,8	689,5	918,5
3	1	FSC programmazione 2014-2020	50,0	500,0	1.000,0				10,0	50,0	200,0	10,0	50,0	200,0
3	6	Contratti di sviluppo Art. 43 D.L. 25/06/2008 n.112, convertito dalla L. 6/08/2008, n.133 - Settore industriale e turistico	50,0	50,0	100,0				20,0	50,0	100,0			
3	7	Fondo crescita sostenibile	100,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0			
3	8	Rifinanziamento Fondo istituito dall'art. 2 della legge 394/81 interventi internazionalizzazione delle imprese italiane finanziamenti agevolati per lo svolgimento di programmi di inserimento su nuovi mercati e di studi di fattibilità/assistenza tecnica e per il sostegno della patrimonializzazione delle PMI - SIMEST	50,0						25,0	25,0				
3	9	Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985							30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3	13	Flotta navale	80,0	200,0	340,0					10,0	55,0			
3	14	T.E.T.R.A	50,0	70,0	70,0				25,0	50,0	70,0	25,0	50,0	70,0
4	1	ANAS manutenzione straordinaria anno 2014	335,0						335,0			335,0		
4	2	ANAS Salerno - Reggio Calabria completamento asse autostradale	50,0	170,0	120,0				50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
4	3	MOSE	200,0	100,0	71,0				200,0	100,0	71,0	200,0	100,0	71,0
4	4	Manutenzione straordinaria RFI annualità 2014 (contratto di servizio 2012-2014)*	500,0						500,0			500,0		
4	5	RFI Cancelli-Frasco Telesino Napoli - Bari		50,0	50,0					40,0	50,0		40,0	50,0
4	6	RFI Brescia-Verona- Padova e Napoli Bari		120,0	120,0				0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
4	7	RFI Adeguamento tracciato e velocizzazione asse ferroviario adriatico	50,0	150,0	150,0				50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
4	8	acquisto materiale rotabile ferro - gomma	300,0	100,0	100,0				150,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0
4	10	Sviluppo di infrastrutture fisiche a banda larga ed ultralarga	20,8						20,8			20,8		
4	11	Completamento pagamento opere ex.AGENSUD	80,0	70,0	100,0				80,0	70,0	40,0	80,0	70,0	40,0
5	1	Interventi straordinari difesa suolo	30,0	50,0	100,0				30,0	20,0	40,0	30,0	20,0	40,0
5	3	Rifuti e bonifiche (bonifica discariche)	30,0	30,0	30,0				10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0
9	3	Sisma del Pollino (esclusione PSI)	7,5	7,5					3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5
9	21	Fondo impianti pratica sportiva	10,0	15,0	20,0				5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
14	4	Allentamento patto di stabilità enti locali							1.000,0			1.000,0		
14	12	Esclusione vincolo patto di stabilità per pagamenti debiti pregressi enti locali							500,0			500,0		
		TOTALE MAGGIORI SPESE	9.450,0	11.014,5	11.836,4				6.410,2	1.221,5	1.465,4	6.315,2	1.086,5	1.260,4

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ago 2013 [Elementi di documentazione, n. 4](#)
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013
- Set 2013 [Elementi di documentazione, n. 5](#)
A.S. 888: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012"
- " [Elementi di documentazione, n. 6](#)
A.S. 889: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"
- " [Nota di lettura, n. 15](#)
A.S. 1015: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura, n. 16](#)
A.S. 1014: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"
- Ott 2013 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (*Doc. LVII, n. 1-bis*)
- " [Nota breve n. 3](#)
La clausola sugli investimenti pubblici nella *governance* economica europea
- " [Nota di lettura n 17](#)
A.S. 1079: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n 18](#)
A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documento di base n. 53](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n 19](#)
A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"